

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 5 AGOSTO 2014

n. 106



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1422

ARCA SUD SALENTO (già IACP di LECCE) - Riutilizzo economie di € 65.724,58 da destinare al Completamento di n. 7 alloggi di ERP nel Comune di Montesano Salentino L. 457/78 - 5° Biennio.

Pag. 26995

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1423

Approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Puglia. Seguito Deliberazione del 23 dicembre 2013, n. 2509.

Pag. 26996

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1424

D.M. 454/2001 - art 2 comma 10 - “Approvazione schema di convenzione con la Regione Basilicata”.

Pag. 27009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1425

D.G.R. 26 marzo 2014 n. 534. Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”. Linea guida per il riconoscimento del requisito Volontario “Eticità.”

Pag. 27022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1426

Art. 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1, rimodulazione percentuali di risparmio esercizio finanziario 2014.

Pag. 27037

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1427

Patto di stabilità interno per l'anno 2014. Provvedimenti. Integrazione della D.G.R. n. 186/2014

Pag. 27040

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1436

D.G.R. n. 14 del 23/1/2014 avente ad oggetto: “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2014/2015”. Parziale integrazione.

Pag. 27041

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1437

DGR 1023/2013 - Piano di interventi di adeguamento antisismico ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’OPCM n. 3879/2010 “Modalità attivazione Fondo interventi straordinari Presidenza Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi art. 32 bis L.326/2003, incrementato con L. 244/2007”. Annualità 2010. Modifica parziale.

Pag. 27042

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1438

Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento Protezione Civile n. 52/2013- Annualità 2012. Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.

Pag. 27045

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1439

Legge n. 144/99 - Finanziamenti delle attività connesse alla realizzazione dei “Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” - Variazione al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e dell’art. 12 della L.R. 46/2013.

Pag. 27075

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1440

Art. 8, l.r. 12/2005 “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”- Interventi 2014.

Pag. 27078

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1441

Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013 "Grecia / Italia cbc" Approvazione e ammissione a finanziamento Progetto "JOY-WELCULT" - Presa d'atto VARIAZIONE DI BILANCIO.

Pag. 27094

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1443

DGR n. 2447 del 17.12.2013. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative ad iniziative sociali, educative e culturali in favore degli immigrati. Integrazione risorse.

Pag. 27097

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1444

7° Programma Quadro della ricerca. Approvazione Progetto di cooperazione internazionale denominato C2-SENSE. Accreditamento fondi in favore della regione Puglia. Presa d'atto e Variazione di bilancio

Pag. 27099

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1445

PO FESR 2007-2013 - Linea 2.5 azione 2.5.4 - Messa in sicurezza permanente ex discarica r.s.u. in Corigliano d'Otranto - Fase II. Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 250 D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii. Conferimento incarico.

Pag. 27101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1446

Procedure di autorizzazione unica alla realizzazione di gasdotti di distribuzione e di trasporto di competenza regionale non facenti parte delle reti energetiche nazionali. Articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

Pag. 27104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1448

Programma Venatorio regionale annata 2014 / 2015.

Pag. 27113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1449

Calendario Venatorio regionale annata 2014/2015.

Pag. 27124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1450

PO FESR 2007-2013 Asse V Reti e collegamenti per la mobilità - Rettifica D.G.R. 499 del 18.03.2014 e Riprogrammazione risorse finanziarie.

Pag. 27151

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1451

Comune di Alezio (Le) - Piano di Lottizzazione comparto E del PRG. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).

Pag. 27154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1452

ARCA JONICA (già IACP di TARANTO) - Lavori di Manutenzione Straordinaria di urgenza e somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR n.207/10 - nel Comune di TARANTO e PROVINCIA per un importo totale pari a € 411.000,00. Fondi rivenienti da Leggi Statali.

Pag. 27161

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1453

Comune di Rodi Garganico (FG). Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Variante al P.R.G. vigente, art. 17 L.R. n. 5/2010.

Pag. 27165

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1454

Art. 34 D.lvo n. 267/2000. Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Foggia per la realizzazione di un programma di riqualificazione di un comparto edilizio compreso tra piazza A. Moro, via Fuiani, vico del Fico e vico Troiano, in variante al P.R.G. vigente. Delibera di C.C. n. 59 del 28.06.2011. Soggetto proponente: Società "IDEAL CASA s.r.l."

Pag. 27168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1455

Monteiasi (TA) - Variante al P.R.G. vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano destinate a Standard Urbanistici. D.C.C. n. 21 del 03-06-2011 e D.C.C. n. 58 del 14/12/2012.

Pag. 27184

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1456

Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento in materia di progettazione e promozione del paesaggio culturale tra la Regione Puglia e l'Università degli studi del Molise.

Pag. 27188

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1457

L. R. n. 4/2013 - trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo "Foggia-Ofanto" in centro urbano di Foggia a favore della società ARPA s.r.l. - rettifica parziale della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1558 del 31.07.2012.

Pag. 27193

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1422

ARCA SUD SALENTO (già IACP di LECCE) - Riutilizzo economie di € 65.724,58 da destinare al Completamento di n. 7 alloggi di ERP nel Comune di Montesano Salentino L. 457/78 - 5° Biennio.

La Vice Presidente, Assessore alla Qualità del Territorio "Area Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito espletata, confermata dal Dirigente d'Ufficio "Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP " e dal Dirigente del Servizio "Politiche Abitative ", riferisce:

Con nota n. 1057/2013 e successive integrazioni pervenute nel mese di giugno 2014, l' ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce) ha trasmesso al Servizio Politiche Abitative, la Delibera Commissariale n. 16/2013 avente come oggetto: " Richiesta di autorizzazione alla Regione Puglia ad utilizzare economie rivenienti dal cantiere di Aradeo L.67/88- 7° biennio, come finanziamento integrativo per l'intervento di ripristino ed adeguamento degli alloggi di ERP siti nel Comune di Montesano Salentino alla via Pertini e finanziati con L. 457/78 - 5° biennio".

Dagli atti trasmessi si rileva quanto segue:

Con Deliberazioni di G.R. n.739/95 e n.3060/96 è stato localizzato un finanziamento pari a € 516.456,90 per lavori di nuove costruzioni di n.6 alloggi di ERP nel Comune di Aradeo - L. 67/88- 7° biennio;

con Deliberazione Commissariale n. 52/2012 l'ARCA, visti il verbale di ultimazione lavori in data 20/02/2001, il certificato di collaudo dei lavori approvato con determinazione n. 1088/2004, previo parere della C.T. n.642/2004 ed esaminato il QTE n.5 con annessa Relazione Economica Finale, ha determinato le economie rivenienti dalla chiu-

sura del cantiere di Aradeo per un totale di € 65.724,58 sul Finanziamento originario di € 516.456,90;

l'ARCA, considerata la disponibilità della su citata economia pari a € 65.724,58, propone l'utilizzo di tale importo per far fronte al ripristino e al completamento dei lavori di NC di n.7 alloggi di ERP siti in Montesano Salentino (legge n.457/78 - 5° biennio), verificatisi a causa di atti vandalici e dall'entrata in vigore di norme tese al risparmio energetico.

Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce) con propria deliberazione n. 16/2013 e con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi degli artt.n.58 della L. n.865/71 e del D.P.R. 1036/72;

vista la dichiarazione del Coordinatore del Servizio Progettazione del 28 maggio 2014, a riguardo del Programma Esecutivo di Intervento e del QTE;

preso atto di quanto relazionato dal RUP in data 28 maggio 2014;

si ritiene di poter condividere la richiesta di autorizzazione formulata dall'ARCA all'utilizzo di € 65.724,58, allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori proposti.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.v. e m.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett. a, l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di fare propria ed approvare** la relazione e la proposta della Vice Presidente, Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;
- **di accogliere** la richiesta dell'ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce) dell'utilizzo dell'economia pari a € 65.724,58 derivante dall'intervento chiuso di Nuove Costruzioni di n.6 alloggi di ERP, realizzato nel Comune di Aradeo (L.457/78 - 7° biennio), necessaria all'attuazione del ripristino ed adeguamento di n.7 alloggi di ERP siti nel Comune di Montesano Salentino alla via Pertini (L.457/78 5° biennio).
- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1423

Approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Puglia. Seguito Deliberazione del 23 dicembre 2013, n. 2509.

L'Assessore al Lavoro Politiche per il Lavoro, Personale e Organizzazione, Leo Caroli e l'Assessore alla Legalità e alla Trasparenza, Guglielmo Minervini sulla base della relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione d'intesa con il Responsabile della trasparenza, riferiscono quanto segue:

Preliminarmente appare opportuno fare il punto del contesto normativo e di riferimento, anche sul piano procedimentale, entro il quale ricomprendere il tema in oggetto.

Il legislatore nazionale con la legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha inteso dettare norme più cogenti per le PP.AA. in materia di contrasto ai fenomeni sempre più pervasivi e diffusi d'atti illeciti illegali nelle stesse.

Di seguito con Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001.

La Civit ora ANAC con delibera n. 72/2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione che delinea la strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell'illegalità, individuando - tra le azioni e le misure per la prevenzione l'adozione di un proprio codice di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

A norma dell'articolo 54, comma 5, del citato d.lgs 165/2001, ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del competente organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di comportamento nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 1 comma 2 del d.P.R. 62/2013 stabilisce che: "Le previsioni del presente codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

Il Codice deve essere adottato dalle amministrazioni, sulla base dell'intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore del sopra citato codice approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest'ultimo.

La Civit ora ANAC con la delibera n. 75/2013 ha adottato le linee guida per l'adozione da parte delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto, a norma delle quali in particolare:

- il Codice è adottato dall'organo d'indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale per la predisposizione si avvale del supporto e della collaborazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD);
- l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura d'adozione del Codice, verificando che lo stesso sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione;
- il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, l'amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del Codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato; di tali proposte l'amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa d'accompagnamento del Codice.

Con deliberazione n. 2509 del 23 dicembre 2013 questa Amministrazione ha adottato il proprio Codice di comportamento stabilendo, fra l'altro, di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione avv. Vittorio Triggiani e al Responsabile della trasparenza avv. Domenica Gattulli di procedere ad una consultazione aperta, nei termini esposti nella relazione introduttiva tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia onde consentirne la definitiva approvazione a conclusione della stessa.

Mediante avviso pubblico, la proposta di Codice è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione dal 22 gennaio 2014 al 7 marzo 2014, per il coinvolgimento degli stakeholders, ed è stata altresì trasmessa tramite mail alle OO.SS.

Sono pervenute osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni nei termini previsti dall'avviso da parte dell'ing. Giuseppe Tedeschi unitamente ad un Codice di comportamento quadro, dei dipendenti pubblici in generale, redatto dall'ADUSBEF.

Nel prendere atto e visione delle osservazioni pervenute e della loro valutazione, la proposta di Codice sottoposta a consultazione degli stakeholders ha subito alcuni perfezionamenti in particolare si è provveduto a modificare/integrare:

- **Ambito d'applicazione** (art. 2) con l'estensione al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo dell'applicazione delle disposizioni del Codice;
- **Regali, compensi e altre utilità** (art. 4) rafforzando il divieto di assumere incarichi da parte dei dipendenti regionali da parte di soggetti giuridici e/o società che a vario titolo siano legati da rapporti giuridici con la Regione Puglia;
- **Rapporti con il Pubblico** (art. 6) rafforzando i vincoli di comportamento nella diffusione di notizie interne e di rapporti con gli organi d'informazione.

Con nota n. 45/OIV del 15 aprile 2015 è stato trasmesso il verbale dell'OIV del 10 aprile in relazione al parere obbligatorio previsto dal comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 con il quale vengono formulate osservazioni in merito gli artt. 8, 10,12 e 16 cui sono seguite le modificazioni ed integrazioni al Codice adottato con DGR n. 2059/2013.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

“La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) della L.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro Politiche per il Lavoro, Personale e Organizzazione, Leo Caroli e dell'Assessore alla Legalità e alla Trasparenza, Guglielmo Miner vini;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile della trasparenza;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propri i contenuti dell'Assessore proponente;
- di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Puglia allegato alla presente deliberazione, così come previsto dall'art. 54, comma 5, del d. lgs n. 165/2001 e dall'art. 1, comma 2 del d.P.R. 62/2013;
- di dare atto che il Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Puglia si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, posizione di comando, distacco o fuori ruolo, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari d'organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;
- di demandare al Servizio Personale e Organizzazione la tempestiva e capillare diffusione del codice di comportamento ai dipendenti, al fine di consentire l'immediata conoscenza dei contenuti dello stesso e consentire ai dirigenti/responsabili di porre in essere le attività di loro esclusiva competenza;
- di demandare ai dirigenti/responsabili di ciascuna struttura idonee azioni finalizzate a favorire da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del codice;
- di demandare ai dirigenti/responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di controllo interno e all'ufficio per i procedimenti disciplinari le attività di vigilanza sull'applicazione del presente Codice;
- di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet della Regione Puglia, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Puglia, nella persona dell'avv. Vittorio Triggiani, con la collaborazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) svolge azioni di verifica annuali sul livello di attuazione del codice, sulla vigilanza da parte dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura del rispetto delle norme in esso contenute da parte del personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE PUGLIA**PREMESSA**

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",

Visto, in particolare, l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico,

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 1**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comportamenti che i dipendenti della Regione Puglia sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

2. Le disposizioni del presente Codice integrano e specificano il Regolamento adottato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 2**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Codice si applica a tutto il personale dipendente della Regione Puglia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.

2. Le disposizioni del presente Codice trovano applicazione a tutte le strutture regionali, della Giunta e del Consiglio.

3. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì alle strutture c.d. autonome, alle Agenzie, agli Enti strumentali ed alle Società controllate dalla Regione Puglia, fino alla adozione dei rispettivi codici di comportamento da parte dei competenti organi.

4. La Regione Puglia estende altresì gli obblighi di condotta previsti dal presente codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso la Regione Puglia, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, l'amministrazione inserisce apposite

disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 3

PRINCIPI GENERALI

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta i principi d'integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza e agisce in posizione d'indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto d'interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, non divulga a terzi informazioni o documenti dell'ente, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione; prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità d'interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni personali o politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, e da soggetti nei cui confronti lo stesso dipendente è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 150 effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. Per normali relazioni di cortesia s'intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere accettato, nel limite massimo del valore su indicato, sotto forma di regali o altre beni mobili che siano di tipo esclusivamente materiale; sono pertanto vietati regali o utilità rappresentati da buoni sconto, buoni benzina e simili.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 150. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 150.

4. Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, il dipendente a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati sulla base delle disposizioni sopra citate, ha il dovere di attivarsi al fine di metterli a disposizione dell'amministrazione per la restituzione o per la devoluzione a scopi istituzionali o benefici.

5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati, ivi compresi società od enti privi di scopo di lucro, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'Ufficio/Servizio/Struttura d'appartenenza. Tale divieto sussiste anche nel caso in cui l'incarico abbia carattere di gratuità.

6. Il dipendente non accetta incarichi altresì da società e/o soggetti giuridici che:

a) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate dalla struttura di appartenenza con il coinvolgimento del dipendente stesso, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;

b) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate dalla struttura d'appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto d'associazione, il dipendente comunica tempestivamente (entro 15 giorni dall'adesione) al responsabile dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione ai partiti politici, né ai sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né pone in essere forme di sollecitazione o esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio/struttura regionale, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio/servizio/struttura regionale d'appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente possono confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art. 7

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di:

- a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- b) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza.

2. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni d'opportunità e convenienza.

3. Il dipendente deve preventivamente comunicare la sussistenza di situazioni che integrano obbligo o facoltà d'astensione al dirigente dell'ufficio/servizio/struttura d'appartenenza, il quale, valutata la situazione deve rispondere per iscritto al dipendente.

4.- Ove ritenga configurabile l'obbligo di astensione, ovvero condivida la sussistenza di gravi ragioni di opportunità e convenienza, il Dirigente solleva il dipendente dall'incarico e affida il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altro dipendente ovvero, in assenza di figure idonee, lo avoca a sé.

5. Ove, di contro, il dirigente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto d'interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo o della facoltà d'astensione, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare degli esiti della valutazione svolta l'Ufficio per i procedimenti disciplinari il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

6. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo d'astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura d'appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.

7. Nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente di ufficio, la competenza a decidere spetta al dirigente di servizio; ove riguardi quest'ultimo, la decisione è affidata al dirigente di Area. I conflitti d'interessi concernenti i dirigenti d'Area vengono sottoposti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Art. 8

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni d'illecito o manifestamente illegittime di cui sia a conoscenza.

2. La segnalazione di cui al comma precedente è sottratta al diritto d'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 fermo restando quanto disciplinato dall'art. 54 bis co. 2 del d.lgs 165/2001.

Art. 9

TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e il "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità", prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 10

COMPORAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
2. Inoltre, il dipendente:
 - a) osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio;
 - b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio;
 - c) non esprime valutazioni o giudizi che riguardino l'attività dell'ente nonché le decisioni o i comportamenti dei dirigenti e dei propri colleghi;
 - d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, anche sulla rete internet, dichiarazioni inerenti l'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all'ente;
 - e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l'immagine dell'amministrazione.

Art. 11

COMPORAMENTO IN SERVIZIO

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento d'attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi d'astensione dal lavoro, in ogni modo denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiali o attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio e non utilizza i servizi telepativi e le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. Tanto nella prospettiva dell'efficienza e dell'economicità dell'azione pubblica.
4. È fatto obbligo ai dirigenti degli uffici/servizi/strutture regionali di rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione del personale, delle eventuali disfunzioni, degli inadempimenti e/o dei ritardi nell'espletamento delle attività di competenza delle strutture medesime, dovute ad eventuale negligenza dei dipendenti, di controllare che l'uso dei permessi d'astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando all'UPD, per ciascuna delle ipotesi del presente comma, eventuali pratiche scorrette e comportamenti contrari agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 12

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dell'amministrazione. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio e sulla riservatezza d'atti e informazioni, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e d'altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Nella corrispondenza con il pubblico, in qualsiasi forma essa avvenga (posta elettronica, corrispondenza postale, telefonica, fax), nei casi in cui non si tratti di comunicazioni che non determinano l'attivazione di procedimenti amministrativi, il dipendente deve fornire entro 10 giorni una risposta precisa, puntuale, chiara ed esauriente, tramite lo stesso mezzo, rispetto all'informazione richiesta, anche indicando al richiedente il funzionario o l'ufficio competente qualora non sia egli stesso competente per posizione

rivestita o per materia, e riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della comunicazione.

3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive dell'immagine dell'amministrazione e precisa, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo personale, quando ricorra tale circostanza, non intrattiene rapporti continuativi con i media in merito alle attività istituzionali; non sollecita la divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti all'attività della Regione Puglia; informa tempestivamente la Direzione d'Area e/o il vertice della struttura d'appartenenza, nel caso in cui sia destinatario di richieste d'informazione o chiarimenti specifici, diretti e circostanziati sugli atti e le attività da parte d'organi d'informazione.

4. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa a contatto con il pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

5. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusione solo nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge in materia d'accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti d'atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materie d'accesso e dal regolamento del diritto d'accesso agli atti dell'amministrazione.

6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, la trasmette tempestivamente all'ufficio competente, mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle loro funzioni che non siano oggetto degli obblighi di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti; consulta i soli atti e fascicoli direttamente collegati alla propria attività e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'ambito della struttura d'appartenenza.

Art. 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

1. Fermo restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme del presente articolo si applicano specificamente ai dirigenti, ivi compresi i titolari d'incarichi di funzioni dirigenziali (ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza, tra gli altri, degli obblighi di cui alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dei piani, dei programmi e dei provvedimenti adottati in applicazione di dette normative.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al competente Direttore d'Area ovvero al dirigente di vertice della struttura d'appartenenza, nonché al Dirigente di servizio nel caso dei dirigenti di ufficio, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti

con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio. Fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente s'impegna, altresì, a rendere note ai soggetti di cui al comma precedente, tutte le variazioni dei dati e delle informazioni relative a possibili situazioni di conflitto d'interesse già comunicate.

5. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

6. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, anche tenendo conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all'articolo 14, comma 5 del d.lgs n. 150 del 2009, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori. Assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

7. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

9. Il dirigente osserva in prima persona e vigila sul rispetto, da parte dei dipendenti assegnati, della disciplina in materia d'incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e all'atto d'indirizzo generale adottato con DGR n. 274/2013, al fine di prevenire casi d'incompatibilità, di diritto o di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente e ne tiene conto nel rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni. Ove accerti casi d'incompatibilità, di diritto o di fatto o situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, che integrano la violazione dei doveri del presente codice, ne fornisce segnalazione, nei termini di legge, all'UPD.

10. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta le disposizioni previste dall'art. 54-bis del D. lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012 relative alla tutela del dipendente segnalante.

11. Il dirigente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con il Servizio Personale e Organizzazione al fine di garantire la rotazione dei dipendenti degli uffici definiti a rischio di corruzione dal Piano triennale di prevenzione della corruzione.

12. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

13. Tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice sono assolti dal dirigente mediante comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 14

CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente, nella conclusione d'accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase d'esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente

comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio/servizio/struttura d'appartenenza entro 30 gg dalla stipulazione dei medesimi.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale e/o il Responsabile della prevenzione della corruzione.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 15

VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, vigilano sull'applicazione del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente il livello di attuazione del Codice, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e, sulla base dei dati ricavati dall'attività di monitoraggio, formula eventuali interventi volti a correggere i fattori alla base delle condotte contrarie al Codice stesso.

3. Per l'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione si avvale delle strutture che fanno capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che si avvale di Referenti d'area, nonché dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che svolge l'attività anche conformandosi alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione.

4. L'UPD conforma le proprie attività alle previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012. L'UPD svolge le funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura, altresì, la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'amministrazione, il monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo, cura la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012, dei risultati del suddetto monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività ai sensi del presente articolo, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari opera, in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

5. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'UPD può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettere d), della legge n. 190 del 2012.

6. Ai dipendenti sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Tale attività può essere

prevista anche in raccordo e all'interno delle attività di formazione programmate nel Piano di Formazione adottato dall'amministrazione.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO, MERITI E PREMI

1. Al fine di valutare l'incidenza dell'infrazione sui trattamenti economici accessori collegati alle *performance* individuali, l'Ufficio per il Procedimento disciplinare comunica al dirigente sovraordinato le sanzioni disciplinari irrogate per la violazione delle previsioni del presente codice, rispettivamente, al dirigente sottoordinato ovvero al personale di comparto, anche titolare di incarichi di Alta professionalità o di Posizione organizzativa, i cui comportamenti organizzativi siano oggetto di valutazione secondo le regole vigenti.

2. Il dirigente destinatario della comunicazione verifica se la condotta sanzionata assuma o meno rilevanza ai fini della valutazione degli specifici comportamenti organizzativi tenuti, a seconda dei casi, dal dirigente sottoordinato ovvero dal personale non dirigenziale allo stesso assegnato e i cui comportamenti organizzativi siano oggetto di valutazione secondo le regole vigenti.

3. La valutazione del dirigente sovraordinato circa l'incidenza o meno della condotta sanzionata su uno o più specifici comportamenti organizzativi è espressa in forma scritta e comunicata tempestivamente all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

4. Nell'ipotesi in cui il dirigente sovraordinato ritenga che il comportamento sanzionato non abbia inciso su uno o più comportamenti organizzativi del dirigente sottoordinato e la valutazione si presenti come manifestamente errata o irragionevole, l'O.I.V. non assegnerà alcun punteggio ai fattori comportamentali influenzati dalla condotta sanzionata e procederà a ridurre proporzionalmente le risultanze del modello di valutazione del dirigente che ha espresso la valutazione negativa.

5. Nell'ipotesi in cui il dirigente responsabile ritenga che il comportamento sanzionato non abbia inciso su alcuno dei comportamenti organizzativi del personale non dirigenziale, anche titolare d'incarichi Alta professionalità o di Posizione organizzativa, e la valutazione si presenti come manifestamente errata o irragionevole, l'O.I.V. non assegnerà alcun punteggio ai fattori comportamentali influenzati dalla condotta sanzionata e procederà a ridurre proporzionalmente le risultanze del modello di valutazione

Art. 17

RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamento contrario ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli:

- art. 4 del presente Codice, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o d'altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio;
 - art. 5, comma 2;
 - art. 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 5, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 10, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri d'individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Codice sarà pubblicato sul sito internet della Regione Puglia e sul sito intranet PrimaNoi, sarà, altresì, trasmesso tramite e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari d'organi e d'incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, d'impresе fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. Per i nuovi assunti e per i nuovi rapporti comunque denominati l'Amministrazione regionale procederà alla consegna contestuale di una copia del codice all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza di contratto, all'atto di conferimento dell'incarico.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1424

D.M. 454/2001 - art 2 comma 10 - "Approvazione schema di convenzione con la Regione Basilicata".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce:

Il D.M. 14-12-2001 n. 454 Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica all'art. 2 comma 10 riporta: *" Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla L. 29/12/1993, N. 580";*

la disposizione di cui innanzi obbliga i beneficiari che conducono terreni sia nei territori della Regione Puglia che della Regione Basilicata, a chiedere il beneficio per i terreni comunque condotti ad un'unica regione e precisamente a quella nella quale ricade la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato presso la quale risultano iscritti nell'apposito elenco;

il beneficio concedibile è indicato dal D.M. 26.02.2002 e dagli atti amministrativi che le Regioni e Province autonome hanno adottato, limitatamente alle colture ed operazioni colturali non previste nel predetto D.M. 26.02.2002;

ovviamente tali atti di natura regionale non sono applicabili in regioni diverse da quelle nelle quali i medesimi atti sono stati emanati; a seguito di appositi incontri tra la Dirigente del Servizio Alimentazione della Regione Puglia e la Dirigente ad interim dell'Ufficio Sostegno I.A., I.R., S.P. della Regione Basilicata è stato redatto apposito schema di convenzione allegato al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale, per l'applicazione del disposto dell'art. 2 comma 10 del predetto D.M. 454/2001.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato, si propone alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R N° 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97 e s.m.i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. " Servizi al Territorio" e dalla Dirigente del Servizio Alimentazione;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto in narrativa che qui di seguito si intende come integralmente trascritto;
- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto sub 1. a formarne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la dirigente del Servizio Alimentazione a disporre, con proprio atto, la sottoscrizione dello schema di convenzione di cui all'allegato sub 1;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA S.R.E.M.
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE
ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO S.D.D. P.



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO S.R.
SERVIZIO ALIMENTAZIONE
A.P. SERVIZI AL TERRITORIO

VERBALE DI RIUNIONE

TRA I DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA S.R.E.M. DELLA REGIONE BASILICATA E DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER DARE ESECUZIONE

All'art. 2, comma 10 D.M. 454/2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"

Il giorno 14 del mese di Maggio dell'anno 2013 in Bari, presso la sede degli Uffici della Regione Puglia dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, al Lungomare Nazario Sauro 45/47, a seguito della nota Prot. n° 31476 del 23/02/2012 della Regione Basilicata avente ad oggetto: "*Ipotesi di stipula di accordo per evadere le richieste di carburante agricolo agevolato prodotte da conduttori di terreni ubicati nelle Regioni Basilicata e Puglia*" è stata convocata apposita riunione tra i dirigenti degli uffici competenti delle regioni Basilicata e Puglia per individuare un percorso amministrativo per dare concreta attuazione all'art.2, comma 10, del D.M. 454/2001 ed evadere le richieste prodotte, ad una delle Regioni, da parte delle aziende agricole i cui terreni ricadono nelle due regioni.

Alla riunione sono presenti:

- Avv. Fernanda Cariati – Dirigente ad interim dell'Ufficio Sostegno I.A. I.R., S.P.;
- Dott.ssa Rosa Fiore – Dirigente del Servizio Alimentazione della Regione Puglia.

L'incontro è stato concordato sulla spinta della necessità, rappresentata da più istanze di imprenditori agricoli con terreni aziendali ubicati nelle due regioni, di dare applicazione all'art. 2 comma 10 del D.M. 454/2001, il quale recita: "*Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'Ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della C.C.I.A.A. presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla Legge 29 dicembre 1993 n° 580*".

I predetti funzionari dopo attenta disamina della fattispecie convengono, alla luce del principio della semplificazione amministrativa, sulle seguenti circostanze:

- 1) **che** la norma innanzi evidenziata è da interpretare nel senso che la presentazione di un'"unica istanza" per conseguire le aliquote ridotte di accisa, previste al punto 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prodotta *per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni*, comporta quello di "unica concessione delle agevolazioni";
- 2) **che** il libretto di controllo ex art. 3 del medesimo D.M. 504/2001, indicante i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, deve essere unico e rilasciato dall'ufficio regionale incaricato del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura che ha ricevuto l'istanza unica e individuato territorialmente ai sensi del comma 10 dell'art. 2 del citato D.M.;
- 3) **che** i competenti uffici rispettivamente della regione Basilicata e della regione Puglia procedono ad istruire la parte dell'istanza per cui hanno competenza;
- 4) **che** il libretto di controllo unico deve riportare gli esiti della predetta attività istruttoria, ovvero sia le assegnazioni agevolate quantificate dagli uffici incaricati delle due regioni Basilicata e Puglia;
- 5) **che** la quantificazione del carburante viene autorizzata nel rispetto dei limiti delle disposizioni del D.M. 26/02/2002 e degli atti amministrativi emessi dalle Regioni Basilicata e Puglia.

I predetti dirigenti convengono, quindi, che è opportuno definire, di comune accordo, un procedimento che consenta l'attuazione della previsione del comma 10 dell'art. 2 del D.M. 454/2001 con la conclusione di una convenzione stipulanda che abbia il seguente contenuto:

"CONVENZIONE

**TRA IL DIP.TO AGRICOLTURA S.R.E.M. DELLA REGIONE BASILICATA E IL SERVIZIO ALIMENTAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA
PER DARE ESECUZIONE ALL'Art. 2 Comma 10 D.M. 454/2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"**

Il giorno ___ del mese di _____ dell'anno _____ presso la sede della Regione _____ in _____, alla Via _____

sono presenti

- per il Dipartimento Agricoltura SREM della Regione Basilicata, il Dirigente Generale del medesimo Dipartimento _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in Potenza, Via Verrastro, presso il medesimo Dipartimento Agricoltura SREM, alla Via _____;
- per la Regione Puglia, la dott.ssa Rosa Fiore, dirigente del Servizio Alimentazione, nata a Gravina di Puglia (BA) il 21.4.1960, domiciliata per la carica in Bari, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, al Lungomare Nazario Sauro n. 45-47;
- **considerato che** il 14 Maggio 2013 in Bari, presso la sede degli Uffici della Regione Puglia dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, al Lungomare Nazario Sauro 45/47, a seguito della nota Prot. n° 31476 del 23/02/2012 della Regione Basilicata avente ad oggetto: "Ipotesi di stipula di accordo per evadere le richieste di carburante agricolo agevolato prodotte da conduttori di terreni ubicati nelle Regioni Basilicata e Puglia" si è tenuta apposita riunione tra i funzionari degli uffici competenti delle regioni Basilicata e Puglia per individuare un percorso amministrativo per dare concreta attuazione all'art. 2 comma 10 del D.M. 454/2001 ed evadere le richieste prodotte ad una delle Regioni da parte delle aziende agricole i cui terreni ricadono nelle due regioni;
- **visto l'art. 2 comma 10 del D.M. 454/2001** il quale recita: " Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'Ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della C.C.I.A.A. presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla Legge 29 dicembre 1993 n° 580";
- **considerato che** corrisponde al principio della semplificazione amministrativa dei vincoli burocratici alle attività private, nonché di tutte le disposizioni finalizzate allo sviluppo del paese e dell'attività imprenditoriale in qualsiasi settore, dare attuazione alla predetta previsione dell'art. 2, co. 10 del D.M. 454/2001 ed evadere le richieste prodotte ad una delle Regioni da parte delle aziende agricole i cui terreni ricadono nelle due regioni per conseguire le agevolazioni ex art. 1 medesimo D.M., ovverosia le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

- **considerato che** la norma innanzi evidenziata è da interpretare nel senso che la presentazione di un' "unica istanza" per conseguire le aliquote ridotte di accisa, previste al punto 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prodotta per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, comporta quello di "unica concessione delle agevolazioni";
- **visto** il predetto verbale in atti depositato, del quale sono stati redatti due originali;
- **ritenuto di** dovere definire un procedimento amministrativo per dare concreta attuazione alla predetta previsione,

si stipula e si conviene di adottare la seguente procedura amministrativa, regolata dalle seguenti previsioni:

ART. 1 OGGETTO

Ai sensi dell'art. 2 co. 10 del D.M. 454/2001 i titolari di aziende agricole che hanno terreni ubicati rispettivamente nella Regione Basilicata e nella Regione Puglia devono presentare un'unica istanza per ottenere l'agevolazione ex art. 1 del medesimo D.M. 454/2001.

Ai sensi del medesimo art. 2 co. 10 del D.M. 454/2001 competente territorialmente a ricevere l'istanza unica è l'ufficio della regione ricadente nel territorio della CCIAA presso la quale i richiedenti risultano iscritti negli elenchi previsti dalla Legge 29 dicembre 1993 n° 580.

ART. 2 PRESENTAZIONE TERRITORIALE DELL'ISTANZA.

L'istanza unica di cui al comma 10 dell'art. 2 del D.M. 454/2001 deve essere presentata rispettivamente

- a **Regione Basilicata** Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Economia Montana - Ufficio Sostegno alle Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà, Via V. Verrastro, 10 - POTENZA, o
- a **Regione Puglia** Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Alimentazione, A.P. "Servizi al Territorio", Lungomare N. Sauro, 45 - BARI,

ART. 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

Il richiedente produce contestualmente due modelli di domanda costituenti un documento unico, ovverosia il modello di domanda riferito ai terreni della Regione Puglia e il modello riferito ai terreni della Regione Basilicata.

I modelli di domanda sono reperibili e rispettivamente sulle seguenti pagine web:

www.basilicata.net.it, Giunta- Dipartimento Agricoltura- Temi: Agricoltura- Sezione :cosa fare e presso gli uffici regionali per www.uma.regione.puglia.it - nella sezione Documenti, e presso gli uffici regionali.

Le istanze vengono prodotte in forma cartacea per l'anno 2014 e fino a quando i sistemi informatici regionali verranno adeguatamente modificati per consentire la produzione delle domande on line. Le parti si impegnano a consentire la presentazione on line delle istanze già a partire dall'anno 2015, a pubblicare apposita informativa sul sito web della propria regione e a dare adeguata pubblicità alla presente iniziativa presso le OO.PP..

ART. 4 ISTRUTTORIA

A seguito della produzione dell'istanza l'ufficio ricevente provvede tempestivamente ad inoltrare via e - mail all'altro ufficio regionale la relativa istanza ed ad istruire la domanda relativa al proprio territorio.

La produzione dell'istanza all'ufficio incompetente territorialmente non comporta la restituzione dell'istanza al sottoscrittore. Il libretto unico verrà rilasciato sempre dall'ufficio competente territorialmente ai sensi del comma 10 dell'art. 2 del D.M. 454/2001.

Ogni ufficio regionale condurrà l'istruttoria secondo le previsioni dell'art. 3 del D.M. 454/2001 e secondo le norme della presente convenzione.

ART. 5 RILASCIO LIBRETTO UNICO

A seguito della presentazione di un'unica istanza verrà rilasciato un unico libretto di controllo, ex art. 3 D.M. 454/2001, indicante i quantitativi di carburante agricolo agevolato concessi rispettivamente dalla Regione Basilicata e dalla Regione Puglia.

Ogni regione determina, secondo i propri provvedimenti, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, D.M. 454/2001.

Al termine dell'istruttoria viene rilasciato il libretto di controllo contenente l'assegnazione del carburante riferito rispettivamente: al quantitativo determinato dalla Regione Puglia per le colture e le lavorazioni da eseguire nella medesima regione e al quantitativo determinato dalla Regione Basilicata per le colture e le lavorazioni da eseguire in quest'ultima regione.

Il libretto una volta rilasciato viene trasmesso o consegnato alla Ditta richiedente.

ART. 6 RICORSI AMMINISTRATIVI

I ricorsi amministrativi avverso la determinazione dei quantitativi andranno presentati all'Ufficio che ha rilasciato il libretto, e la decisione sul ricorso viene adottata dall'Ufficio regionale competente per la determinazione.

ART. 7 ADEMPIMENTI DELLE REGIONI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.M. 454/2001 ogni Regione trasmette alla Guardia di Finanza competente territorialmente gli elenchi delle Ditte che hanno avuto assegnato il carburante agricolo agevolato sui terreni ivi ricadenti e dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 11.

Ogni Regione relativamente al procedimento si assume ogni responsabilità derivante e gli obblighi di legge derivanti.

ART. 8 CONTROLLI

L'amministrazione regionale che ha quantificato il carburante agricolo agevolato può effettuare controlli a campione sulle Ditte che hanno terreni nelle due Regioni limitatamente alla superficie aziendale ricadente nel proprio territorio.

Su delega può effettuare controlli anche per conto e nell'interesse dell'altra regione.

Le regioni Puglia e Basilicata potranno, con successivo atto, regolare l'attività di controllo, in una logica di cooperazione istituzionale.

ART. 9 INIZIO E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione diviene esecutiva con l'apposizione della firma da parte dei dirigenti delle due Amministrazioni Regionali.

La durata dell'intesa è annuale, prorogabile in difetto di recesso, il recesso comunque non produce effetto nel periodo dal primo gennaio al trenta giugno.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno e diventa efficace solo dopo tre mesi dalla sua ricezione.

ART. 10

I Dirigenti degli Uffici competenti delle due Regioni possono apportare concordemente modifiche alla procedura regolamentata con il presente atto nonché agli allegati.

Utilmente le comunicazioni e -mail possono essere inviate a:

Regione Basilicata :

*e-mail: fernanda.cariati@regione.basilicata.it
angelo.pandolfo@regione.basilicata.it
numero fax.0971668726
numero fax.0971668813*

Regione Puglia:

*e -mail: r.fiore@regione.puglia.it
n.tedone@regione.puglia.it
numero fax. 0805405234*



Le modifiche alla modulistica verranno apportate dall'ufficio competente e comunicate al suo omologo entro 10 gg. dall'adozione della modifica, tramite e.mail o fax o posta ordinaria.

**ART. 11
MODULISTICA**

La modulistica da utilizzare è quella allegata in copia alla presente convenzione o modificata ai sensi del precedente art. 10.

**ART. 12
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto negli articoli che precedono si rinvia al contenuto del D.M. 454/2001 ed alla normativa nazionale e regionale.

Il presente atto si compone di _____ pagine scritte.

Al presente atto vengono allegati rispettivamente con le lettere "A: Modello di domanda presso la Regione Basilicata", "B: Modello di domanda presso la Regione Puglia", "C: Libretto unico".

L.C.S.

Per la Regione Basilicata
Il Dirigente Generale del
Dip.to Agricoltura ASREM

Per la Regione Puglia
La Dirigente del Servizio Alimentazione
(Dott. ssa Rosa Fiore)

I dirigenti convenuti a questo punto sottoscrivono il verbale.

Per la Regione Basilicata
Il Dirigente dell'Uff. Sostegno
Avv. Fernanda Cariatì

Per la Regione Puglia
La Dirigente del Servizio Alimentazione
Dott. ssa Rosa Fiore

**REGIONE BASILICATA****Dipartimento Politiche Agricole e Forestali****Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo****Sviluppo della Proprietà - 75100 Matera via A.M. di Francia,40****Sede P.O.C. UMA di Potenza Via Vincenzo Verrastro,10 Tel. 071.668657 Fax 0971.668726****Sede UMA di Matera via A.M. di Francia,40 - Tel. 0835.284204 Fax 0835.284250****LIBRETTO DI CONTROLLO U.M.A. VALIDO PER L'ANNO 2014**

(D.M. n. 454 del 14/12/2001 articolo 3 comma 2)

LA DITTA UMA N° - Telefono		DITTA INDIVIDUALE (INDICARE SI/NO)
CAP - Città - Indirizzo		
Data di nascita - Comune di nascita		

AZIENDA E RIPARTIZIONE COLTURALE

Superficie Ha	Terreni siti nel comune di	Provincia	Di cui :	HA	Condotti a	HA	Condotti a

Superficie Ha	Terreni siti nel comune di	Provincia	Di cui :	HA	Condotti a	HA	Condotti a

Superficie Ha	Terreni siti nel comune di	Provincia	Di cui :	HA	Condotti a	HA	Condotti a

QUANTITATIVI COMPLESSIVI DEI PRODOTTI DA AMMETTERE ALL'IMPIEGO AGEVOLATO PER L'ANNO 2014**Regione Basilicata****Regione Puglia**

L'Ufficio di _____, dopo aver controllato la regolarità della richiesta presentata, ha determinato i seguenti quantitativi di prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nel 2014

BENZINA	Litri	
GASOLIO PER TERRENI ed allevamenti	Litri	
GASOLIO PER SERRE e PANI	Litri	

L'Ufficio di _____, dopo aver controllato la regolarità della richiesta, presentata, ha determinato i seguenti quantitativi di prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nel 2014

BENZINA	Litri	
GASOLIO PER TERRENI ed allevamenti	Litri	
GASOLIO PER SERRE e PANI	Litri	

Data _____ SEDE _____ Matricola _____ Funzionario _____

Il Responsabile U.M.A. _____

Il Dirigente





REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA S.R.E.M.
UFFICIO SOSTEGNO alle IMPRESE AGRICOLE
alle INFRASTRUTTURE RURALI ed allo S.Dd. P.



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO S.R.
SERVIZIO ALIMENTAZIONE
A.P."SERVIZI al TERRITORIO

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO

**PER AZIENDA CON TERRENI SITI NELLA REGIONE BASILICATA E NELLA REGIONE PUGLIA
CON ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

DI

_____ | _____
n° R.E.A.

Il sottoscritto

_____ | _____
cognome e nome o rag. Sociale

data e luogo di nascita

_____ | _____ | _____
data CAP città

Per gli effetti dell'accordo fra la regione Puglia e Basilicata siglato il _____ e ai sensi del art.2 comma 10 del D.M. 454 /2001,
della Dgr n. _____ della Regione Basilicata e della DGR n. _____ della Regione Puglia

CHIEDE


la concessione di carburante agricolo agevolato per terreni ubicati nelle Regioni Puglia e Basilicata

Si allegano:

- 1- Istanza Regione Basilicata
- 2- Istanza Regione Puglia

Luogo e data, _____ | _____

IL Richiedente



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Alimentazione, A.P. "Servizi al Territorio"
Lungomare N. Sauro, 45 - Bari-

LA DITTA UMA N° - Telefono	DITTA INDIVIDUALE (INDICARE SI / NO) no	
Ragione Sociale		
CAP - Città - Indirizzo		
Rappresentante Legale		
Data di nascita - Comune di nascita		

AZIENDA E RIPARTIZIONE COLTURALE (terreni siti nella regione Puglia)

Superficie Ha	Terreni siti nel comune di	Provincia	Di cui :	HA	Condotti a	HA	Condotti a

COMUNICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA

Dopo aver controllato la regolarità della richiesta, pervenuta in data _____ Con protocollo n. _____
si sono determinati i seguenti quantitativi di prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere
nell'anno _____

ASSEGNAZIONE A LORDO DELLE RIMANENZE

BENZINA	Litri	
GASOLIO per terreni ed allevamenti	Litri	
GASOLIO per serre e pani	Litri	

RIMANENZE

BENZINA	Litri	
GASOLIO per terreni ed allevamenti	Litri	
GASOLIO per serre e pani	Litri	

ASSEGNAZIONE AL NETTO DELLE RIMANENZE

BENZINA	Litri	0
GASOLIO per terreni ed allevamenti	Litri	0
GASOLIO per serre e pani	Litri	0

DATA	MATRICOLA	SEDE	FIRMA di convalida del funzionario istruttore



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
 Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo
 Sviluppo della Proprieta' - 75100 Matera via A.M. di Francia,40
 Sede P.O.C. UMA di Potenza Via Vincenzo Verrastro,10 Tel 071.668657 Fax 0971.668726
 Sede UMA di Matera via A.M. di Francia,40 - Tel 0835.284204 Fax 0835.284250

RICHIESTA
 CARBURANTE

2014

RICHIESTA CARBURANTE AGRICOLA AGEVOLATO

Parte I'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'ATTO DI NOTORIETA' (Artt. 46-47 D.P.R. 445/2000)

LA DITTA UMA N° - Telefono	DITTA INDIVIDUALE (INDICARE SI/NO)
Cognome e Nome o Rag. Sociale	
Data di nascita - Comune di nascita	
CAP - Città - Indirizzo	
P.IVA - C.F. - N° REA	
Azienda: comune ha totali ha in affitto e/o altro	

DICHIARA

INIZIO LAVORAZIONI DATA DITTA UMA N°

RIMANENZA CARBURANTE ANNO PRECEDENTE

PER TERRENI ed ALLEVAMENTI Gasolio litri PER SERRE e PANI Gasolio litri BENZINA litri

COLTURE PRATICATE COMPRESIVE DELLE RIPETUTE	SUPERFICIE ETTARI	IRRIGAZIONE CON MP	SUPERFICIE RIPETUTA	Ha MEDIO IMPASTO	ACCLIVITA' >10% Ha	LITRI DI CARBURANTE SPETTANTE	proprietà SI/NO	MACCHINE A GASOLIO E ATTREZZATURE IMPIEGATE IN AZIENDA indicare SI / NO		MACCHINE FUNZIONANTI A BENZINA indicare SI / NO
CEREALI- LEGUMINOSE		NO				XXX		Trattrice		
ERBAI ANNUALI		NO				XXX		aratro		
Prati Avvicendati(1° anno) Prato a zolle			NO			XXX		frangizolle/fresa/erpice		
PRATI AVVICENDATI (anni successivi)			NO			XXX		rullo		
MAIS GRANELLA O DA FORAGGIO						XXX		seminatrice		
FRAGOLA						XXX		spandiconcime		
TABACCO O POMODORO INDUSTRIA						XXX		botte diserbo		
ORTIVE PRIMAVERILI / ESTIVE						XXX		rimorchio		
ORTIVE AUTUNNALI / VERNINI						XXX		mietitrebbiatrice		
FRUTTETI OLIVETI VIGNETI IRRIGUI			NO			XXX		imbaltatrice		
OLIVETO IN ASCIUTTO		NO	NO			XXX		ranghinatore		
VIGNETI IN ASCIUTTO		NO	NO			XXX		trapiantatrice		
BARBABIETOLA E PATATA						XXX		sarchiatrice		
SILVICOLTURA PRODUTTIVA			NO			XXX		trinciatrice		
SOIA GIRASOLE E COLZA						XXX		potatura/raccolta agevol.		
ALTRE ORTIVE						XXX		falciatrice		
TERRENI ritirati dalla produzione					numero degli sfalci max 2	XXX		motocoltivatore		
PASCOLO POLIFITA tipo alpeggi					numero degli sfalci max 2	XXX		motoagricola		
TOTALI						XXX		pompa/motopompa		
								Triciatrice/Insilatrice		

MACCHINE UTILIZZATE IN AZIENDA

GENERE	TARGA e/o TELAIO	GENERE	TARGA e/o TELAIO
S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata)			
Ettari irrigati da falda oltre 30m			

ALLEVAMENTI	n°capi
Bovini da latte adulti	
Bovini da carne adulti / Equini / Struzzi	
Vitelli fino a 6 mesi	
Ovicapri	
Suini adulti ingrasso	
Capi suini a ciclo chiuso	
Scrofe in ambiente riscaldato	
Scrofe in ambiente non riscaldato	
Avicoli in ambiente riscaldato	
Avicoli in ambiente non riscaldato	
Cunicoli in ambiente riscaldato	
Cunicoli in ambiente non riscaldato	
Uso di carro unifed	

Lavorazioni con mezzi a benzina in aziende sprovviste di trattore Substrato per funghi
 Lavorazione terreno ettari Falciatura ettari Pani numero

Specifica lavorazioni con mezzi a benzina in aziende
 provviste di trattore

Fresatura ettari	ettari
Zappatura ettari	ettari
Sarchiatura ettari	ettari
Falciatura ettari	ettari
Raccolta olive	ettari
Irrigazione o sollevamento acqua per	ettari

Serre m ³	
MESE	giorni
GEN	
FEB	
MAR	
APR	
OTT	
NOV	
DIC	

LATTE TRASFORMATO litri
 CONSERVAZIONE FORAGGI IN SILOS

DATA

IL DICHIARANTE

(firma autenticata nei termini di legge)

RICHIESTA CARBURANTE AGRICOLA AGEVOLATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'ATTO DI NOTORIETA' (Artt. 46-47 D.P.R. 445/2000)

Ditta _____

Iscrizione UMA n° _____

D I C H I A R A

- ~ di essere a conoscenza delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel D.M. Del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 454 del 14/12/2001, delle Delibere della Giunta Regionale n°2472/2002 e n°627/2003 e della Determina Dirigenziale n° 651/2003;
- ~ che i terreni costituenti l'azienda, le colture da praticare e le macchine ed attrezzature impiegate per le lavorazioni sono quelle dichiarate nella prima parte della presente dichiarazione;
- ~ che le macchine e le attrezzature utilizzate non di proprietà sono di: _____
- ~ che farà svolgere in conto terzi da imprese agromeccaniche le seguenti lavorazioni colturali: _____
- ~ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

C H I E D E

- ~ per l'anno in corso, il carburante agevolato nella quantità calcolata per le lavorazioni colturali, le macchine e le attrezzature dichiarate nella 1° parte.

S I I M P E G N A

- ~ a presentare la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante agevolato assegnato entro il 30 Giugno del prossimo anno;
- ~ a comunicare alla Regione Basilicata - Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà - ogni variazione che modifica quanto dichiarato entro 30 gg. dall'evento;
- ~ a tenere la presente assegnazione, che costituisce documento fiscale, con il libretto di controllo nel rispetto dei principi fissati dall'art. 2219 del codice civile e a custodirli presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione;
- ~ a presentare, entro i termini prescritti dall' Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà, ogni documento comprovante quanto dichiarato ed in relazione ai terreni condotti in proprietà ed in affitto, nonché a consentire il libero accesso all'azienda ai funzionari incaricati dei controlli pena la revoca dell'agevolazione.

DATA _____

IL DICHIARANTE _____

(firma autenticata nei termini di legge)

Partecipazione all'Ufficio

Per colture	litri	
Per allevamenti	litri	
Per trasporti piccole aziende	litri	
Per lavorazioni piccole aziende	litri	
Per prelievi da falde profonde	litri	
Per latte trasformato	litri	
Per insilamento foraggi	litri	
Per serre	litri	
Per pani	litri	
TOTALE	litri	
per terreni ed allevamenti	litri	
TOTALE per serre e pani	litri	

ASSEGNAZIONE CARBURANTE

BENZINA	LITRI		
GASOLIO per terreni ed allevamenti	LITRI		
GASOLIO per serre e pani	LITRI		

Data	Matricola	Sede	Firma di convalida

QUANTITATIVI DI CARBURANTE PRELEVATO

DATA PRELIEVO	GASOLIO LITRI	BENZINA	FIRMA UTENTE	TIMBRO/FIRMA

Il carburante può essere prelevato dal 1 gennaio al 31 dicembre.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1425

D.G.R. 26 marzo 2014 n. 534. Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità". Linea guida per il riconoscimento del requisito Volontario "Eticità."

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazione Alimentazione Tutela qualità e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l'11/06/2012 all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi UAMI la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale "Prodotti di Qualità Puglia".

La Regione Puglia con DGR n. 1271 del 26/06/2012 ha riconosciuto il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" quale sistema di qualità alimentare in conformità all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

La Regione Puglia in sede di modifica PSR Puglia 2007/13 ha notificato ai servizi della Commissione l'inserimento del Sistema di Qualità "Prodotti di Qualità" fra quelli sostenuti dai regimi di aiuto previsti dalle misure 132 e 133 del PSR Puglia 2007/13.

I Servizi della Commissione Europea con Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 hanno accolto le proposte di modifiche e integrazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/13.

La Regione Puglia con D.G.R. n° 534 del 26/03/2014 ha approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in conformità al Reg. (UE) 1305/2013.

La procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale Prodotti di Qualità prevede che le imprese singole o associate aderenti al Regime di Qualità Puglia hanno facoltà di implementare in aggiunta ai requisiti obbligatori uno standard di eticità volontario secondo la linea guida approvate dalla Regione Puglia.

Lo stato Italiano con Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" definisce le circostanze che costituiscono indice di sfruttamento prevedendone l'inserimento dopo l'articolo 603 del codice penale.

La Regione Puglia con Legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" individua indirizzi, modalità e misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare",

La Regione Puglia con il supporto scientifico dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari ha messo a punto la bozza della linea guida per il riconoscimento del requisito Volontario di Eticità con la quale disciplinare l'impegno etico - sociale comunicato ed effettivamente realizzato dalle imprese aderenti.

La Regione Puglia in ottemperanza con i principi contenuti nella Legge Regionale n. 32/2009 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia" con Deliberazione della giunta Regionale n. 574 del 2/04/2014 ha approvato il documento "Capo Free- Ghetto Off" Piano di azione sperimentale per un'accoglienza dignitosa e il lavoro regolare dei migranti in agricoltura;

Con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha istituito in via sperimentale la "Certificazione Etica Regionale", valida per attestare il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori all'interno delle aziende agricole, delle organizzazioni dei produttori e delle loro associazioni, nonché delle aziende agroalimentari di trasformazione.

La Regione Puglia per la predisposizione della bozza della linea guida ha tenuto conto delle finalità della Certificazione Etica Regionale istituita con D.G.R. n. 574 del 2/04/2014, prevedendo gli stessi requisiti inerenti il rispetto dei diritti umani e sindacali, delle norme nazionali ed internazionali in materia di lavoro.

La linea guida richiede una fase di validazione attraverso un periodo di applicazione transitorio che dovrà concludersi entro dicembre 2014 che consentirà di validare ed eventualmente di integrare i contenuti della stessa.

La suddetta fase transitoria potrà essere espletata anche contestualmente al piano di azione sperimentale previsto dalla "Certificazione Etica Regionale", approvata con D.G.R. n. 574 del 2/04/2014.

I territori regionali della provincia di Foggia, relativamente alle coltivazioni del pomodoro da industria e quelli della provincia di Lecce, relativamente alla coltivazione di anguria, sono già individuati come prioritari dal piano sperimentale relativo alla Certificazione Etica Regionale e si prestano all'applicazione transitoria della Linea Guida del requisito Volontario di "Eticità".

La fase transitoria sarà utile a ricevere i contributi da parte delle Organizzazioni datoriali e sindacali per la predisposizione del disciplinare a regime.

Tanto premesso, PROPONE:

- di approvare la linea guida per il riconoscimento del requisito Volontario di Eticità nell'ambito del Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" approvato con D.G.R. n° 534 del 26/03/2014 (allegato 1);
- di dare avvio alla fase transitoria di applicazione della linea guida prioritariamente nei territori regionali della provincia di Foggia, relativamente alle coltivazioni del pomodoro da industria e della provincia di Lecce relativamente alla coltivazione di anguria.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente dell'Ufficio e Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la linea guida per il riconoscimento del requisito Volontario di Eticità nell'ambito del Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" approvato con D.G.R. n. 534 del 26/03/2014 (allegato 1);
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di dare avvio alla fase transitoria di applicazione della linea guida prioritariamente nei territori regionali della provincia di Foggia, relativamente alle coltivazioni del pomodoro da industria e della provincia di Lecce relativamente alla coltivazione di anguria;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di adottare gli ulteriori provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase transitoria;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio della presente deliberazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la presidenza della Giunta regionale per la pubblicazione della stessa sul portale della Regione, sul sito Internet www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIME DI QUALITA' REGIONALE "PRODOTTI DI QUALITÀ "

LINEA GUIDA

RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO VOLONTARIO "ETICITA' "



SOMMARIO

1. PREMESSA

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....

3. REQUISITI DI LEGGE

4. DEFINIZIONI.....

5. OBIETTIVI.....

6. GARANZIA DI CONFORMITA' ALLO STANDARD VOLONTARIO "ETICITA'"

7. GESTIONE DEI LAVORATORI

 7.1.CONTRATTI DI LAVORO

 7.2. LAVORO MINORILE

 7.3.BUSTE PAGA.....

 7.4. ORIARI DI LAVORO

 7.5. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

 7.6. SEGNALAZIONI.....

 7.7. COMPETENZE E FORMAZIONE.....

 7.8 RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

1. PREMESSA

Il Regime di qualità regionale con indicazione d'origine "**Prodotti di Qualità**" (di seguito denominato RQR), riconosciuto in conformità al Reg. (UE) n. 1305/2013, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 26/03/2014 ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti.

Il RQR è identificato dal **Marchio collettivo comunitario** con indicazione d'origine "Prodotti di



di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009.

Le aziende che aderiscono al Regime di Qualità possono implementare **lo standard volontario di Eticità secondo i requisiti definiti dalla presente linee guida**. Le imprese partecipanti allo standard facoltativo "Eticità" sono assoggettati al controllo da parte di **Organismi di Controllo indipendenti**, autorizzati dalla Regione Puglia e iscritti nell'"Elenco regionale degli Organismi di Controllo" del regime di qualità regionale.

Le aziende aderenti allo standard facoltativo "Eticità" possono darne evidenza riportando in etichetta un bollino aggiuntivo al Marchio.

La Regione Puglia in ottemperanza con i principi contenuti nella Legge Regionale n. 32/2009 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia" con Deliberazione della giunta Regionale n. 574 del 2/04/2014 ha approvato il documento "Capo Free- Ghetto Off" Piano di azione sperimentale per un'accoglienza dignitosa e il lavoro regolare dei migranti in agricoltura; in tale deliberazione la Giunta Regionale ha istituito in via sperimentale la "**Certificazione Etica Regionale**", valida per attestare il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori all'interno delle aziende agricole, delle organizzazioni dei produttori e delle loro associazioni, nonché delle aziende agroalimentari di trasformazione.

La presente linea guida tiene conto della “**Certificazione Etica Regionale**”, riconosciuta ai sensi della D.G.R. n. 574 del 2/04/2014 facendo propri gli stessi obiettivi e finalità.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida intende promuovere un approccio omogeneo al tema della responsabilità sociale da parte di tutti gli operatori della filiera agroalimentare aderenti al RQR. La responsabilità sociale non si limita all’operatore che immette sul mercato un prodotto finito ma deve necessariamente coinvolgere tutta la filiera, partendo dal campo.

Ogni operatore deve, pertanto, essere coinvolto in modo diretto ed essere responsabile del rispetto delle regole minime in materia di Eticità che in questo documento vengono definite e che riguardano prioritariamente il tema del lavoro.

La presente linea guida si applica alle aziende che aderiscono al Regime di Qualità Regionale (RQR) e che i cui rappresentanti legali o amministratori non hanno condanne penali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione dei lavoratori, come da dichiarazione sostitutiva rilasciata e allegata alla richiesta di adesione.

3. REQUISITI DI LEGGE

- Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 recante “Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.
- Legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 recante “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” individua indirizzi, modalità e misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”.
- Delibera di Giunta Regionale n.1337 del 16 luglio 2013 “Linea guida – Valutazione di congruità in agricoltura”.
- Legge Regionale n. 32/2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”

- Deliberazione della giunta Regionale n. 574 del 2/04/2014 “Capo Free- Ghetto Off” Piano di azione sperimentale per un’accoglienza dignitosa e il lavoro regolare dei migranti in agricoltura.

L'applicazione delle leggi statali e regionali richiamate è svolta dagli organi preposti dalle medesime normative. La Regione potrà stipulare appositi accordi tra pubbliche amministrazioni per dare evidenza dei risultati dei controlli, concordare attività specifiche connesse al regime di qualità ed assumere gli esiti per regolare l'accesso al Regime di Qualità.

4. DEFINIZIONI

ADESIONE SINGOLA: L’adesione allo standard volontario di “Eticità” da parte delle imprese singole.

ADESIONE COLLETTIVA: L’adesione allo standard volontario di “Eticità” da parte delle imprese raggruppate o associate in accordo di filiera.

FILIERA: l'insieme di tutte le fasi e di tutti gli operatori coinvolti nel processo (dalla produzione primaria, alla trasformazione e alla commercializzazione) per l’ottenimento del prodotto finito identificato dal Marchio Prodotti di Qualità (PQ) e conforme allo standard volontario di “Eticità”.

CONTROLLI: attività espletata dagli Organismi di Controllo indipendenti, autorizzati dalla Regione Puglia e iscritti nell’Elenco Regionale degli Organismi di Controllo del RQR.

SISTEMA DI TRACCIABILITA’: sistema di tracciabilità di filiera in grado di correlare le materie prime in ingresso con il prodotto finito immesso sul mercato e identificato dal Marchio Prodotti di Qualità (PQ).

AZIENDA RICHIEDENTE: l’azienda che chiede di certificare uno o più prodotti con lo standard di eticità e che si assume la responsabilità di garantire nel tempo il rispetto al presente standard e di coordinare tutta la filiera fino a dove cessa la sua responsabilità (es. conferimento al cliente).

AZIENDA LICENZIATARIA: azienda che ha ottenuto il certificato identificativo di adesione al RQR.

5. OBIETTIVI

Garantire il rispetto dei diritti umani di tutti i lavoratori coinvolti nella filiera aderente al RQR, da parte delle aziende che implementano lo standard facoltativo di "Eticità".

Garantire gli obiettivi e le finalità della "**Certificazione Etica Regionale**" definiti dalla D.G.R. n. 574 del 2/04/2014 allegata alla presente linea guida.

6. GARANZIA DI CONFORMITA' ALLO STANDARD VOLONTARIO "ETICITA'"

Ogni azienda richiedente/licenziataria deve implementare un sistema di gestione in grado di assicurare il rispetto dei requisiti di eticità, definiti nella presente linea guida, da parte di tutti gli operatori della filiera o del singolo produttore nel caso di adesione singola.

6.1.1. L'azienda richiedente / licenziataria si impegna ad implementare un sistema di controllo e monitoraggio relativo alla gestione dei lavoratori lungo tutta la filiera produttiva, in modo tale che assicurino che vengano rispettati: - i diritti dei lavoratori - l'applicazione del CNL, - la libertà di associazione, il divieto al lavoro minorile. Il sistema di controllo e monitoraggio, potrà avvenire anche tramite sottoscrizione di autodichiarazioni da parte delle aziende che fanno parte della filiera, o in alternativa, nel caso in cui tali aziende siano certificate SA8000 e GRASP, l'azienda licenziataria può richiedere di riconoscere l'equivalenza.

6.1.2. L'azienda richiedente o il capo filiera, nel caso di adesione collettiva, definiscono un proprio Sistema di Garanzia di Conformità allo standard dell'Eticità in grado di dimostrare l'applicazione della linea guida da parte di tutti gli operatori della filiera.

Eventuali autodichiarazioni mendaci e riconosciute tali attraverso evidenze oggettive raccolte in occasione delle verifiche ispettive saranno sanzionate con l'esclusione dallo standard facoltativo di Eticità. La Regione Puglia si riserva altresì la facoltà di chiedere eventuali danni all'azienda.

Il sistema prevede:

- Formazione degli operatori della filiera rispetto alla presente linea guida.
- Verifica sul Sistema di Garanzia di Conformità allo standard dell'Eticità, in modo da assicurare la conformità allo standard da parte di tutti gli operatori della filiera.

- Sistema di monitoraggio interno in grado di verificare i requisiti minimi e la conseguente applicazione / non applicazione.
- Verifiche ispettive sul 20 % del numero totale degli operatori della filiera con frequenza almeno annuale per garantire la conformità standard dell'Eticità.
- Gestione documenti e dati.
- Gestione delle non conformità e azioni correttive.
- Riesame annuale.

7. GESTIONE DEI LAVORATORI

7.1.CONTRATTI DI LAVORO

Ogni azienda richiedente / licenziataria deve implementare per tutta la filiera un sistema in grado di assicurare la gestione dei contratti di lavoro. Presso ogni azienda devono esistere copie dei contratti di lavoro regolari consegnati ai lavoratori. Nel contratto viene indicato il nome completo, la nazionalità, la data di nascita, la descrizione della funzione, la data di inizio lavoro, il salario, il periodo contrattuale e tutti i contratti devono risultare regolarmente firmati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

7.1.1 L'azienda ha un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati in azienda, con l'indicazione di: tipo di contratto applicato, identità e nazionalità dei lavoratori, genere, età, durata del contratto, mansione, orario di lavoro, salario.

7.1.2. I contratti presenti sono per ciascun lavoratore a prescindere dalla tipologia contrattuale. Le Comunicazioni all'INPS vengono effettuate prima dell'inizio dell'attività lavorativa secondo la disciplina particolare applicabile a ciascuna tipologia contrattuale. Le comunicazioni all'INPS avvengono in via telematica e per questa ragione nessuna firma è visibile da parte del lavoratore se non nella lettera di assunzione.

7.1.3. I contratti di lavoro sono presenti in azienda al momento della verifica.

7.1.4. Se nell'azienda ci sono lavoratori di nazionalità straniera, la documentazione presente evidenzia la legalità della loro assunzione come lavoratori e ove previsti devono essere disponibili le copie dei permessi di soggiorno.

7.1.5. Nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato/indeterminato, è disponibile una lettera di assunzione firmata dal lavoratore stesso e dal datore di lavoro in cui vengono specificate le informazioni sopra riportate e gli eventuali superminimi; bonus applicabili; il periodo di prova così come definito dal CCNL applicato in azienda o dalla legge nazionale. La lettera di assunzione per un tempo indeterminato o un tempo determinato fa riferimento al CCNL applicato e alla relativa tabella retributiva. Il tempo determinato non può essere ripetuto per più di 36 mesi consecutivi.

7.1.6. Nel caso di lavoratori con Contratti a Progetto, la lettera o contratto di assunzione prevede un vero e proprio contratto con specificato il progetto per il quale si assume il lavoratore. Questo contratto prevede una certa autonomia del lavoratore (sia in termini di orario di lavoro sia di mansioni assegnate).

7.1.7. Le prestazioni occasionale – se applicata – prevede un importo massimo di 5000,00 €.

7.1.8. L'azienda che impiega lavoratori stagionali come prevista in l'agricoltura nei periodi di picco lavorativo, gestisce un elenco dei lavoratori stagionali e lo rende disponibile in caso di verifica. Tale elenco contiene il nome, la nazionalità, l'età e il contratto per ogni lavoratore.

7.1.9. Nel caso di lavoratori assunti con Lavoro Accessorio – Voucher l'azienda comunica all'INPS il giorno d'inizio dell'attività lavorativa, l'anagrafica dei prestatori di lavoro con il relativo codice fiscale e la data presunta della fine dei lavori. Alla fine del periodo lavorativo, i buoni in carta sono compilati dal datore di lavoro e consegnati al lavoratore che li può riscuotere all'ufficio postale, o nella procedura telematica, ricevere a casa una carta magnetica sulla quale sono accreditati i voucher pagabili da un ufficio postale. Questi Voucher sono esenti da imposte.

7.1.10. Il libro unico di cui al decreto del 9 luglio, pubblicato sulla G. U. n. 192/2008 è presente in azienda e aggiornato in tutte le sue parti. Nel Libro Unico sono presenti tutti i lavoratori tranne stagisti, occasionali e stagionali. Il Libro Unico mostra le presenze e le ore lavorate (ordinarie e straordinarie) e la remunerazione di ogni singolo lavoratore.

7.1.11. Per i contratti giornalieri, qualora non sia possibile avere una rendicontazione giornaliera si applica una rendicontazione su base mensile. Tale applicazione è valutata in base a quanto riportato dalla contrattazione collettiva applicabile. I lavoratori somministrati (tramite agenzia) hanno lo stesso trattamento dei lavoratori in azienda, sia a livello contrattuale che di trattamento economico, pertanto l'organizzazione è tenuta ad effettuare tale controllo.

Per il lavoro effettuato da subappaltatori, il committente è responsabile in solidale qualora non sia applicata la corretta legislazione in materia del lavoro e della sicurezza dei lavoratori. In azienda è disponibile una lista completa ed aggiornata dei lavoratori del subappaltatore nonché evidenze riguardanti il libro unico.

7.2. LAVORO MINORILE

In nessuna azienda richiedente / licenziataria devono essere impiegati minori. Le registrazioni indicano la conformità alla legge in merito all'età minima di primo impiego al lavoro.

7.2.1. In azienda non sono impiegati lavoratori minori di 16 anni come da normativa nazionale.

7.2.2. In base all'art. 22, legge 17.10.67 n. 977, modificata dal D.lgs. 4.8.99 n. 345, Gli operai di età inferiore ai 18 anni hanno assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

7.2.3. In azienda possono essere presenti ragazzi non inferiori ai 16 anni, che durante il periodo scolastico, facciano tirocini formativi promossi e coordinati dall'ente scolastico. Questi tirocini potranno essere svolti solo sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione, protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

7.3. BUSTE PAGA

Ogni azienda richiedente / licenziataria deve dare regolarmente un'evidenza documentata, di almeno 24 mesi precedenti la verifica dei salari pagati (es. firma della busta paga da parte del lavoratore, bonifico) e che sono corrispondenti a quanto previsto nelle clausole contrattuali i lavoratori devono firmare e ricevere la copia delle buste paga / del libro paga che rendono il pagamento trasparente e comprensibile.

7.3.1. In azienda esistono documenti che provano la periodicità dei pagamenti effettuati (es. buste paga o libri paga). Le buste paga corrispondono al totale dei lavoratori presenti in azienda.

7.3.2. I documenti di cui al punto precedente hanno una firma per l'avvenuta ricezione; l'azienda si può avvalere anche di sistemi informatici generalmente riconosciuti o di consulenti del lavoro esterni che provvedono alla redazione della busta paga (vedere Vademecum Libro Unico). Può essere presente un rendiconto mensile totale riportante tutti i salari pagati nel mese. Il DURC Dichiarazione Unico di Regolarità Contributiva è coerente con il numero totale dei lavoratori in azienda. La stessa documentazione deve essere prevista anche per i lavoratori giornalieri con il sistema di Voucher di fatto la busta paga è rappresentata dal voucher).

7.3.3. Le buste paga / I libri paga dimostrano che i pagamenti avvengono nel rispetto dei contratti di lavoro (es. la firma del lavoratore sulle buste paga, il bonifico bancario, ecc.).

7.3.4. La documentazione relativa ai pagamenti effettuati è conservata per almeno 24 mesi.

7.3.5. Il pagamento degli straordinari è chiaramente espresso nella busta paga applicando anche le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva applicabile. Una chiara esplicitazione della presenza o assenza e la giustificazione dell'assenza (es. malattia, infortunio, ferie etc.) è presente sia nel registro presenze sia nella busta paga. In caso di lavoro determinato l'assenza non viene compilata come prescritto nel vademecum Libro Unico.

7.4. ORIARI DI LAVORO

Ogni azienda richiedente / azienda licenziataria deve presentare un sistema di registrazione delle ore che mostri le ore lavorate e gli straordinari effettuati su base giornaliera per tutti i lavoratori. Le ore di lavoro e le pause documentate nel registro presenze sono in linea con quanto richiesto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva provinciale del lavoro.

7.4.1. C'è un sistema di registrazione degli orari di lavoro che rende le ore di lavoro e gli straordinari trasparenti sia per i lavoratori sia per il datore di lavoro su base giornaliera e che su base mensile.

7.4.2. Si utilizza un sistema di registrazione delle ore lavorative adeguato alla grandezza dell'azienda agricola (es. schede per la registrazione delle ore, orologio marcatempo, badge elettronici, ecc.).

7.4.3. Esistono registrazioni documentate su base giornaliera che riportino le ore di lavoro regolare e le ore di lavoro straordinario.

7.4.4. Esistono registrazioni delle pause giornaliere e dei giorni festivi concessi ai lavoratori documentati su base giornaliera.

7.4.5. Tali documenti sono conservati per almeno 24 mesi.

7.4.6. Ore di lavoro, pause, giorni di riposo sono documentati e in linea con le leggi vigenti e/o con la contrattazione collettiva.

7.4.7. Sono disponibili/accessibili informazioni relative alla vigente normativa sul lavoro e/o agli accordi di contrattazione collettiva, in riferimento all'orario di lavoro e alle pause lavorative.

7.4.8. La documentazione dimostra che le ore di lavoro regolare e straordinario rispettano le leggi applicabili in materia e/o gli accordi di contrattazione collettiva.

7.4.9. La documentazione dimostra che le pause lavorative e i giorni di riposo rispettano le leggi applicabili in materia e/o gli accordi di contrattazione collettiva.

7.4.10. Nessun lavoratore supera le 48 ore settimanali di lavoro regolare oppure le 60 ore settimanali di lavoro regolare nei periodi di picco, come la stagione del raccolto (a condizione che la legislazione nazionale non imponga regole più restrittive in materia).

7.4.11. La documentazione dimostra che le pause lavorative e i giorni di riposo sono garantiti anche nei periodi di picco.

7.4.12. Le ore di lavoro e le pause documentate nel registro presenze sono in linea con quanto richiesto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva provinciale. In particolare il CCNL Agricolo (Tempo indeterminato e determinato) per la parte di ortofrutta prevede:

Orario di Lavoro

39 ore settimanali su 6 giorni lavorativi pari a 6,30 ore / giorno. I contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire, per un periodo massimo di 90 giornate nell'anno, un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno.

Riposi e ferie

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative.

Lavoro straordinario

Si considera:

- (a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
- (b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 37;
- (c) lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo il tramonto fino all'alba.

I limiti del lavoro notturno al coperto devono essere stabiliti nei contratti provinciali. Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.

7.5. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ogni azienda richiedente / licenziataria predisporre un DVR aziendale in grado di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

7.5.1 Ogni azienda della filiera deve aver definito il DVR comprensivo di tutti i rischi e che garantisca la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

7.6. SEGNALAZIONI

Ogni azienda richiedente / azienda licenziataria deve predisporre una procedura che permetta ai lavoratori di fare eventuali segnalazioni e/o esprimere suggerimenti, anche in forma anonima. La procedura di segnalazioni specifica i tempi di risoluzione delle stesse. Le segnalazioni e le relative risoluzioni degli ultimi 24 mesi devono essere documentate e accessibili.

7.6.1. L'azienda dispone di una procedura documentata per la gestione delle segnalazioni.

7.6.2. I lavoratori possono presentare le proprie segnalazioni in qualsiasi momento, anche in forma anonima, attraverso un Sistema di segnalazioni (es. box, modulo di segnalazione; di registrazione segnalazioni ecc).

7.6.3. La procedura per la gestione delle segnalazioni stabilisce un termine temporale per la risoluzione delle stesse (es. entro un mese dalla loro presentazione).

7.6.4. Le segnalazioni e le risoluzioni degli ultimi 24 mesi sono documentate e disponibili.

7.7. COMPETENZE E FORMAZIONE

Ogni azienda richiedente / azienda licenziataria deve avere in atto un sistema in grado di dimostrare che viene svolta attività di formazione del personale sulle problematiche e sui cambiamenti legislativi in eticità in grado di assicurare i lavoratori hanno conoscenza e/o accesso alle recenti leggi nazionali.

7.7.1. L'azienda si farà carico di un programma di formazione in relazione ai temi dell'eticità applicata a tutte le aziende della filiera. Le attività di formazione (anche di natura seminariale) dovranno essere pianificate e il programma dovrà essere condiviso. Il piano di formazione dovrà essere finalizzato al miglioramento delle competenze ascrivibili al pilastro della sostenibilità sociale.

7.7.2. Ogni azienda appartenente alla filiera dovrà prevedere un piano permanente o attività circoscritte di formazione del personale, allo scopo di aumentare la comprensione, la consapevolezza e la competenza di tutto il personale coinvolto nei temi dell'eticità. Le attività di formazione svolte andranno formalizzate con evidenze dei temi trattati, lista dei partecipanti, ed eventuali evidenze di valutazione delle competenze acquisite.

7.8 RIPSPETTO DEI DIRITTI UMANI

Ogni azienda richiedente / azienda licenziataria deve comunicare ai lavoratori un'autodichiarazione sulle buone pratiche sociali e il rispetto dei diritti umani; tale autodichiarazione che viene firmata dal titolare aziendale.

7.8.1. La dichiarazione contiene l'impegno a rispettare *la contrattazione collettiva provinciale del lavoro.*

7.8.2. Ogni azienda richiedente / azienda licenziataria deve garantire *che l'autodichiarazione sia stata sottoscritta dall'azienda agricola e dal responsabile della salute e della sicurezza e diffuso*

un'autodichiarazione assicurando buone pratiche sociali e il rispetto dei diritti umani verso tutti i lavoratori.

7.8.3. Ogni azienda richiedente / azienda licenziataria garantisce *che* si è intervenuti attivamente per rendere tale autodichiarazione nota ai lavoratori (es. esponendola all'interno dell'azienda agricola, allegandola al contratto di lavoro, organizzando riunioni informative, ecc.) e che sia compresa da tutti i lavoratori. Nel caso ci siano persone che non parlano correttamente l'italiano o che abbiano problemi di comprensione della lingua italiana (es. stranieri, analfabeti), l'azienda crea una copia dell'auto-dichiarazione tradotta nella lingua compresa ai lavoratori (es. inglese) o comunque favorisce la comprensione della stessa e dei suoi contenuti.

7.8.4. La dichiarazione e questa viene revisionata almeno una volta ogni 3 anni o comunque ogni qualvolta si renda necessario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1426

Art. 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1, rimodulazione percentuali di risparmio esercizio finanziario 2014.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli dr. Angelosante Albanese, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 recante "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia", al titolo II detta disposizioni concernenti misure urgenti in materia di contenimento dei costi degli apparati amministrativi con ciò conformandosi a quanto previsto dagli articoli 6 e 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con sentenza n. 182 del 7 giugno 2011 la Corte Costituzionale ha precisato che al di là delle manovre di contenimento sulle singole separate poste in bilancio, compete alla autonomia legislativa regionale la possibilità di manovrare complessivamente, al fine di adempiere ad un unico complessivo risultato, liberamente modulato all'interno delle singole poste.

In linea con il predetto indirizzo giurisprudenziale, con l'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2011 n. 20 alla legge regionale n. 1/2011 viene inserito l'articolo 12 bis rubricato "Modulazione percentuali di risparmio", che al comma 1, come modificato dall'articolo 46 comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, stabilisce che "a decorrere dall'anno 2011, la Giunta Regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale...omissis... può assicurare, con proprio atto, tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto nei precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12".

Per quanto qui occorre, il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1/2011 dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un

importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009".

Il comma 1 del successivo articolo 12 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2011, la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, con esclusione di quella relativa ad attività di aggiornamento, deve essere pari al 50 per cento di quella impegnata per le stesse finalità nel 2009".

Con nota n. 749 in data 15 gennaio 2014 il Presidente del Consiglio regionale sollecitava la Giunta regionale ad adottare gli atti di competenza ai fini della rimodulazione dei risparmi di spesa di cui alla legge regionale 1/2011 che consentisse di attribuire maggiori spazi finanziari al Consiglio regionale per rimborsi dovuti al personale distaccato presso i Gruppi Consiliari, le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e le segreterie delle Commissioni consiliari.

All'esito delle verifiche effettuate sugli stanziamenti del bilancio 2014 dei capitoli di spesa relativi alla formazione e degli impegni assunti allo stesso titolo nell'anno 2009 emergono spazi finanziari devolvibili a favore del Consiglio Regionale utilizzabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e del titolo II della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1, come da allegato alla presente delibera.

Resta inteso che sulle voci di spesa non interessate dal presente provvedimento di rimodulazione delle percentuali di risparmio si applicano le percentuali di riduzione delle spese come stabilite dalle leggi nazionali o regionali.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Con la presente deliberazione si trasferiscono spazi finanziari rinvenibili nei capitoli di bilancio regionale relativi alle spese da comprendersi in base all'articolo 6 del decreto legge 78/2010 rimodulandole a favore di spese da sostenersi da parte del consiglio regionale, rientranti in tali tipologie, al fine di addivenire ad un totale complessivo compatibile con i principi stabiliti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182/2011.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione

del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 - art. 4 - comma 4 - lett. a).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Direttore Area Finanza e Controlli dr. Angelosante Albanese;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare atto che per l'esercizio finanziario 2014 si procede a rilasciare spazi finanziaria favore del Consiglio regionale nell'ambito della rimodulazione delle percentuali di risparmio di cui all'articolo 12 bis della legge regionale n. 1/2011 come specificato nell'allegato alla presente deliberazione per un ammontare di € 169.092,23;

3. di dare atto la misura di cui alla presente deliberazione è limitata al solo esercizio finanziario 2014 essendo condizionate eventuali dazioni nei prossimi esercizi dalle esigenze della Giunta regionale e dall'evoluzione della normativa in materia di contenimento delle spese di funzionamento delle regioni;
4. di dare atto che per le voci di spesa non interessate dal presente provvedimento di rimodulazione delle percentuali di risparmio si applicano le percentuali di riduzione delle spese come stabilite dalle leggi nazionali o regionali;
5. di notificare la presente deliberazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
6. di comunicare la presente deliberazione, a cura della direzione dell'Area Finanza e Controlli, al Servizio Personale ed Organizzazione ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per le registrazioni contabili di competenza;
7. di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURP).

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

RECUPERI DA GIUNTA REGIONALE

Numero Capitolo	Declaratoria Capitolo	ESERCIZIO 2009		% DI DECURTAZIONE DA APPLICARE (2)	STANZIAMENTO 2014 (3)	IMPEGNI AL 30/06/2014 (4)	ULTERIORE IMPEGNABILITA' (5) = (3) - (4)	IMPEGNABILITA' TEORICA EXTRA-CONTABILE TARATA SUL 2009 (6) = (1) * (2)	PREVISIONE IMPEGNI AL 31.12.2014 (7) = (4) + (5)	RESIDUO DISPONIBILE (8) = (6) - (7)	Commenti
		STANZIATO ED IMPEGNATO E.F. 2009 (1)									
3350	CCNL - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE	168.635,10		50,00%	84.317,55	3.078,00	81.239,55	84.317,55	50.000,00	34.317,55	
3360	CCNL - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE APPARTENENTE ALLE CAT. A, B, C, D.	1.469.549,35		50,00%	802.562,67	90.029,00	712.533,67	734.774,68	600.000,00	134.774,68	
TOTALI		1.638.184,45		50,00%	886.880,22	93.107,00	793.773,22	819.092,23	650.000,00	169.092,23	

TOTALE DISPONIBILITA' DA VEICOLARE AL CONSIGLIO REGIONALE DA CAPITOLI DELLA GIUNTA

169.092,23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1427

Patto di stabilità interno per l'anno 2014. Provvedimenti. Integrazione della D.G.R. n. 186/2014

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 186 avente ad oggetto "Patto di stabilità interno per l'anno 2014. Provvedimenti." sono stati emanati indirizzi alle strutture regionali finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2014 ed al perseguimento del rispetto del patto di stabilità interno per lo stesso anno.

Al punto 2, prima alinea, del dispositivo della predetta deliberazione n. 186/2014 veniva disposta, per quanto attiene le spese obbligatorie, di funzionamento e per contratti di servizio di cui all'allegato "A" a detta deliberazione, l'autorizzazione, in termini di competenza eurocompatibile, ad impegnare e pagare spese entro il limite del 50% degli importi ivi indicati rimandando a successiva deliberazione per la parte residua.

Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività e funzioni connesse alle predette spese obbligatorie, di funzionamento e per contratti di servizio si rende necessario, nelle more dell'adozione di un prossimo provvedimento generale della Giunta regionale in materia, disporre in ordine ad un ulteriore riparto delle residue disponibilità di spesa.

Nel contempo si rende altresì necessario integrare il predetto allegato "A" alla deliberazione n. 186/2014 con il capitolo 621037, upb 09.03.01, denominato "Trasferimenti a regione Basilicata per spese di funzionamento autorità di bacino interregionale della Basilicata. Accordo di programma articolo 7" per un importo pari ad € 200.000,00.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto di indirizzo alle strutture regionali in ordine alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2014.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46 la presente deliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2014 ed al perseguimento del rispetto del patto di stabilità interno per lo stesso anno.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. di disporre che, per quanto attiene le spese obbligatorie, di funzionamento e per contratti di servizio di cui all'allegato "A" alla deliberazione di Giunta regionale n. 186/2014, le stesse potranno essere sostenute in aggiunta al 50% assentito con la predetta deliberazione n. 186/2014, per un ulteriore importo pari al 30% degli importi indicati nel predetto allegato.
3. Di integrare l'allegato "A" alla deliberazione di Giunta regionale n. 186/2014 con il capitolo 621037, upb 09.03.01, denominato "Trasferimenti a regione Basilicata per spese di funzionamento autorità di bacino interregionale della Basilicata. Accordo di programma articolo 7" per un importo pari ad € 200.000,00;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia;
5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1436

D.G.R. n. 14 del 23/1/2014 avente ad oggetto: "Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2014/2015". Parziale integrazione.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Con propria deliberazione n.14 del 23 gennaio 2014 la Giunta regionale, ai sensi dell'art.138 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ha provveduto all'adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015.

Con successiva D.G.R. n.146 del 13 febbraio 2014 e n.477 del 18 marzo 2014 si è reso necessario, anche alla luce di argomentate comunicazioni pervenute dai soggetti istituzionali competenti e di segnalazioni dell'Ufficio Scolastico regionale, procedere, in via del tutto eccezionale, ad alcune parziali modifiche ed alla correzione di meri errori materiali riscontrati nell'allegato B) della D.G.R. n.14/2014.

Con nota del 28 giugno 2014 il Presidente della Provincia di Barletta-Andria -Trani ha segnalato la necessità di autorizzare l'attivazione per l'anno scolastico 2014-2015, presso l'IISS Nervi Fermi di Barletta, delle articolazioni "Biotecnologie Ambientali" e Biotecnologie Sanitarie", dell'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologia", indispensabili a garantire la continuità del predetto indirizzo agli studenti che

hanno concluso quest'anno il biennio, ponendo riparo alla omessa richiesta nei termini da parte dell'Istituzione scolastica interessata.

TANTO PREMESSO

Acquisito il parere dell'Ufficio Scolastico regionale,

Si propone, con il presente provvedimento, di apportare alla D.G.R. n.14 del 23/1/2014 la seguente integrazione:

con riferimento all'allegato B):

- **Barletta/Spinazzola "II.SS. Nervi Fermi"**, pag.61 rigo 10: Si autorizza l'attivazione delle articolazioni "Biotecnologie Ambientali" e Biotecnologie Sanitarie", nell'ambito dell'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie".

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'integrazione esplicitata in premessa, riferita all'allegato B) della D.G.R. n.14 del 23 gennaio 2014, avente ad oggetto: "Piano Regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2014/2015", relativa all' IISS "Nervi Fermi" di Barletta, che qui si intende integralmente riportata;
- di inviare, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, il presente provvedimento al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per l'adozione dei provvedimenti necessari per darne attuazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1437

DGR 1023/2013 - Piano di interventi di adeguamento antisismico ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'OPCM n. 3879/2010 "Modalità attivazione Fondo interventi straordinari Presidenza Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi art. 32 bis L.326/2003, incrementato con L. 244/2007". Annualità 2010. Modifica parziale.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, Prof. Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema Istruzione, confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.05.2010, n.3879, ha disciplinato le modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, istituiti ai sensi dell'art. 32 bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003 n.326, al fine di conseguire l'adeguamento struttu-

rale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti,ove necessario, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 276 della Legge 24 dicembre 2007, n.244, ripartendo, al predetto fine, tra le regioni e province autonome la somma di € 20.000.000 relativa all'anno 2010, sulla base dei criteri già fissati nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.12.2008, n. 3728.

Per effetto delle predetta ripartizione alla Puglia è stato assegnato, per l'annualità 2010, un finanziamento pari ad € 1.102.461,29, successivamente rideterminato in € 1.050.000,00, ai sensi del D.P.M. 2 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2011, n.90.

Ai fini dell'utilizzo della quota di finanziamento di competenza, ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2 comma 3) della citata OPCM, predispone e trasmette al Dipartimento della Protezione Civile, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un piano di interventi di adeguamento o nuova costruzione di edifici scolastici, rientranti nelle tipologie previste dall'art.1 com. 4.

Con DGR n.1023 del 04/06/2013, la Regione, ha approvato la rimodulazione del Piano di interventi di adeguamento antisismico ai sensi dell'art.2 comma 3 dell'OPCM n. 3879/2010 "Modalità attivazione Fondo interventi straordinari Presidenza Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi art. 32 bis L.326/2003, incrementato con L.244/2007" in favore dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, per lavori da eseguirsi presso l'I.T.C. "Giannone" - sede centrale - di Foggia, per un importo pari a € 750.000,00.

Nell'allegato A) della predetta deliberazione il volume individuato su cui intervenire era pari a 10.206 mc.

L'Amministrazione provinciale di Foggia con nota prot n. 32551 del 15/05/2014, evidenziando l'insufficienza del predetto finanziamento per l'intervento precedentemente proposto, relativo a tutto il complesso scolastico, ha rappresentato che lo stesso è costituito da un corpo di fabbrica centrale formato da tre strutture indipendenti (giuntate tra loro), per cui si potrebbe procedere ad una rimodulazione dell'intervento proposto, intervenendo solo sul corpo centrale, per una nuova volumetria pari a 6000 mc., che consentirebbe di raggiungere,

comunque, l'adeguamento sismico del nuovo volume dichiarato.

Sulla presente proposta è stato acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett.d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione e dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la rimodulazione parziale del Piano di intervento di adeguamento antisismico, Annualità

2010, già approvato con DGR 1023 del 04/06/2013, precisando che l'intervento riguarderà solo il corpo centrale dell'ITC "Giannone" con una volumetria di mc 6000 come indicato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

- di precisare che il finanziamento, indicato nell'allegato A, è assegnato quale contributo parziale del costo complessivo dell'intervento proposto, nell'ambito della quota massima teoricamente finanziabile, secondo i criteri fissati dall'OPCM richiamata, fermo restando che l'ammontare residuo necessario per il completamento dello stesso resta a carico dell'ente beneficiario e che dovranno essere, in ogni caso, assicurati interventi strutturali funzionali;
- di riservarsi di procedere ad eventuali rimodulazioni del presente Piano, concordate con il Dipartimento della Protezione Civile, che dovessero rendersi necessarie, anche a seguito di un più approfondito esame tecnico delle relazioni e proposte progettuali prodotte dall'ente beneficiario;
- di trasmettere copia del presente Piano al Dipartimento della Protezione Civile, a cura del Servizio Scuola, Università e ricerca;
- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A

<i>Celle da NON modificare</i>	<i>Celle da inserire</i>								
Comune	FOGGIA	Richiesto	OK	0					
Provincia	FOGGIA	Richiesto	OK	0					
Denominazione scuola	I.T.C. "P. Giannone"	Richiesto	OK	0					
Indirizzo scuola	Via L. Sbrano, 15	Richiesto	OK	0					
Anno di prima costruzione o adeguamento sismico	1974	Richiesto	OK	0	Costruiti o adeguati ai sensi di norme emanate dopo il 1984				
Classificazione 1984	2	NON richiesto	OK	0	1 per S=12, 2 per S=9, 3 per S=6				
Classificazione attuale	2	NON richiesto	OK	0	zona 1, 2 o 3 a meno che la Regione o la Provincia non sia tutta in zona 4				
Volume esistente	6.000	Richiesto	OK	0					
Esiste verifica in accordo 3274 DM05, DM08	S	Richiesto	OK	0					
Indice di rischio	0,236	Richiesto	OK	0					
Tipo di intervento (Adeguamento, Nuova Costruzione)	A	Richiesto	OK	0					
Volume di nuova costruzione	0	NON Richiesto	OK	0					
Volume finanziabile	6000	NON Modificare cella	OK	0					
Costo convenzionale a mc	€ 250,00	NON Modificare cella	OK	0					
Costo convenzionale totale	€ 1.500.000,00	NON Modificare cella	OK	0					
Finanziamento richiesto	€ 750.000,00	Richiesto	OK	0					
Percentuale di finanziamento richiesto (%)	50,00%	NON Modificare cella	OK	0					
Ente Beneficiario	Provincia di Foggia	Richiesto	OK	0					
Ente Attuatore	Provincia di Foggia	Richiesto	OK	0					
Documentazione di supporto in assenza verifica		NON Richiesto	OK	0					
Documentazione di supporto per nuova costruzione		NON Richiesto	OK	0					
Esclusione dal piano straordinario	S	Richiesto	OK	0					
Destinazione mista	N	Richiesto	OK	0					
Cofinanziamento della porzione mista		NON richiesto	OK	0					
Parere favorevoleUSR	N	Richiesto	OK	0					
Percentuale di finanziamento massima (%)	50,00%	NON Modificare cella	OK	0					
Completezza del presente intervento	Esiste	NON Modificare cella		0					
Completezza dei dati inseriti	Completo			Amm totale	0				
Rispetto all'epoca di costruzione	Ammissibile a finanziamento			Amm	0				
Rispetto al piano straordinario	Ammissibile a finanziamento			Amm	0				
Rispetto al finanziamento richiesto	Ammissibile a finanziamento			Amm	0				
Rispetto al parere USR	Ammissibile a finanziamento			Amm	0				
Costruiti o adeguati ai sensi di norme emanate dopo il 1984	1 per S=12, 2 per S=9, 3 per S=6								
	zona 1, 2 o 3 a meno che la Regione o la Provincia non sia tutta in zona 4								
F.to Il Dirigente									
arch. E. BUX									

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Scuola, Università e Ricerca
D.ssa Maria Rosaria Gemma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1438

Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza del Capo di Dipartimento Protezione Civile n. 52/2013-Annualità 2012. Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità - Lavori Pubblici - Difesa del suolo e Risorse Idriche Avv. Giovanni GIANNINI, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sismico e Geologico ed in particolare dalla P.O. "Attuazione delle politiche di riduzione e prevenzione rischio sismico" Geom. Biagio CIRACI e dal Dirigente dell'Ufficio Sismico e Geologico Ing. Canio SILEO, confermata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico Dott. Gianluca FORMISANO, riferisce quanto segue:

L'articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" stabilisce l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell'importo di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.

In attuazione del suddetto articolo e per l'annualità 2012 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2013) che disciplina, appunto per l'annualità 2012, i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l'accesso agli stessi.

Così come per l'annualità 2011, la suddetta Ordinanza, all'art. 2, comma 1, prevede il finanziamento di quattro azioni di riduzione del rischio sismico di seguito elencate:

- a) indagini di microzonazione sismica;
- b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso [...]. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi di Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 della stessa ordinanza;
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici privati.
- d) interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile.

Con Decreto del 15 aprile 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2013) "Ripartizione delle risorse di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52, emanata in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualità 2012" le risorse assegnate alla Regione Puglia sulla base dei criteri riportati nell'allegato 2 dell'OCDPC n. 52/2013, sono così determinate:

- 709.435,51 euro per le attività di cui alla lettera a);
- 7.537.752,32 euro per le attività di cui alle lettere b) + c).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2052 del 7 novembre 2013 sono state stabilite la ripartizione delle risorse assegnate e le prime indicazioni per l'utilizzo dei fondi relativi agli interventi strutturali degli edifici ed opere infrastrutturali strategici o rilevanti di proprietà pubblica.

In particolare per le attività di cui al punto c) le risorse sono state ripartite nel seguente modo:

- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.2 dell'Ordinanza 52/2013, per un importo complessivo di 1.550.000,00 euro;

Le linee guida relative all'assegnazione dei contributi per gli edifici privati di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) OCDPC 52/2013 posti complessivamente pari ad 1.550.000,00 euro sono specificati negli ALLEGATO "I", "II", "III", "IV" alla presente Deliberazione.

In particolare i Comuni compresi nell'Allegato 7 dell'Ordinanza 52/2013 provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un bando/avviso sull'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, con i contenuti previsti nella presente Deliberazione e suoi ALLEGATI, chiedendo ai cittadini che intendono farlo di compilare la richiesta di incentivo secondo il modello di domanda di cui all'ALLEGATO "II". Successivamente, i Comuni, effettuata l'istruttoria di ammissibilità della domanda, provvedono a far pervenire alla Regione Puglia la documentazione esclusivamente con le modalità previste nell'ALLEGATO "I" entro e non oltre le ore **12 del 15/10/2014**.

L'Ufficio Sismico e geologico procederà, quindi, ad attribuire alle domande i punteggi e a formulare la graduatoria di merito mediante i criteri di priorità stabiliti dall'Ordinanza 52/2013.

Successivamente avverrà il trasferimento delle risorse direttamente ai Comuni per l'erogazione ai beneficiari mediante la procedura indicata negli ALLEGATI al presente provvedimento.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SS. MM. II.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti a € 1.550.000,00, trovano copertura finanziaria sul cap. 1110060 "Fondo Economie vincolate" derivanti dalle risorse del cap. 511048.

Si autorizza il dirigente competente al prelievo, all'iscrizione e all'impegno entro il corrente esercizio previa apposita ripartizione delle somme necessarie giusto quanto previsto dalla DGR n. 186/2014 relativa al Patto di stabilità interno per l'anno 2014.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4°, lett. d) ed f) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità - Lavori Pubblici - Difesa del suolo e Risorse Idriche;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sismico e Geologico e dal Dirigente responsabile del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** le linee guida relative all'assegnazione dei contributi per gli edifici privati di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) OCDPC 52/2013 posti complessivamente pari ad 1.550.000,00 contenuti nei seguenti ALLEGATI alla presente Deliberazione:

- **allegato "I" linee guida per l'assegnazione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC 52 20/02/2013;**
- **allegato "II" modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'art. 14, comma 5, dell'OCDPC 52/2013;**
- **allegato "III" - dichiarazione rup comunale esito verifiche requisiti dichiarati nelle domande;**

- **allegato "IV" - dichiarazione "aiuti di stato" (de minimis).**
- **di demandare** al Dirigente dell'Ufficio Sismico e geologico l'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la definizione della graduatoria di merito e assegnazione dei contributi di cui all'oggetto;
- **di autorizzare** il Dirigente dell'Ufficio Sismico e geologico al prelievo, all'iscrizione e all'impegno entro il corrente esercizio previa apposita riparti-

zione delle somme necessarie giusto quanto previsto dalla DGR n. 186/2014 relativa al Patto di stabilità interno per l'anno 2014;

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L.R. 12.04.1994 n. 13, dandone urgente informativa sul sito internet istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO "I"

LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL' OCDPC 52 DEL 20/02/2013

A. CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il finanziamento previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 dell'OCDPC 52 del 20/02/2013 è destinato ai proprietari di edifici che realizzino interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione. Gli interventi succitati sono da eseguirsi su edifici isolati, oppure costituenti parti di aggregati più ampi, nei comuni della Regione Puglia indicati nell'Allegato 7 dell'Ordinanza 52/2013, in cui tutto o parte del territorio comunale ha un'accelerazione $a_g > 0,125g$.

A1. ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

I beneficiari dei contributi sono i proprietari dei seguenti edifici su cui si realizzino gli interventi definiti all'articolo 12 dell'OCDPC 52/2013.

Gli edifici, in accordo all'Allegato 6 della medesima Ordinanza, sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere:

- isolati, ossia separati da altri edifici, da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici, e considerati nella loro globalità da cielo a terra;
- aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l'interazione è bassa, è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'Unità Minima di Intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso. Si precisa che l'Unità Minima di Intervento, di massima, deve coincidere con la unità strutturale definita dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 e relativa Circolare applicativa che tiene conto della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi sia statici che dinamici; e comunque l'Unità Strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali.

Definita l'unità minima di intervento, isolata od in aggregato, candidata al finanziamento con la superficie lorda coperta complessiva ed i relativi occupanti, come meglio definiti nel seguito, l'intervento ipotizzato in fase di domanda e meglio definito in fase progettuale potrà riguardare una parte o tutta l'unità strutturale minima di intervento.

Nel caso di condomini formalmente costituiti, la domanda di accesso ai contributi deve essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata, un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 e all'Allegato 4 dell'OCDPC 52/2013 esclusivamente secondo il modello di cui all'ALLEGATO II alla presente deliberazione.

Possono richiedere il contributo di cui alla presente Ordinanza 52/2013 anche i privati che hanno presentato domanda relativa all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.

4007/2012 (Annualità 2011) a cui non è stato concesso in maniera definitiva il relativo contributo e/o siano stati esclusi dalla graduatoria di merito. Questi devono ripresentare la domanda secondo i dettami contenuti nella presente deliberazione e suoi allegati. Rimane stabilito che, in ogni caso, eventuali contributi concessi per lo stesso edificio con diverse Ordinanze non potranno essere cumulati e quindi l'accettazione di uno dei contributi comporterà l'automatica esclusione dall'altra graduatoria.

A2. DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2012

Le risorse disponibili nell'anno 2012, per la Regione Puglia, definite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/04/2013, sono suddivise fra i proprietari beneficiari, in ragione delle richieste presentate all'atto delle istanze, tenendo conto dei "criteri di valutazione ai fini della priorità delle domande" di cui al successivo punto A3.

Il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

- interventi di rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite massimo di 20.000 euro per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
- interventi di miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
- interventi di demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite massimo di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma di tutte le superfici calpestabili coperte a tutti i livelli di tutte le unità immobiliari e delle parti comuni, delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi dell'edificio o dell'unità strutturale minima di intervento come precedentemente definiti. Il contributo massimo concedibile ed il relativo punteggio sono commisurati sulla potenziale vulnerabilità dell'edificio o dell'unità strutturale minima di intervento (anno di costruzione, tipologia costruttiva, presenza di ordinanza di sgombero) e sul rischio conseguente alla salvaguardia della vita (numero di residenti e dimoranti, ubicazione dell'edificio su via di fuga), indipendentemente dal reale comportamento delle strutture sotto l'azione dei carichi statici e dinamici.

Per gli interventi di rafforzamento locale devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 9 e 11 e all'Allegato 5 dell'OCDPC 52/2013.

Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato (art. 14 comma 10 dell'Ordinanza 52/2013) utilmente collocato nella graduatoria finale di merito

non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.

Ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC 52/2013 i contributi di cui alla lettera c) non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 3907/2010 (1 dicembre 2010) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità. Gli stessi contributi di cui sopra sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 52/2013, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (per esempio sono esclusi gli immobili destinati a residenze stagionali, capannoni vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà).

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 e, quindi, art. 11 comma 1 dell'Ordinanza 52/2013 i contributi non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati e su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4bis dell'Ordinanza 52/2013 nel caso di attività produttive industriali o artigianali possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo deve essere corredata da idonea dichiarazione.

A3. CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA' DELLE DOMANDE

Nella formazione delle graduatorie, in base alle domande pervenute ai Comuni e trasmesse agli uffici regionali, la Regione segue i criteri previsti dall'Allegato 3 dell'OCDPC 52/2013, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio, prospicenza su vie di fuga.

A4. ALLEGATI ALLE ISTANZE

Oltre all'istanza che deve essere conforme al modello di cui **all'ALLEGATO II** al presente atto, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con copia di documento di riconoscimento. Come già sopra specificato, nel caso di attività produttive possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato"; a tal fine deve essere allegata alla domanda di contributo una dichiarazione redatta secondo lo schema di cui **all'ALLEGATO IV** alla presente deliberazione.

Per le comunione di proprietari l'istanza deve essere necessariamente accompagnata dalla copia conforme della scrittura privata o della procura con la quale i proprietari hanno designano all'unanimità il rappresentante della comunione.

In caso di interventi iniziati dopo la data del 01/12/2010 (data di pubblicazione dell'Ordinanza 3907/2010) l'istanza deve essere corredata dalla documentazione attestante l'inizio dei lavori.

A5. ORDINE DI PRIORITA' DELLE ISTANZE

Vengono adottati i criteri di priorità definiti nell'Ordinanza 52/2013.

Le domande saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale. In caso di parità di punteggio viene preordinata la domanda con l'entità di contributo inferiore.

Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse destinate.

B. MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ E TEMPISTICHE FINALI PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL'ORDINANZA N. 52 DEL 20/02/2013.

- B1. I Comuni compresi nell'Allegato 7 dell'Ordinanza 52/2013, dopo l'approvazione della presente deliberazione, provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un bando/avviso sull'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale dell'Ente, con i contenuti previsti nella presente deliberazione e suoi Allegati e nell'Ordinanza 52/2013, chiedendo ai cittadini, che intendono farlo, di compilare la richiesta di contributo esclusivamente secondo il modello di domanda di cui all'ALLEGATO II della presente deliberazione (che è conforme alla modulistica riportata nell'Allegato 4 dell'OCDPC 52/2013).
- B2. I partecipanti devono compilare la domanda seguendo il modello di cui **all'ALLEGATO II** e consegnarla attenendosi alle modalità contenute nell'Avviso-Bando del rispettivo Comune, all'Amministrazione comunale in duplice copia. Si specifica che nel caso di attività produttive e artigianali la domanda deve essere accompagnata da un apposita dichiarazione in riguardo al regime di "aiuti di stato" di cui **all'ALLEGATO IV**.
- B3. I Comuni, per il tramite del Responsabile del Procedimento del Bando, appositamente nominato e citato nell'Avviso-Bando, procederanno all'istruttoria di ammissibilità delle domande verificando, in particolare, che la richiesta:
- a. Sia stata compilata e sottoscritta secondo il modello di cui **all'ALLEGATO II** in maniera completa avendo dichiarato ed indicato tutto ciò che il modello stesso richiede;
 - b. Sia corredata dal documento di riconoscimento del richiedente;
 - c. Nel caso di attività produttive industriali o artigianali sia accompagnata dall'apposita dichiarazione riguardante il regime di "aiuti di stato" di cui al modello **dell'ALLEGATO IV**;
 - d. In caso di comunione di proprietari, sia corredata dalla copia conforme della scrittura privata o della procura;
 - e. In caso di interventi iniziati dopo la data del 01/12/2010, sia corredata dalla documentazione attestante l'inizio dei lavori.

- B4. Successivamente, i Comuni, effettuata l'istruttoria di ammissibilità delle domande, provvedono a dare comunicazione ai richiedenti le cui domande sono state giudicate inammissibili, secondo i criteri sopra evidenziati, e ad inviare alla Regione Puglia l'elenco delle richieste ritenute ammissibili accompagnato da una delle copie delle domande entro e non oltre **le ore 12 del 15/10/2014** al seguente indirizzo:
REGIONE PUGLIA – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche – SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO – Ufficio Sismico e Geologico - Viale delle Magnolie 6/8 Zona Industriale – 70026 MODUGNO (BA) – Ex ENAIP.
Il termine sopra stabilito è perentorio, per cui, non verranno prese in considerazioni le domande che i Comuni faranno pervenire dopo il termine stabilito e la Regione si riterrà completamente estranea da ogni eventuale controversia dovesse insorgere con i cittadini partecipanti.
- B5. I comuni unitamente alle domande devono comunicare, se non lo hanno già fatto, all'Ufficio Sismico e Geologico regionale il nominativo del Responsabile del Procedimento Comunale del Bando (da ora in poi RUP comunale) per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 lett. c) dell'OCDPC 52/2013 con tutti i riferimenti (telefono, e-mail, fax, pec).
- B6. Ricevute le copie delle domande inviate dai Comuni, l'Ufficio Sismico e Geologico della Regione provvederà ad inserire le richieste nel software appositamente predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile in modo da attribuire i punteggi alle domande e formulare la graduatoria di merito delle richieste, mediante i criteri di priorità stabiliti dall'Ordinanza 52/2013. Tale graduatoria provvisoria sarà approvata con Delibera di Giunta Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.
Si stabilisce che l'eventuale domanda, inviata dal comune, che risulti incompleta per cui non sia possibile il caricamento nel software di gestione e, di conseguenza, attribuire il relativo punteggio verrà considerata inammissibile e, quindi, non inserita nella graduatoria di merito.

FASE I: verifica dei dati inseriti nelle domande relativamente alla graduatoria provvisoria

- B7. In seguito alla ricezione di apposita nota informativa circa l'approvazione della graduatoria provvisoria allegata alla Delibera di Giunta Regionale da parte del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico – Ufficio Sismico e Geologico di questa Regione, i Comuni, per il tramite dei rispettivi RUP comunali, rendono noto la graduatoria comunale a tutti i richiedenti.
- B8. I soggetti privati inseriti nelle suddette graduatorie comunali che ritengono che il punteggio attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati nell'Ordinanza 52/2013, sia errato potranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali motivata istanza di revisione. I RUP comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e averle considerate degne di accoglimento, le trasmettono alla Regione - Ufficio Sismico e Geologico. Le richieste di rettifica dovranno riportare per ciascuna istanza il codice richiesta, il punteggio provvisoriamente attribuito e le motivazioni della rettifica. Le richieste di rettifica

dovranno pervenire, esclusivamente da parte dei RUP comunali (eventuali istanze provenienti dai soggetti privati non saranno prese in considerazione) via PEC (all'indirizzo uffsismicoegeologico.regione@pec.rupar.puglia.it) **entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione ai Comuni della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Delibera di approvazione della graduatoria regionale provvisoria. Non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute in forma diversa oppure oltre il termine sopra indicato.**

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza sopra evidenziata, il Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico – Ufficio Sismico e Geologico provvederà con proprio atto all'approvazione della graduatoria regionale definitiva.

Si specifica che le richieste di revisione del punteggio possono essere accolte solo se esclusivamente dovuti ad errori, da parte degli Uffici regionali preposti, di caricamento dei dati dichiarati nelle domande nel software di gestione messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile oltre che da evidenti errori di calcolo del punteggio stesso (secondo quanto stabilito dall'OCDPC 52/2013), fermi restando tutti i dati dichiarati dai partecipanti in sede di domanda di contributo. Pertanto tutte le osservazioni che chiedono una modifica dei dati precedentemente dichiarati nella domanda di contributo non possono essere accolte.

FASE II: verifica dei requisiti dichiarati

- B9. A seguito alla ricezione di apposita nota informativa circa l'approvazione delle graduatorie definitive da parte del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico – Ufficio Sismico e Geologico della Regione, i Comuni, per il tramite dei RUP comunali, provvedono ad effettuare le comunicazioni a beneficiari ed esclusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.
- B10. I RUP comunali procedono alla verifica dei requisiti, appositamente dichiarati, dei soggetti collocati utilmente nella graduatoria generale definitiva per la concessione del contributo. In particolare i RUP, facendosi consegnare tutta la documentazione utile dai soggetti beneficiari, dovranno produrre, per ogni singola domanda utilmente collocata in graduatoria destinataria del contributo, apposita dichiarazione (secondo il modello - **ALLEGATO III**) con riferimento ai seguenti controlli:
- a. che alla data di pubblicazione dell'OCDPC 52/2013 (**28 febbraio 2013**) oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari erano destinati a **residenza stabile e continuativa di nuclei familiari**, oppure **all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva** (per esempio verificando tramite l'Agenzia del Territorio la destinazione catastale dell'immobile e/o facendosi consegnare dai beneficiari ogni altra documentazione ritenuta utile);
 - b. che il numero di occupanti dell'edificio candidato al contributo è pari a quello dichiarato. Per quanto concerne il concetto di "occupanti" (in analogia con quanto stabilito dal Dipartimento Protezione Civile per l'OPCM 4007/2012):

- I. nel caso di unità destinate ad uso abitativo, si deve fare riferimento al criterio della residenza o domicilio alla data di pubblicazione dell'OCDPC 52/2013 (**28 febbraio 2013**); per cui è necessario acquisire dal proprio Ufficio-Anagrafe il certificato di residenza alla data del 28 febbraio 2013 relativamente all'edificio candidato a contributo, oppure, in caso di soggetti non residenti, facendosi consegnare dai beneficiari il contratto di affitto e/o ogni altra documentazione ritenuta utile per dimostrare il domicilio;
 - II. nel caso di unità immobiliari non ad uso abitativo destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva, gli occupanti vanno individuati in relazione ai contratti di lavoro in essere nell'esercizio finanziario di riferimento (anche in questo caso la data di riferimento è il **28 febbraio 2013**); per cui bisogna acquisire dai beneficiari ogni utile certificazione attestante gli occupanti all'interno di edifici che svolgono attività regolare e continuativa nel tempo (contratto di lavoro o altro). In pratica per un'attività produttiva il numero di occupanti coincide con il numero di addetti che lavorano stabilmente, per esempio, dipendenti full-time e part-time. Dette certificazioni devono essere riferite alla data del 28 febbraio 2013 (data di pubblicazione dell'OCDPC 52/2013).
- c. che l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 o in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI). In questo caso il controllo va eseguito facendosi consegnare dai richiedenti una dichiarazione di responsabilità a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo sullo stato dell'edificio con allegata la documentazione fotografica. Il controllo va completato con il controllo dell'ubicazione del fabbricato rispetto al PAI.
 - d. che la tipologia costruttiva e l'epoca di costruzione dell'immobile sono quelli dichiarati. In questo caso la verifica è condotta facendosi consegnare, per esempio, da parte dei beneficiari una dichiarazione di responsabilità sulla tipologia costruttiva e sull'epoca di costruzione dell'edificio con allegata la documentazione utile da parte di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.
 - e. dell'effettiva esistenza dell'ordinanza di Sgombero Sindacale che ha contribuito ad incrementare il punteggio assegnato all'edificio (*solo se dichiarata dal beneficiario in sede di domanda*). Ai sensi dell'art. 14 comma 4 dell'OCDPC 52/2013, l'Ordinanza di Sgombero, che produce un incremento di punteggio pari al 30%, deve essere stata emessa in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche e non antecedenti un anno dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza 52/2013 (data di pubblicazione 28 febbraio 2013). Nel caso di ordinanza antecedente un anno non si applica nessun incremento al punteggio ammesso che l'edificio risponda a

tutte le condizioni di cui all'OCDPC 52/2013 tra cui quella che non risulti abbandonato. La domanda su edifici soggetti a ordinanza di sgombero è ritenuta ammissibile solo se emanata in "regime ordinario", poiché se ciò non fosse l'edificio in esame dovrebbe rientrare tra quelli oggetto di interventi di emergenza, che gravano su fonti di finanziamento diverse da quelle individuate dalla OCDPC in argomento.

- f. che l'immobile oggetto d'intervento è prospiciente su una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico e che l'edificio rispetta quanto previsto nell'art. 4 dell'OCDPC 52/2013 (per la verifica di questo requisito va acquisita da parte dei beneficiari un elaborato planimetrico, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, con ubicazione dell'immobile rispetto alla via di fuga e relativa sezione longitudinale nella quale si dimostri graficamente il rispetto dell'art. 4 dell'OCDPC 52/2013) *(solo se dichiarata dal beneficiario in sede di domanda)*.

La prospicenza dell'edificio su via di fuga deve essere dedotta dal piano di protezione civile del Comune o della Provincia ed il piano deve definire ed individuare le vie di fuga. Nel caso il piano di protezione civile esiste ma non individua specificatamente le vie di fuga l'incremento di punteggio previsto non può essere accordato.

- g. di aver acquisito, nel caso di condomini costituiti formalmente, atto di nomina dell'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
- h. che l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso, alla data di pubblicazione della Ordinanza 3907/2010 (**1 dicembre 2010**), e che gli stessi non usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità gestiti dal comune o che il comune ne abbia conoscenza.
- i. che l'effettiva superficie lorda coperta complessiva dell'edificio sia quella dichiarata. Per questo requisito è necessario farsi consegnare da parte dei beneficiari:
- l. un elaborato tecnico, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, dal quale si evinca chiaramente l'individuazione dell'edificio per il quale si chiede il contributo (secondo la definizione dell'Allegato 6 dell'OCDPC 52/2013). Si ricorda che in base al suddetto allegato e a quanto già specificato sopra al punto A1) l'edificio, se è isolato o separato da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, è l'intero edificio (e non parte di esso) e quindi il richiedente - beneficiario è il proprietario dell'edificio (o l'amministratore in caso di condomini o il rappresentante in caso di comunione di proprietari). Nel caso di aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il

progettista definisce l'Unità Minima di Intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso; si precisa che l'Unità Minima di Intervento, di massima, deve coincidere con la unità strutturale definita dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa n. 617/2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che al punto C8A.3 . *AGGREGATI EDILIZI*, che stabiliscono come tale unità deve tenere conto della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi sia statici che dinamici e, comunque, dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse;

- II. un elaborato tecnico, grafico e tabellare, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, dal quale si evinca, analiticamente, la superficie lorda complessiva coperta dell'edificio (così come individuato al punto precedente) oggetto di intervento (superficie intesa come somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari, delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi, come da nota n. 11 del modello di richiesta di contributo - Allegato n. 4 all'OCDPC 52/2013 e nota n. 12 **dell'ALLEGATO II** al presente provvedimento - mentre l'edificio è definito nell'Allegato n. 6 - OCDPC 52), atto a dimostrare che tale superficie sia pari a quella dichiarata nella domanda di contributo.

In riguardo alle suddette verifiche che dovranno condurre i RUP comunali sui requisiti dichiarati dai beneficiari è opportuno precisare che dette verifiche non si possono limitare alla richiesta di una nuova dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti (per altro già dichiarati in fase di domanda), ma devono essere condotte con l'acquisizione diretta o, tramite gli interessati, di documentazione probante così come sopra specificato.

Si precisa, altresì, che, in base alla circolare del Dipartimento Protezione Civile prot. n. SIV/0017021 del 26/03/2014 che reca osservazioni ed indicazioni sulla gestione delle richieste di finanziamento per edifici privati di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) delle Ordinanze 3907 e seguenti, evidenzia delle anomalie riscontrate sui database delle domande delle diverse regioni ed invita le stesse a dei controlli di verifica di congruenza dei dati di cui alle richieste di contributo fornendo una Check list dei controlli per alcuni casi particolari, l'ufficio regionale competente nei casi sopracitati procederà a richiedere al Comune la documentazione probante relativamente ai controlli eseguiti.

- B11. I RUP comunali al termine delle verifiche di cui al punto precedente **trasmettono entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione** di pubblicazione della

graduatoria definitiva all'Ufficio Sismico e Geologico regionale l'attestazione di cui al precedente punto B10) compilando il modello di cui **all'ALLEGATO III** alla presente deliberazione, dando contestuale comunicazione ai soggetti beneficiari di presentare la documentazione allo stesso ufficio regionale nei tempi di cui al successivo punto B13). Si specifica che la dichiarazione (**ALLEGATO III**) dovrà riportare gli estremi della notifica (raccomandata, notifica etc.) inviata al beneficiario con gli estremi di avvenuta ricevuta (data di ricevimento).

- B12. Nel richiamare le responsabilità e le conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, si fa presente che, qualora i RUP comunali verificano il non rispetto dei requisiti previsti dall'OCDPC 52/2013 e dichiarati dai soggetti utilmente collocati in graduatoria o, eventualmente, opportunamente avvisati, i soggetti beneficiari non presentino nei tempi stabiliti dal Comune la documentazione richiesta dai RUP comunali in sede di verifica, ne devono dare immediata comunicazione alla Regione che provvederà alla cancellazione della domanda dalla graduatoria e al relativo scorrimento della stessa.

FASE III: presentazione del progetto per la concessione definitiva del contributo

- B13. I Soggetti beneficiari devono consegnare al Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico - Ufficio Sismico e Geologico – REGIONE PUGLIA (Via delle Magnolie EX ENAIP – 70026 MODUGNO (BA)):

- a. **entro 50** giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune di cui al punto B11) *per gli interventi di rafforzamento locale;*
- b. **entro 80** giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune di cui al punto B11) *per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione;*

il progetto esecutivo dell'intervento indicato nella domanda (gli elaborati progettuali presentati devono possedere i requisiti di completezza di cui all'art. 93 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) a firma di un professionista abilitato per la redazione di progetti di tipo strutturale ed iscritto all'Albo.

Il progetto dovrà tenere conto di quanto previsto dalla L.R. n. 27 del 26/05/2014.

Il progetto dovrà essere presentato sia in formato cartaceo (una copia che verrà inviata al Comune dopo l'istruttoria) che digitale (CD o altro supporto con tutti gli elaborati in formato PDF). Il progetto dovrà, necessariamente, contenere, inoltre:

- I. Un computo metrico dettagliato delle opere previste suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili (OPERE "A") e opere non finanziabili (OPERE "B") (Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 dell'OCDPC 52/2013 comma 1 il contributo concesso deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali). Tale elaborato deve essere corredato da una dichiarazione del progettista dell'intervento che i prezzi utilizzati non sono superiori a quelli contenuti nel prezzario regionale vigente (allegato 6

- OCDPC 52/2013). A questo proposito si specifica che il contributo regionale è quello massimo concedibile e riguarda esclusivamente le opere di tipo strutturale e quelle propedeutiche o necessarie a tali interventi, come ad esempio ponteggi, demolizioni, scavi ecc. strettamente necessari per eseguire le opere strutturali, per cui restano escluse tutte le lavorazioni di finitura tipo intonaci, pitturazioni, pavimenti, rivestimenti, impianti etc (l'IVA ed altri oneri sono esclusi). Si precisa, altresì, che nelle opere finanziabili possono rientrare anche le spese tecniche attinenti esclusivamente alle opere strutturali finanziabili (OPERE "A") con riferimento al Decreto Ministeriale – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.143 del 31/10/2013 (anche in questo caso l'IVA e altri oneri sono esclusi);
- II. per i fabbricati in cui viene richiesto il rafforzamento locale, dichiarazione di responsabilità del progettista dell'intervento (tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo) di verifica ed accertamento di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 dell'OCDPC 52/2013 e di rispetto di tutte le condizioni riportate nello stesso articolo (tale condizione può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'Allegato 5 dell'Ordinanza 52/2013);
- III. per i fabbricati sottoposti ad intervento di miglioramento sismico, dichiarazione di responsabilità del progettista dell'intervento (tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo) che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico supportata da opportune valutazioni di sicurezza (art. 9 comma 4 Ordinanza 52/2013). In riguardo a tale ultima dichiarazione è necessario presentare una valutazione della sicurezza dell'edificio prima dell'intervento (relazione, tabulato di calcolo e scheda di sintesi analoga a quella redatta dal Dipartimento Protezione Civile per gli edifici strategici) da cui si evinca l'indicatore di rischio e la sua variazione a seguito degli interventi proposti e progettati come riscontrabile dalla relazione di calcolo e relativi tabulati;
- IV. per i fabbricati sottoposti ad intervento di demolizione e ricostruzione, dichiarazione di responsabilità del progettista (tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo) che l'edificio ricostruito è conforme alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti ed è caratterizzato dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
- V. nota del beneficiario del contributo, con indicazione del Direttore dei Lavori dell'intervento che dovrà curare le successive comunicazioni alla Amministrazione Comunale sullo stato di esecuzione dei lavori (controfirmata per accettazione dal professionista incaricato);
- VI. un elaborato tecnico, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, dal quale si evinca chiaramente l'individuazione dell'edificio per il

quale si chiede il contributo (secondo la definizione dell'Allegato 6 dell'OCDPC 52/2013) – elaborato già consegnato al Comune in sede di verifica dei requisiti e richiamato nel presente documento al punto B10) sub i)-I. Dal suddetto elaborato deve evidenziarsi in modo chiaro il numero dei piani fuori terra dell'edificio o unità strutturale minima, essenziale per i fabbricati in cui viene richiesto il rafforzamento locale per il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 5 dell'Ordinanza 52/2013. Per il conteggio dei piani fuori terra si tenga conto di quanto specificato nel paragrafo seguente C);

VII. un elaborato tecnico, grafico e tabellare, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, dal quale si evinca, analiticamente, la superficie lorda complessiva coperta dell'edificio (così come individuato al punto precedente) oggetto di intervento – elaborato già consegnato al Comune in sede di verifica dei requisiti e richiamato nel presente documento al punto B10) sub i)-II;

B14. L'Ufficio regionale Sismico e Geologico, dopo le verifiche sul progetto presentato e a seguito di eventuali richieste di integrazioni e/o precisazioni, procederà all'asseverazione del progetto e alla concessione definitiva del contributo al soggetto beneficiario. Si precisa che la concessione del contributo non sostituisce in nessun modo l'acquisizione da parte del beneficiario del titolo abilitativo idoneo per l'intervento proposto né tutte le autorizzazioni e pareri previsti per legge, ma solo la coerenza del progetto rispetto ai requisiti previsti dall'OCDPC 52/2013. La concessione definitiva del contributo sarà comunicata direttamente al soggetto beneficiario e al RUP comunale. A quest'ultimo sarà inviata una copia del progetto asseverato per le successive verifiche.

B15. Si fa presente che i progetti esecutivi devono necessariamente pervenire all'Ufficio Protocollo del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico (REGIONE PUGLIA (Via delle Magnolie EX ENAIP – 70026 MODUGNO (BA)) nei termini di cui al suddetto punto B13) **PENA LA CANCELLAZIONE DELLA RICHIESTA DALLA GRADUATORIA ED IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO**. Non farà fede il timbro postale della data di spedizione degli elaborati progettuali (è ammessa la consegna a mano). La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Ufficio Sismico e Geologico, quindi, scaduti i termini previsti al punto B13) per la consegna degli elaborati progettuali, procederà, senza alcun sollecito, alla cancellazione della domanda dalla graduatoria disponendo il relativo scorrimento della stessa.

FASE IV: istruttoria amministrativa

B16. Il Soggetto beneficiario **entro 30 giorni** dalla data di concessione definitiva del contributo (di cui al punto B14) dovrà:

- a. presentare il progetto dell'intervento coerente con quello approvato al punto B14) al Comune/Sportello Unico di competenza per il rilascio del titolo abilitativo (permesso a costruire, DIA, SCIA, CIL etc) con applicazione delle procedure di vigilanza e di controllo previste dal DPR 380/2001 e dalle norme regionali conseguentemente emanate;
 - b. richiedere e/o trasmettere gli elaborati necessari per acquisire tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta prescritte dalle vigenti leggi ai fini della realizzazione dell'intervento (a solo titolo di esempio l'eventuale autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e l'eventuale autorizzazione e/o deposito di cui agli artt. 93 e/o 94 del DPR 380/2001 agli uffici provinciali di competenza etc.).
- B17. una volta ottenute tutte le prescritte autorizzazioni di Legge i lavori dovranno iniziare **entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune (da parte del RUP comunale) del rilascio del titolo abilitativo e devono essere completati entro 270 giorni (nel caso di rafforzamento locale), 360 giorni (nel caso di miglioramento sismico) o 450 giorni (nel caso di demolizione e ricostruzione)**. La comunicazione di rilascio del titolo abilitativo deve essere inviata da parte del RUP comunale anche all'Ufficio Sismico e Geologico regionale;
- B18. Il Soggetto beneficiario è obbligato a dare comunicazione al Comune e alla struttura regionale competente dell'effettivo inizio dei lavori di cui al punto precedente;
- B19. Nel caso non vengano rispettati i prescritti tempi e le obbligazioni di cui ai punti precedenti B16), B17) e B18) le richieste verranno cancellate dalla graduatoria e non si procederà all'erogazione del contributo, disponendo contemporaneamente lo scorrimento della graduatoria generale regionale.
- Il Comune, su richiesta motivata, può concedere proroghe ai limiti imposti per l'inizio dei lavori e per la loro fine per un periodo complessivo di 100 giorni. L'autorizzazione per il superamento dei termini è rilasciata dall'Ufficio Sismico e Geologico regionale acquisito il parere favorevole del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Si precisa, inoltre, che tutta la presente fase IV, comprese anche le eventuali proroghe concesse (dal momento di concessione definitiva del contributo fino all'inizio effettivo dei lavori) dovrà avere la durata massima di 180 giorni pena l'esclusione dei beneficiari, il non riconoscimento del contributo e successivo scorrimento della graduatoria da parte della Regione.**

FASE V: Erogazione contributo e monitoraggio interventi

- B20. La Regione per il tramite del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico – Ufficio Sismico e Geologico una volta acquisita la comunicazione del Comune del rilascio del titolo abilitativo per l'intervento richiesto (punto B17)) e la comunicazione di effettivo inizio dei lavori da parte del Soggetto beneficiario (punto B18)), procederà, compatibilmente con i vincoli del Patto di Stabilità Interno, a trasferire l'intero contributo al Comune.

- B21. Il Comune, per il tramite del RUP comunale, eroga ai beneficiari i contributi concessi, secondo le seguenti modalità (Allegato 6 all'OCDPC 52/2013) e specificatamente:
- a. una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto (opere "A" del computo metrico previsto al punto B13) sub I);
 - b. una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto (opere "A" del computo metrico previsto al punto B13) sub I);
 - c. la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedono il collaudo statico, la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.
 - d. coerentemente con quanto disposto dal punto 5 dell'Allegato 6 dell'OCDPC 52/2013, l'avanzamento dei lavori è documentato al Comune attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori comprensiva della documentazione fotografica degli interventi effettuati;
 - e. in caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell'Allegato 6 dell'OCDPC 52/2013;
 - f. ai sensi dell'art. 14 comma 8 dell'OCDPC 52/2013, il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni del contributo;
 - g. ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico del beneficiario. Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio regionale Sismico e Geologico. Per le variazioni sui tempi di fine lavori si rimanda a quanto stabilito ai punti precedenti B17) e B19).
- B22. Il RUP comunale è tenuto a monitorare i tempi di cui ai precedenti punti e segnalare all'Ufficio Sismico e Geologico della Regione i nominativi dei soggetti beneficiari inadempienti in modo che la Regione possa procedere alla revoca del contributo e, conseguentemente, allo scorrimento della graduatoria. In quest'ultimo caso il Comune è tenuto a restituire le somme già erogate dalla Regione. Il Comune è altresì tenuto a restituire alla Regione le somme non utilizzate a seguito di economie di spesa.
- B23. Il Comune con cadenza trimestrale e fino alla conclusione dei lavori deve trasmettere alla Regione, via e-mail all'indirizzo PEC **uffisismicoegeologico.regione@pec.rupar.puglia.it** una tabella in formato editabile riportante il monitoraggio degli interventi (per ciascun intervento riportare il Codice Richiesta) in corso e conclusi, specificando, tra l'altro, le somme erogate

rispetto a quelle impegnate e la data della relativa erogazione; a fine lavori una documentazione fotografica degli interventi realizzati e le valutazioni di sicurezza di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 dell'Ordinanza 52/2013, effettuata da professionista abilitato (nel caso di variazioni rispetto al progetto presentato).

C. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E CHIARIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI E CAUSE DI ESCLUSIONE.

Sulla scorta della esperienza maturata con il precedente bando di cui all'OPCM 4007/2012, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti tecnico-amministrativi con indicazione specifica delle cause di esclusione delle domande di contributo.

- C1. In generale sono escluse dalla concessione del contributo tutte quelle domande che, pur rientrate in posizione utile in graduatoria per la concessione del contributo, al momento della verifica da parte del RUP comunale o dell'asseverazione del progetto da parte della Regione, non rispettino tutti i requisiti dichiarati nella domanda previsti per accedere a contributo e tutti i parametri dichiarati che hanno determinato il calcolo del punteggio e, quindi, la posizione in graduatoria; a solo titolo di esempio, rimangono escluse le domande in cui la superficie lorda complessiva dell'edificio dichiarata non corrisponda a quella reale che si desume dagli elaborati progettuali ed esplicitata nell'elaborato riguardante il calcolo delle superfici (la tolleranza prevista in questo caso è posta pari a quella di cui al DPR 380/2001 art. 34 comma 2-ter) tenendo conto di quanto stabilito nel presente provvedimento; sono escluse le domande in cui, dopo le verifiche del RUP, il numero di occupanti (così come definiti ai punti precedenti) risulti minore di quello dichiarato nella domanda; verranno escluse le domande che, in caso di edificio con più proprietari, siano state presentate da uno solo dei proprietari dell'immobile considerando solo la superficie di sua proprietà e non la superficie lorda coperta complessiva dell'edificio o Unità Minima di Intervento.
- C2. Specifiche sul calcolo di superficie lorda coperta complessiva. Al fine di uniformare la metodologia di calcolo da parte dei privati della superficie lorda coperta complessiva di edificio di cui all'art. 12 dell'OCDPC 52/2013 e, di conseguenza, la modalità per il relativo controllo da parte dei Comuni, si forniscono delle utili indicazioni, comunque non esaustive, vista l'enorme casistica riscontrabile.
- a. la superficie, a cui si deve far riferimento per il calcolo del contributo, è quella risultante alla data di pubblicazione dell'OCDPC. n. 52/2013 (**28 febbraio 2013**), eventuali ampliamenti successivi o consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario;
 - b. la superficie deve fare riferimento all'intero edificio o unità strutturale minima di intervento (così come già precedentemente definiti) a prescindere dall'intervento strutturale ipotizzato che può riguardare, anche, solo parte di essi;

- c. per superficie lorda coperta complessiva si intende la somma delle superfici coperte calpestabili delle unità immobiliari, delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi e delle parti comuni dell'edificio (nota 11 dell'Allegato 4 all'Ordinanza 52/2013 e nota 12 **dell'ALLEGATO II** alla presente deliberazione). Sono compresi in tali fattispecie, p. es., le superfici dei balconi non aggettanti ma rientranti a filo del perimetro esterno dell'edificio, i vani scala, gli androni, gli atri, i portici, gli spazi tecnici praticabili contenenti impianti dell'edificio (come, ad esempio, centrali termiche, i vani motore degli ascensori e assimilabili); sono comprese le superfici dei piani interrati e seminterrati;
- d. in riguardo alla superficie dei muri perimetrali nel caso questi siano in comune con altri edifici o unità strutturali minime adiacenti si stabilisce che la superficie da tenere in conto sia pari alla metà;
- e. le soffitte ed i sottotetti sono computate nel calcolo della superficie lorda coperta complessiva solo se accessibili tramite una scala fissa (non botole o scale retrattili) ed abitabili (punto d) - Allegato 5 all'Ordinanza 52/2013). Quindi ai fini del calcolo della superficie lorda coperta si ritiene che si debba tenere conto del sottotetto abitabile così come desumibile dalla concessione edilizia o titolo equipollente. Nello specifico il calcolo è condotto computando la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50;
- f. non vanno computate nel calcolo, fra le altre: le superfici dei balconi/terrazzi aggettanti, i lastrici solari, le corti, i chiostri, i cortili, etc. e tutte le altre superfici attinenti l'edificio che non sono coperte;
- g. i garage, le cantine, i magazzini o assimilati e i sottotetti e soffitte (di cui al punto precedente d)) sia di piani fuori terra che interrati o seminterrati, che fanno parte dell'edificio o dell'Unità Strutturale Minima sono computati nel calcolo della superficie coperta complessiva; nel caso essi siano di pertinenza di unità immobiliari abitative o di unità destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive nel medesimo edificio le relative superfici sono assimilate e, quindi, sommate a quelle di pertinenza; nel caso non siano di pertinenza ad alcuna unità nell'edificio, oggetto di intervento, vengono considerate unicamente per il calcolo totale della superficie lorda coperta. In questo caso il totale delle superfici delle unità immobiliari di cui al punto 1) del modello di domanda (**ALLEGATO II**) sarà diverso dal dato relativo alla superficie lorda coperta indicata al punto 3) del modello di domanda;
- h. le superfici calpestabili di tutte le parti comuni dell'edificio o Unità Strutturale Minima (vani scala, rampe, pianerottoli, atri, androni, portici, vani tecnici etc.) sono ripartite tra le unità immobiliari presenti nell'edificio;
- i. in ogni caso il calcolo del contributo terrà esclusivamente conto della superficie totale lorda complessiva indicata nella domanda al punto 3) del modello **ALLEGATO II**. La stessa superficie sarà quella poi sottoposta a verifica secondo le indicazioni sopra riportate.

- C3. Nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, circa il conteggio del numero di piani fuori terra, a titolo orientativo (in analogia con quanto stabilito anche in altre Regioni), per i fini del presente programma regionale si ritiene idoneo applicare quanto di seguito esposto. Nel caso di edificio con piano seminterrato avente un solo lato libero il piano è da considerarsi "interrato" e quindi escluso dal novero complessivo dei piani fuori terra dell'edificio. Viceversa, generalmente si ritiene che in caso di due o più lati liberi il piano è da considerarsi "fuori terra". In ogni caso, vista l'articolazione delle casistiche riscontrabili (per esempio edificio su terreno in pendio), nei casi particolari sarà il progettista a dover dimostrare tecnicamente (con opportuna documentazione ed elaborati grafici e di calcolo, se occorrenti) la correttezza delle decisioni assunte ed ammissibili ai fini della concessione del contributo.
- C4. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione la superficie lorda coperta complessiva fa necessariamente riferimento al fabbricato esistente prima della demolizione e di conseguenza il contributo ed il punteggio calcolato si baseranno su questo parametro. Nel caso all'atto di presentazione del progetto da parte del soggetto privato la ricostruzione preveda una superficie lorda coperta complessiva inferiore a quella originaria, il contributo verrà rideterminato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito. Nel caso, invece, la superficie ricostruita sia maggiore di quella esistente il contributo, precedentemente calcolato, viene confermato.

**Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
e Rischio Sismico
(Dott. Gianluca FORMISANO)**

Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici lorde.

USO	Numero unità immobiliari	Numero occupanti ⁽⁸⁾	Superfici lorde (mq)
Abitativo	_ _ _	_ _ _	_ _ _
Esercente arte o professione	_ _ _	_ _ _	_ _ _
Produttivo	_ _ _	_ _ _	_ _ _
Totale		_ _ _	_ _ _

- 2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione⁹:

Tipologia Costruttiva

<input type="checkbox"/>	calcestruzzo armato	<input type="checkbox"/>	muratura o mista	<input type="checkbox"/>	acciaio
--------------------------	---------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	---------

Anno di realizzazione |_|_|_|_|

Epoca di realizzazione¹⁰

Prima del 1919	Tra il 1920 ed il 1945	Tra il 1946 ed il 1961	Tra il 1962 ed il 1971	Tra il 1972 ed il 1981	Tra il 1982 ed il 1984	Dopo il 1984 ¹¹
----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------

- 3) la superficie lorda coperta complessiva¹² di edificio soggetto ad interventi è di: |_|_|_|_|_|_| m²
- 4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza n. 3907/10¹³ o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;

⁸ Numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3, punto 2 dell'Ordinanza 52/2013). A questo scopo, si veda l'ALLEGATO "I" –DGR .../2014, in particolare, il punto B10).

⁹ Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto.

¹⁰ Da compilare solo se non è stata indicato l'anno di realizzazione.

¹¹ Si precisa che ai sensi dell'art. 11 comma 1) dell'Ordinanza 52/2013 i contributi non possono essere concessi per interventi su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata variata in senso sfavorevole successivamente al 1984.

¹² Per **superficie lorda complessiva coperta dell'edificio** si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. Per la contabilizzazione delle soffitte o dei sottotetti, vedere quanto previsto al punto d) dell'Allegato 5 dell'Ordinanza 52/2013. In ogni caso per il calcolo delle superfici, attenersi a quanto stabilito nell'ALLEGATO "I" – DGR .../2014 ed in particolare al paragrafo "C".

- 5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI);
- 6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380¹⁴;
- 7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva¹⁵;
- 8) l'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:
- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Era classificato sismico | <input type="checkbox"/> | Non era classificato sismico ¹⁶ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
- 9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del comune¹⁷
- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Si:
data piano _ _ _ _ _ _ _ _ | <input type="checkbox"/> | No o il piano non individua le
vie di fuga |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
- 10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche
- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | Si: data e protocollo ¹⁸
 _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ | <input type="checkbox"/> | No |
|--------------------------|---|--------------------------|----|
- 11) limitatamente alle attività produttive industriali o artigianali, di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato"¹⁹.

¹³ OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata in SO n. 262 alla GU n. 281 del 1 dicembre 2010.

¹⁴ Art. 51, DPR 380/01 (*Finanziamenti pubblici e sanatoria*): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

¹⁵ Alla data di pubblicazione dell'OCDPC n. 52/2013, ossia il **28 febbraio 2013** (GU n. 50 del 28.02.2013).

¹⁶ Il punto 4 dell'Allegato 3 dell'Ordinanza 52/2013 prevede che se l'edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20%. La sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell'allegato 7.

¹⁷ Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.

¹⁸ Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un contesto emergenziale), non ricadente nelle cause di esclusione di cui agli articoli 2,11,13 dell'Ordinanza 52/2013, occorre riportare gli estremi dell'atto.

¹⁹ Nel caso di edifici, o porzioni di essi, soggetti ad attività produttive, industriali o artigianali o assimilabili, ai sensi del comma 4bis dell'art. 2, occorre **allegare la copia cartacea della dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'ALLEGATO IV – DGR/2014 PENA L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.**

12) (indicare la parte che interessano e, se del caso, completare):

	che gli interventi per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono ancora iniziati alla data di presentazione della presente domanda;	
	che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono stati già eseguiti o erano in corso alla data di pubblicazione della O.P.C.M. n. 3907/10 ²⁰ e sono:	
	<input type="checkbox"/> conclusi in data: □□ □□ □□□□	<input type="checkbox"/> ancora in corso alla data di presentazione della presente domanda

- 13) relativamente alla tipologia di “rafforzamento locale”, che sono rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste dall’O.C.D.P.C. n. 52/13, con particolare riferimento agli artt. 9 e 11 e al relativo Allegato 5.
- 14) di aver preso visione, di rispettare ed accettare tutte le disposizioni contenute nel programma regionale di attuazione dell’OCDPC. n. 52/2013 di cui alla D.G.R. n./2014 e suoi ALLEGATI.

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione della presente domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere apposta allegando fotocopia non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

_____, ___/___/_____
 luogo data

Firma del richiedente

Il sottoscritto/a _____,

- acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza;

²⁰ Ossia, alla data del 1 dicembre 2010, in accordo all’ art. 2, comma 3 della OCDPC 52/2013. Nel caso di lavori iniziati dopo il 01.12.2010, allegare copia della documentazione attestante la data di inizio dei lavori PENA L’INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA. L’inizio dei lavori può essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori. La data di avvio dei lavori può essere quindi dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva ad Enti o Istituti che vigilano sulla sicurezza sui cantieri, quando la stessa è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

- allega:

- a) copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- b)
- c)

_____, ____/____/____
luogo *data*

Firma del richiedente

**Verificata l'ammissibilità ai sensi dell'ALLEGATO "I" DGR .../2014
Data, Timbro e Firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune**

**Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
e Rischio Sismico
(Dott. Gianluca FORMISANO)**

ALLEGATO "III"**DICHIARAZIONE – RUP COMUNALE ESITO VERIFICHE REQUISITI DICHIARATI NELLE DOMANDE**

Il sottoscritto _____ in qualità di Responsabile Unico del Procedimento relativo ai contributi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) OCDPC 52/2013 del COMUNE di _____

In riferimento alla domanda di contributo

CODICE RICHIESTA: _____

COGNOME _____ NOME _____

POSIZIONE IN GRADUATORIA DEFINITIVA n. _____

DICHIARA

Ai sensi dell'ALLEGATO "I" DGR/2014 - FASE II punto B10):

- che le verifiche dei requisiti dichiarati nella domanda di contributo sopra citata hanno avuto esito POSITIVO e, pertanto, con nota prot. n. _____ del _____ notificata al destinatario il _____ (allegata alla presente dichiarazione) di aver comunicato al soggetto beneficiario di presentare la documentazione all'Ufficio Sismico e Geologico Regionale nei tempi stabiliti al punto B13) del sopra citato ALLEGATO "I"- DGR/2014;
- che le verifiche dei requisiti dichiarati nella domanda di contributo sopra citata hanno avuto esito NEGATIVO per la seguente motivazione:

**Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
e Rischio Sismico
(Dott. Gianluca FORMISANO)**

Firma e Timbro

ALLEGATO "IV"
DICHIARAZIONE "AIUTI DI STATO" (DE MINIMIS)

Bando per contributi di prevenzione sismica riservato ad attività produttive, industriali o artigianali.

Dichiarazione resa ai sensi del comma 4bis dell'art. 2 dell'OCDPC n. 52/2013.

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

nome e cognome _____,

nato a _____ (____), il ____/____/____,

residente in _____ (____), Via/Piazza _____ n. _____,

codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante

dell'impresa _____

configurabile come¹

<input type="checkbox"/>	<i>Attività produttiva industriale</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Attività produttiva artigianale</i>

con sede legale in _____ (____), Via _____

n. _____, Partita IVA _____, Codice fiscale _____;

PEC _____; Telefono _____; Fax _____

Preso atto

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006², ha stabilito che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti,

¹ Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente quadratino.

² GUUE L 379/5 del 28.12.2006.

che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;

- gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;

- ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "*de minimis*" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;

- la regola "*de minimis*" di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:

- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per i quali esiste una disciplina ad hoc (reg. CE 875/2007);
- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (reg. CE 1535/2007);
- agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- agli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero;
- agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi³;
- agli aiuti a imprese in difficoltà;

- in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

per tutto quanto sopra esposto

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");

DICHIARA

- che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà⁴

³ Gli aiuti "*de minimis*" alle imprese attive nel settore del trasporto su strada, per spese diverse dall'acquisto dei veicoli, sono assoggettati alla soglia di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁴ Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

- (*barrare l'ipotesi che ricorre*)
- che l'impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- oppure*
- che l'impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- che l'entità del contributo concesso rientra nei limiti della vigente normativa in materia di "de minimis" e, inoltre, di aver ricevuto/beneficiario dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di *de minimis*, nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
TOTALE			

- che l'importo che si richiede nell'ambito del presente Bando è pari a € _____⁵

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'assegnazione/liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione della presente domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere apposta allegando fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

_____, ____/____/____
luogo data

Timbro dell'impresa e
 Firma del Legale rappresentante

**Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
 e Rischio Sismico
 (Dott. Gianluca FORMISANO)**

 Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art.38
 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

⁵ La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.

**Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
 e Rischio Sismico
 (Dott. Gianluca FORMISANO)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1439

Legge n. 144/99 - Finanziamenti delle attività connesse alla realizzazione dei "Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" - Variazione al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/2001 e dell'art. 12 della L.R. 46/2013.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione TPL, riferisce:

Premesso

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che lo stesso viene attuato attraverso programmi annuali;
- che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il "4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" da qui in avanti denominato "4° e 5° Programma" da finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l'anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
- che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni, e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo si ritiene opportuno organizzare le azioni del 4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall'altro;

- che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul "4° e 5° Programma" e sui criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il "4° Programma", anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'annualità 2008 ed il "5° Programma", limitatamente all'impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l'annualità 2009;
- che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma secondo le percentuali richiamate nella Tabella A (allegata al decreto), procedendo altresì all'assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4° Programma, di cui alla Tabella B (allegata al decreto);
- che con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 30/12/2008, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009 e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, è stato disposto l'impegno delle risorse pari a 53 milioni di euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato Decreto Ministeriale;
- che con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse relative all'esercizio finanziario 2009;
- che con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2010, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l'impegno delle risorse ministeriali relative al 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l'anno 2009, disponendo altresì la ripartizione regionale delle risorse secondo le percentuali richiamate nella citata Tabella A allegata al decreto, dalla quale si evince l'assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 1.914.262,35 a valere sulle risorse del 5° Programma.
- che con Delibera di Giunta n. 1922 del 02/10/2012 la Regione Puglia ha provveduto

all'approvazione dello schema di convenzione ministeriale afferente il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma di Attuazione del PNSS;

- che in data 19/11/2012 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma di Attuazione del PNSS, giusto decreto ministeriale n. 56 del 04/04/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 15/05/2013;
- che per l'utilizzo delle risorse della V annualità del PNSS l'Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità, coerentemente con i macro obiettivi di sicurezza stradale così come previsti dal PNSS, e in funzione della visione strategica regionale ampia e diversificata in materia di mobilità sicura e sostenibile, ha ritenuto di intervenire per la prima volta in maniera mirata a favore della tutela della sicurezza degli utenti "non motorizzati", vale a dire pedoni e ciclisti, mediante il cofinanziamento della redazione dei piani della mobilità ciclistica comunali e provinciali, ai sensi della normativa di settore vigente (L. 366/98, DM 557/99, L.R. n. 1/2013);
- che la proposta progettuale denominata "PIANO ... IN BICI", predisposta dai competenti uffici della Regione Puglia e trasmessa al MIT - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale con nota prot. 474 del 29/05/2012, ha ricevuto parere di compatibilità con nota prot. n. 3169 dell'11/06/2012;
- con successiva nota prot. n. 5042 dell'8 settembre 2012 il Ministero ha chiarito che, avendo il progetto "PIANO ... IN BICI" previsto il finanziamento di strumenti di rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale con somme a disposizione della Regione Puglia quale soggetto attuatore, per l'utilizzo della quota non assegnata per via competitiva agli enti locali, sarebbe stato necessario uno specifico accordo con ANCI e UPI;
- che in data 13/12/2013 è stato sottoscritto il verbale di accordo tra Regione Puglia, UPI e ANCI con il quale si è proceduto all'approvazione del Progetto "PIANO...IN BICI" riguardante il cofinanziamento della redazione dei piani delle reti ciclabili da parte degli Enti Locali pugliesi (ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 2013 sulla mobilità cicli-

stica) da finanziarsi con le risorse di cui al 5° Programma, secondo le seguenti modalità:

- € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura competitiva, a seguito di pubblicazione del bando a sportello del progetto "PIANO...IN BICI" (Piani di Reti Ciclabili);
- € 100.000,00 da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza Tecnica del Progetto "Piano...in Bici", assegnando la gestione finanziaria, contabile e amministrativa della succitata somma in capo all'Amministrazione Regionale, per le finalità di cui sopra;
- che lo stesso verbale di accordo con ANCI e UPI è stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 078/0038 del 9 gennaio 2014

Tutto ciò premesso

dovendo procedere all'avvio delle attività progettuali, compatibilmente alla tempistica ministeriale di impiego e rendicontazione del succitato cofinanziamento a valere sui fondi del 5° Programma di Attuazione del PNSS

Si rende necessario

ai sensi del 1° comma dell'art. 42 della Legge Regionale 28/01 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 12 L.R. 46/2013, apportare la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, così come sotto descritta:

Parte entrata in termini di competenza e cassa

Variazione in aumento

U.P.B. 4.3.16

CNI 4316110 "L. 144/99 Assegnazione di fondi statali in conto capitale per i Programmi di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - V Programma di Attuazione - **Progetto "PIANO...IN BICI"** **euro 1.914.262,35**

Parte spesa in termini di competenza e cassa

Variazione in aumento

U.P.B. 3.4.3

CNI 501053 "L. 144/99 - Trasferimento in conto capitale di fondi statali ai beneficiari degli interventi finanziati nell'ambito dei Programmi di Attuazione

del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale V Programma di Attuazione - **Progetto "PIANO...IN BICI"**
euro 1.814.262,35

U.P.B. 3.4.3.

CNI 551054 "Assistenza tecnica **Progetto "PIANO...IN BICI** - Interventi di strategia regionale - L.R. n. 1/2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"". **euro 100.00,00**

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Si introduce, per quanto riportato in narrativa, ai sensi del 1° comma dell'art. 42 della Legge Regionale 28/01 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 13 L.R. 20/2010, la succitata variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate come di seguito indicato:

Programma di Attuazione PNSS	Rif. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.M. n. 56 del	Cofinanziamento statale stanziato alla R.P.
V Programma Attuazione	04/04/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 15/05/2013	€ 1.914.262,35

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art.4, comma 4/lett. K.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per ogni quanto riportato in premessa:

- di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria e di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere alla variazione al bilancio di previsione 2014 così come di seguito formulata:

**Parte entrata in termini di competenza e cassa
Variazione in aumento**

U.P.B. 4.3.16

CNI 4316110 "L. 144/99 Assegnazione di fondi statali in conto capitale per i Programmi di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - V Programma di Attuazione - **Progetto "PIANO...IN BICI"** **euro 1.914.262,35**

**Parte spesa in termini di competenza e cassa
Variazione in aumento**

U.P.B. 3.4.3

CNI 501053 "L.144/99 - Trasferimento in conto capitale di fondi statali ai beneficiari degli interventi finanziati nell'ambito dei Programmi di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale V Programma di Attuazione - **Progetto "PIANO...IN BICI"** **euro 1.814.262,35**

U.P.B. 3.4.3

CNI 551054 "Assistenza tecnica **Progetto "PIANO...IN BICI** - Interventi di strategia regionale - L.R. n. 1/2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"". **euro 100.00,00**

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP

ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001;

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio
2014, n. 1440

Art. 8, l.r. 12/2005 "Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo"- Interventi 2014.

L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Intercultura, Reti e Cooperazione Territoriale Europa del Sud e Mediterraneo e confermata dal Dirigente del Servizio Mediterraneo, riferisce quanto segue.

L'art.8 della l.r. 12/2005 recante "Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", ha istituito nel bilancio autonomo regionale il capitolo 881010, sul quale imputare provvedimenti di spesa relativi ad 'iniziative di carattere promozionale finalizzate alla diffusione delle culture della pace e allo sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e di informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al sostegno di attività di tipo interculturale organizzate nel territorio regionale', attribuite alla competenza dell'Assessorato al Mediterraneo.

In coerenza con le previsioni normative introdotte dal precitato art. 8 ed in linea con gli obiettivi istituzionali perseguiti dall'Assessorato al Mediterraneo, il Servizio Mediterraneo promuove e sostiene annualmente nell'ambito delle su individuate tematiche, iniziative in concorso con gli attori che operano nel territorio regionale, quali istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, associazioni, ong, organismi pubblici ed enti locali.

L'intervento regionale può esplicarsi a titolarità regionale, cioè essere realizzato in maniera diretta, qualora esso sia deciso per il conseguimento di finalità istituzionali e comporti il coinvolgimento orga-

nizzativo delle strutture regionali, oppure può trovare realizzazione nella forma del contributo regionale a sostegno di iniziative proposte da soggetti terzi, disposto attraverso la modalità dell'avviso pubblico, rivolto a soggetti, pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti che intendano presentare proprie proposte.

Per la annualità 2014, sono previsti sia interventi a titolarità regionale, sia l'erogazione di contributi regionali a supporto di iniziative proposte da soggetti terzi, selezionate attraverso la procedura dell'avviso pubblico "a sportello".

In linea con gli obiettivi istituzionali generali perseguiti dall'Assessorato al Mediterraneo, ed in particolare dal Servizio Mediterraneo, in tema di interculturalità e di partenariato per la cooperazione, l'avviso pubblico ha come specifica finalità il rafforzamento della cultura del partenariato fra comunità e istituzioni, la valorizzazione di ogni possibile apporto proveniente dalla società civile e dalla comunità locale per costruire un sistema integrato di relazioni fra i cittadini, di cooperazione ed integrazione culturale, nel rispetto delle identità culturali e religiose delle diverse comunità che compongono la cittadinanza, attraverso il sostegno ad azioni di sensibilizzazione sui temi della pace, della tolleranza e del rispetto dei diritti umani.

Esso è rivolto ai soggetti pubblici e privati che operano stabilmente nel territorio pugliese e che organizzano iniziative di dialogo interculturale, attività in favore della pace e del riconoscimento dei diritti fondamentali di cittadinanza, al fine di accrescere su questi temi la consapevolezza sociale delle popolazioni, e in particolare delle giovani generazioni, contrastando ogni forma di intolleranza e di discriminazione.

Esso si prefigge, altresì, l'obiettivo di valorizzare l'apporto propositivo e partecipativo di tutti i potenziali attori presenti sul territorio regionale, favorendo l'instaurarsi di collaborazioni e sinergie.

Gli interventi relativi alla annualità 2014 fanno riferimento alle risorse stanziare nel bilancio autonomo regionale e.f. 2014 con l.r. 30.12.2013, n.46, e segnatamente alle somme iscritte nel cap.881010 - UPB 4.02.01, ammontanti ad € 100.000 (stanziamento di competenza): nell'ambito di tale importo, per gli interventi a titolarità regionale è prevista una spesa di € 9.000, mentre la somma di € 91.000 è destinata al finanziamento di progetti da selezio-

nare, con procedura di avviso pubblico a sportello, da indire con atto del dirigente del Servizio Mediterraneo. Poiché l'attuazione delle attività previste nella presente deliberazione terminerà non prima della fine del corrente anno, le relative rendicontazioni saranno presentate nel 2015. In conseguenza, si dà atto che la spesa riveniente dal presente atto, ai fini del patto di stabilità, maturerà nel 2015 e che nel corso del corrente esercizio finanziario sono stati assicurati al Servizio Mediterraneo gli spazi finanziari coerenti alla programmazione dell'anno 2013.

Per quanto concerne le iniziative a titolarità regionale, che prevedono una spesa complessiva di € 9.000, esse riguardano la corresponsione alle Associazioni di Democrazia Locale ADL di Mostar e ADL di Skutari della quota annuale a carico della Regione Puglia, che aderisce in veste di socio alla rete attivata dal Consiglio d'Europa e dal Congresso dei poteri locali e regionali, per promuovere iniziative di cooperazione decentrata nei Balcani e nel resto d'Europa.

Le quote, per un importo rispettivamente di € 5.000 (ADL Skutari - Albania) e di € 4.000 (ADL Mostar- Bosnia Erzegovina) sono riferite alla annualità 2013.

Per quanto concerne l'avviso pubblico a presentare proposte con procedura a "sportello", esso prevede la concessione di un contributo regionale a sostegno delle iniziative proposte.

Le proposte regolarmente pervenute, rispondenti ai requisiti previsti dall'avviso, sono finanziate secondo l'ordine di arrivo delle domande, fino alla concorrenza dell'importo complessivo messo a bando.

Lo schema di avviso a presentare proposte con procedura a "sportello", comprensivo della modulistica per la presentazione delle istanze, è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A").

L'avviso stabilisce tempi e modi di partecipazione, i requisiti generali di ammissibilità delle proposte, individuando la documentazione da presentare, le caratteristiche dei soggetti che hanno titolo a presentare proposte, l'ambito tematico cui le stesse devono riferirsi, la tipologia delle iniziative ammissibili, i criteri in base ai quali viene determinata la entità del contributo, che va da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 6.000, nonché le

modalità di rendicontazione ed i casi in cui è prevista la revoca del finanziamento.

Il contributo è autorizzato con atto del dirigente del Servizio Mediterraneo, a seguito dell'espletamento da parte dell'ufficio dell'attività istruttoria, volto ad accertare l'ammissibilità delle singole proposte e a determinare la misura del contributo.

Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo, le proposte di iniziativa devono pervenire all'ufficio a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico fino al 31 ottobre 2014, inoltre le attività relative alle stesse devono essere state necessariamente avviate nell'anno in corso, per concludersi di norma entro il 31 dicembre 2014: qualora regolarmente iniziate nel corso del 2014 esse non si siano ancora concluse entro la fine dell'anno, possono essere completate entro e non oltre la fine del mese di marzo dell'anno immediatamente successivo.

La rendicontazione di spesa relativa al contributo autorizzato dalla Regione, completa della prescritta documentazione probatoria, deve essere prodotta all'Ufficio competente entro il termine perentorio del 31 maggio 2015.

Con il presente provvedimento, si propone pertanto alla Giunta regionale:

- di approvare gli interventi relativi alla annualità 2014 di cui all'art.8, lr 12/2005 "Iniziativa per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", comprensivi delle iniziative a titolarità regionale e dello schema di avviso pubblico "a sportello", allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato "A"), in cui è inclusa la modulistica per la proposizione delle istanze;
- di dare mandato al dirigente del Servizio Mediterraneo di procedere con proprio atto alla indizione dell'avviso pubblico a presentare proposte con procedura "a sportello", il cui schema è allegato e parte integrante del presente atto (Allegato "A");
- di dare mandato al dirigente del Servizio Mediterraneo di procedere con proprio atto alla autorizzazione del contributo a sostegno delle singole proposte fino alla concorrenza dell'importo complessivo messo a bando, successivamente alla indizione dell'avviso ed all'espletamento da parte dell'ufficio dell'attività istruttoria, volta ad accertare l'ammissibilità delle proposte e a determi-

nare, sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso pubblico, la misura del contributo da concedere.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi lr 28/2001 e smi

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammontante ad **€ 100.000,00** (centomila) trova copertura finanziaria nei fondi stanziati dal bilancio autonomo regionale, sul cap. 881010 U.P.B. 4.02.01 E.F. 2014.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Mediterraneo si procederà, nel rispetto delle disposizioni contenute nella DGR n. 186/2014, ad effettuare l'impegno di spesa, di **€ 100.000,00** sul cap. 881010, entro il 31/12/2014, impegno che non è soggetto alla limitazione di competenza eurocompatibile in quanto trattasi di trasferimenti di parte corrente.

L'Assessore al Mediterraneo, relatore sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e k), della l.r. 7/1997 e s.m.i.;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo, Turismo e Cultura, prof.ssa Silvia Godelli;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Pace, Intercultura, Reti e Cooperazione Territoriale Europa del Sud e Mediterraneo e dal dirigente del Servizio Mediterraneo;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate,

- **di prendere atto** di quanto indicato in premessa;

- **di approvare** gli interventi relativi alla annualità 2014 di cui all'art.8, lr 12/2005 "Iniziativa per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", comprensivi delle iniziative a titolarità regionale e dello schema di avviso pubblico "a sportello", allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato "A"), in cui è inclusa la modulistica per la proposizione delle istanze;
- **di dare atto** che, nell'ambito delle risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi 2014, ammontanti complessivamente ad € 100.000, la quota destinata ai progetti selezionati secondo le procedure di avviso pubblico a sportello è quantificata in € 91.000 e quella destinata agli interventi da realizzarsi a titolarità regionale è quantificata in € 9.000;
- **di dare mandato** al dirigente del Servizio Mediterraneo di procedere con proprio atto alla indicazione dell'avviso pubblico a presentare proposte con procedura "a sportello", il cui schema è allegato e parte integrante del presente atto (Allegato "A");
- **di dare atto** che le proposte regolarmente pervenute a far tempo dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico fino al termine ultimo del 31 ottobre 2014, risultanti in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, sono finanziate, fino alla concorrenza dell'importo complessivo messo a bando, secondo l'ordine di arrivo delle domande, sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso, con un contributo la cui entità, per ciascuna proposta, va da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 6.000;
- **di dare mandato** al dirigente del Servizio Mediterraneo di procedere con proprio atto alla autorizzazione del contributo a sostegno delle singole proposte fino alla concorrenza dell'importo complessivo messo a bando, successivamente alla indicazione dell'avviso ed all'espletamento dell'attività istruttoria dell'ufficio, volta ad accertare l'ammissibilità delle proposte e a determinare sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso pubblico la misura del contributo da autorizzare;

- **di dare atto** che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l'impegno della spesa, per un ammontare complessivo di € 100.000, risultante dalla totalità degli interventi previsti dal presente atto, attingendo alle risorse allocate sul cap.881010 UPB 4.2.1. del bilancio autonomo regionale, e.f. 2014;
- **di dare atto** che con determinazioni dirigenziali si provvederà con successivi e separati atti, nei modi e nei termini indicati dall'avviso, alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto per la realizzazione degli interventi previsti dal presente provvedimento;
- **di dare atto che**, ai fini del patto di stabilità, la spesa riveniente dal presente provvedimento maturerà nel 2015;
- **di disporre la pubblicazione** del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nelle sezioni dedicate del sito www.regione.puglia.it, e nel sito www.europuglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato "A"

REGIONE PUGLIA

Art.8, l.r.12/2005 "Iniziativa per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo" - Interventi 2014

**INVITO
A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI**

PREMESSA

L'art.8 della l.r. 12/2005 recante "Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", ha istituito nel bilancio autonomo regionale il capitolo 881010, sul quale imputare provvedimenti di spesa relativi ad 'iniziative di carattere promozionale finalizzate alla diffusione delle culture della pace e allo sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e di informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al sostegno di attività di tipo interculturale organizzate nel territorio regionale', attribuite alla competenza dell'Assessorato al Mediterraneo.

Per la annualità 2014, gli interventi, approvati ai sensi dell'art.8,lr 12/2005 con deliberazione G.R. n. ...del ... (BURP n... del ...), includono oltre ad iniziative a titolarità regionale, la possibilità di sostenere con un contributo regionale iniziative proposte da soggetti terzi, pubblici e privati, selezionate attraverso la procedura dell'avviso pubblico "a sportello": secondo tale modalità, le proposte di iniziativa inoltrate a seguito dell'indizione dell'avviso pubblico, se regolarmente pervenute e risultate in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono finanziate, secondo l'ordine di arrivo delle stesse, in misura variabile sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso pubblico, fino alla concorrenza dell'importo complessivo messo a bando.

Per la annualità 2014 gli interventi fanno riferimento alle risorse stanziare nel bilancio autonomo regionale e.f. 2014 con l.r. 30.12.2013, n.46, e segnatamente alle somme iscritte nel cap.881010 – UPB 4.02.01, ammontanti ad € 100.000: nell'ambito di tale importo, al finanziamento di progetti da selezionare con procedura di avviso pubblico a sportello è destinata complessivamente la somma di € 91.000.

OBIETTIVI

Nell'ambito degli obiettivi istituzionali perseguiti dall'Assessorato al Mediterraneo, ed in particolare dal Servizio Mediterraneo, in tema di interculturalità e di partenariato per la cooperazione, il presente **avviso pubblico** ha come obiettivo specifico il rafforzamento della cultura del partenariato fra comunità e istituzioni, la valorizzazione di ogni possibile apporto proveniente dalla società civile e dalla comunità locale per costruire un sistema integrato di relazioni fra i cittadini, di cooperazione ed integrazione culturale, nel rispetto delle identità culturali e religiose delle diverse comunità che compongono la cittadinanza, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace, della tolleranza, del dialogo interculturale, del riconoscimento dei diritti fondamentali di cittadinanza e del rispetto dei diritti umani.

Esso si prefigge, altresì, l'obiettivo di accrescere su questi temi la consapevolezza sociale delle popolazioni, e in particolare delle giovani generazioni, e di contrastare ogni forma di intolleranza e di discriminazione.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE

1. Ambito tematico

Per essere ammissibili, le proposte di iniziativa devono essere in linea con gli obiettivi previsti dal presente avviso e riferirsi ad almeno uno dei seguenti ambiti tematici: promozione/sensibilizzazione sui temi della pace, dialogo interculturale, tolleranza religiosa, rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità, lotta alle discriminazioni, difesa della condizione delle minoranze e della dignità dei più deboli.

2. Soggetti proponenti

Sono ammissibili a contributo le proposte presentate da soggetti pubblici e privati che operano con continuità nel territorio pugliese, quali istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, associazioni, fondazioni, ong, onlus, cooperative, organismi pubblici ed enti locali.

I soggetti privati, non individuali ma regolarmente costituiti in forma associativa, devono avere sede operativa in Puglia da almeno un anno.

3. Tipologia delle iniziative

Sono ammissibili a contributo le iniziative aventi rilievo regionale, da realizzare sul territorio pugliese, rientranti in almeno una delle seguenti tipologie:

- mostre, rassegne, premi;
- convegni, seminari, workshop;
- eventi, manifestazioni culturali, iniziative solidali;
- spettacoli teatrali e musicali;
- pubblicazioni e progetti editoriali anche multimediali (a condizione che sia fornito gratuitamente all'Amministrazione regionale per finalità promozionali un numero di copie per un valore non inferiore al 50% del valore del contributo regionale assegnato).

4. Articolazione della proposta: relazione illustrativa

Per essere ammessa a contributo, la proposta di iniziativa deve essere corredata da una relazione illustrativa contenente:

- Breve descrizione dell'iniziativa e delle sue finalità, con esplicita individuazione della tipologia e dell'ambito tematico di riferimento;
- Descrizione del piano delle attività;
- Indicazione della localizzazione, durata e periodo di svolgimento dell'attività;
- Indicazione del partenariato attivato (se presente);
- Piano finanziario articolato per voci di spesa, in cash o kind, con individuazione delle quote a carico del soggetto proponente e di eventuali cofinanziatori pubblici o privati;
- Riferimenti a precedenti edizioni e/o all'eventuale carattere consolidato dell'iniziativa;
- Indicazione di eventuali finanziamenti richiesti per il medesimo progetto ad altri Servizi regionali o già erogati dagli stessi.

5. Documentazione

L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione (in allegato):

Per i soggetti pubblici:

- Copia conforme all'originale dell'atto amministrativo che supporta la proposta di iniziativa;
- Documentazione attestante eventuali accordi di partenariato e di cofinanziamento (protocolli di intesa, lettere di intenti, ...);
- Dati per l'accreditamento del finanziamento

Per i soggetti privati:

- Statuto e atto costitutivo;
- Documentazione attestante eventuali accordi di partenariato e di cofinanziamento (protocolli di intesa, lettere di intenti, ...);
- Dati dell'organismo proponente;
- Dati per l'accreditamento del finanziamento;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs. n. 196 del 30.06.2003.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La modalità di presentazione delle istanze di ammissione a contributo è "a sportello"; ne consegue che l'istruttoria avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze, secondo le modalità di seguito indicate.

Le istanze di partecipazione devono essere redatte, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente avviso, utilizzando e compilando, pena l'esclusione, la apposita modulistica annessa all'avviso medesimo che sarà resa disponibile sul sito internet regionale

Le istanze, complete della documentazione prescritta, debitamente firmate in originale, devono essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. all'indirizzo **Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo - Servizio Mediterraneo, Via Gobetti, 26 - 70125 Bari** oppure, in alternativa, devono essere inoltrate tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC ufficiopace.mediterraneo.regione@pec.rupar.puglia.it: la validità della trasmissione delle istanze mediante PEC è disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e smi - Codice

dell'Amministrazione digitale – e, in particolare dall'art.65, che disciplina le credenziali di accesso relative all'utenza di posta certificata.

Le istanze potranno essere inoltrate a partire dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURP - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia fino alle ore 14.00 del 31 ottobre 2014.

Nel caso di invio per posta, la data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dall'etichetta di affrancatura e di accettazione della raccomandata AR impressa dall'Ufficio postale accettante (se non sono presenti i secondi, verrà considerato come orario di invio il 59° secondo del minuto riportato sull'etichetta); sarà cura del richiedente verificare che l'Ufficio postale inserisca sull'etichetta oltre alla data anche l'ora di spedizione.

Nel caso di invio tramite PEC, la data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di spedizione della e mail certificata.

Ogni istanza inviata con posta raccomandata AR deve essere inserita in un unico plico recante all'esterno l'indicazione del soggetto proponente e la dicitura: **"Invito a presentare proposte progettuali - Art.8, l.r.12/2005 - Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo - Annualità 2014"**. Ciascun plico può contenere una sola istanza.

Nel caso di invio tramite PEC, l'oggetto della email dovrà essere **"Invito a presentare proposte progettuali - Art.8, l.r.12/2005 - Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo - Annualità 2014"** e tutta la documentazione dovrà essere in formato PDF.

Qualora la proposta progettuale coinvolga più soggetti, l'istanza deve essere presentata dal soggetto capofila in possesso dei requisiti prescritti.

Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

PERIODO DI AVVIO, SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività afferenti alle singole iniziative devono avere avvio nell'anno in corso, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. Le attività devono di norma concludersi entro il 31 dicembre 2014; qualora esse risultino iniziate e non concluse entro la fine dell'anno, possono essere completate entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2015.

ISTRUTTORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Ufficio Pace Intercultura del Servizio Mediterraneo cura l'istruttoria delle istanze pervenute, in ordine di arrivo.

Sulla base di quanto stabilito dal presente avviso, l'Ufficio provvede a verificare l'ammissibilità della proposta, accertando:

- A. la regolarità della trasmissione (rispetto alle modalità ed ai termini);
- B. il possesso dei requisiti di ammissibilità;
- C. la regolare e completa compilazione della modulistica al fine dell'acquisizione dei dati richiesti;

Provvede poi ad assegnare a ciascuna proposta il relativo punteggio, sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- Rilevanza del progetto, in riferimento agli obiettivi del presente avviso (max 6 punti);
- Carattere consolidato della iniziativa (max 2 punti);
- Rilevanza del partenariato (max 3 punti);
- Cofinanziamento e sponsorizzazioni (max 1 punto).

Al punteggio conseguito corrisponde la misura del contributo da assegnare a ciascuna proposta che va da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 6.000.

Non sono ammesse a contributo le proposte che risultano carenti di uno dei requisiti di cui ai precedenti punti A., B. e C., risultate cioè non ammissibili in fase istruttoria, e le proposte che hanno conseguito un punteggio inferiore a 4 punti.

Risultano pertanto ammesse a contributo, in ordine di arrivo e fino alla concorrenza dell'importo complessivo messo a bando, le proposte che hanno superato l'esame istruttorio, riportando un punteggio superiore a 4.

Il contributo regionale è autorizzato con atto del Dirigente del Servizio Mediterraneo.

In caso la medesima iniziativa abbia fruito di finanziamenti da parte di altri Servizi della Regione Puglia, il soggetto beneficiario deve rinunciare al contributo o esercitare la conseguente opzione.

PROCEDURE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A conclusione dell'attività, a seguito di richiesta del soggetto proponente e di presentazione della rendicontazione di spesa, il contributo è erogato a saldo, in un'unica soluzione, con atto dirigenziale di liquidazione, dopo la verifica finale della rendicontazione effettuata dall'ufficio.

La liquidazione del contributo assegnato è effettuata con accredito sul c/c bancario intestato al soggetto richiedente, dallo stesso indicato nella istanza.

RENDICONTAZIONE

La rendicontazione di spesa relativa al contributo assegnato dalla Regione, deve pervenire all'ufficio entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2015, pena la perdita del diritto al contributo assegnato.

La rendicontazione deve essere accompagnata da una relazione consuntiva sui risultati conseguiti dall'attività e da un prospetto riepilogativo di tutte le spese sostenute.

I giustificativi di spesa dovranno consistere in documenti contabili, redatti in lingua italiana, regolarmente quietanzati: fatture comprensive di IVA (ove risulti essere costo finale), ricevute di pagamento ed altri documenti idonei a dimostrare la realizzazione delle attività e delle relative spese sostenute.

La documentazione di spesa prodotta deve essere firmata in originale dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Nella richiesta di erogazione del contributo dovrà essere dichiarata la conformità agli originali dei documenti prodotti.

Non sono ammissibili:

- Spese per materiali inventariabili e/o per beni durevoli, per le quali è invece ammissibile il leasing o l'affitto;
- Spese di gestione ordinaria (personale di segreteria, riscaldamento, energia elettrica, telefono, ecc...),
- Spese a carico del proponente, come ad esempio fidejussioni, contrazione di mutui, spese ed oneri tecnico/notarili, tasse, registrazione contratti, bolli e oneri assicurativi, ecc.;

La rendicontazione presentata dal soggetto proponente è corredata da:

- dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che il soggetto proponente è/non è:

- soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del d.P.R. 600/1973, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del TUIR d.P.R. 917/1986;
- sottoposto ad obbligo di verifica DURC;
- in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione delle attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali ovvero non è in corso un procedimento di tale genere a suo carico;

E' condizione essenziale per l'erogazione del contributo:

- il rispetto da parte del soggetto proponente, in caso di ricorso a lavoro dipendente, della clausola sociale prevista dall'art.1 della l.r.28/2006, siccome disciplinato dall'art.2 del regolamento regionale n.31/2009 recante "L.r. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n.191 del 30.11.2009);

- il rispetto da parte del soggetto proponente degli adempimenti rivenienti dall'art.22 della l.r.15/2008 in tema di trasparenza, ai fini della comunicazione delle consulenze e degli incarichi professionali eventualmente affidati nell'ambito della realizzazione del progetto (se del caso);
- il rispetto da parte del soggetto proponente degli adempimenti rivenienti dalla normativa statale antimafia, dagli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 e al D.Lgs.n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni.
- il rispetto da parte del soggetto proponente delle norme riguardanti la regolarità contributiva e assicurativa, risultante dal DURC;

REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Il contributo autorizzato può essere revocato con atto dirigenziale nei seguenti casi:

- mancato svolgimento dell'attività ovvero difforme realizzazione della stessa rispetto alla proposta presentata;
- rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
- mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta nel paragrafo "RENDICONTAZIONE".

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale verrà in possesso nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO L. 241/1990

L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo alla data di ricezione della istanza.

L'unità organizzativa a cui è attribuita la responsabilità del procedimento e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi è:

**Ufficio Pace, Intercultura, Reti, Cooperazione territoriale Europa del Sud e Mediterraneo
Servizio Mediterraneo - Assessorato al Mediterraneo - Regione Puglia
via Gobetti, 26 - 70125 Bari**

Il referente per le procedure di cui al presente avviso è la Sig.ra Fara Catacchio.

Le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste al seguente indirizzo:

e.m. : f.catacchio@regione.puglia.it

tel. 0805406560

Il presente avviso è :

- pubblicato nel BURP
- visionabile sui siti web della Regione Puglia www.regione.puglia.it e www.europuglia.it
- scaricabile al seguente indirizzo internet: <http://www.....>

Allegato A - scheda A1**ELENCO DI CONTROLLO**

I documenti sotto elencati devono essere inclusi nel plico di candidatura, nell'ordine indicato.

Completare l'elenco contrassegnando le caselle corrispondenti e firmarlo.

- Elenco di controllo** – Scheda A1;
- Istanza di Finanziamento** – Scheda A2;
- Presentazione della candidatura** – Scheda A3;
- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente**

DATA	TIMBRO E FIRMA

Allegato A - scheda A2**ISTANZA DI FINANZIAMENTO**
(sottoscritta ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del DPR n.445 del 2000)**Regione Puglia**
Servizio Mediterraneo
Via Pietro Gobetti n. 26
70125 Bari

Il/La sottoscritto/a

nato/a a Prov. Il e residente in alla via Codice fiscale

In qualità di rappresentante legale del Soggetto proponente (*denominazione organismo e natura giuridica*)

con sede legale in Prov. Cap via nr.

Tel. Cell. E-mail

con sede operativa in

Prov. Cap via nr.

A far tempo da (data di attivazione delle sede operativa in Puglia)

PEC

Partita IVA

Codice Fiscale

in relazione all'Avviso pubblico "Art.8, l.r.12/2005 - Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo - Interventi 2014", indetto con AD n. del a firma del dirigente del Servizio Mediterraneo,

CHIEDE

la concessione del contributo regionale per la realizzazione dell'iniziativa denominata :

.....
.....

Allega copia conforme all'originale di:

(in caso di soggetti privati)

- Statuto
- Atto costitutivo
- Modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto

A tal fine

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76, DPR 445/2000

DICHIARA

- che le informazioni ed i dati forniti nel dossier di candidatura sono veritieri;
- che il soggetto proponente non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione delle attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero non è in corso un procedimento di tal genere a suo carico;
- che soggetto proponente non è stato oggetto di alcuna sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a organizzazione criminale o ad altra attività illecita;
- di acconsentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge;
- che ricorre/non ricorre l'applicazione della normativa antimafia ai sensi del d.lgs.490/1994;
- che l'organismo legalmente rappresentato è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblico "Art.8, l.r.12/2005 - Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo - Interventi 2014", indetto con AD n. del a firma del dirigente del Servizio Mediterraneo;
- che non sono in corso contenziosi con gli enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive disposte dalla Autorità giudiziaria a carico del suddetto organismo;
- che lo stesso organismo (*barrare la casella che interessa*):
 - è soggetto IVA
 - non è soggetto IVA
- che lo stesso organismo (*barrare la casella che interessa*):
 - svolge attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi del DPR 600/1973, art. 28;
 - non svolge attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi del DPR 600/1973, art. 28;

- che, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC (art.16 bis - c.2, l. 28.01.2009, n.2), lo stesso organismo (*barrare la casella che interessa*):
- non è soggetto all'obbligo di verifica DURC, in quanto non ha avuto, né ha lavoratori impiegati nell'attività a qualsiasi titolo per i quali sussiste l'obbligo di legge di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi e, pertanto, non è titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL, ENPALS o altro;
 - è soggetto all'obbligo di verifica DURC, che il CCNL applicato è
posizione INPS n. posizione INAIL n.

DATA	TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato A- scheda A3

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Titolo dell'iniziativa

--

Costo totale dell'iniziativa

€

--

Eventuali partner attivati

brevi informazioni per ciascuno dei partner

Nome completo dell'organizzazione, indirizzo, status giuridico

1	
2	

Eventuale cofinanziamento del proponente e/o dei partner

soggetto proponente.....	€
partner	€
partner	€
.....	

Descrizione del progetto

Breve descrizione dell'iniziativa e delle sue finalità

--

Tipologia di attività

barrare solo una attività; in caso di iniziativa articolata, barrare la casella dell'attività ritenuta prevalente

<input type="checkbox"/> MOSTRE, RASSEGNE, PREMI <input type="checkbox"/> CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP <input type="checkbox"/> EVENTI, MANIFESTAZIONI CULTURALI, INIZIATIVE SOLIDALI <input type="checkbox"/> SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI <input type="checkbox"/> PUBBLICAZIONI E PROGETTI EDITORIALI ANCHE MULTIMEDIALI

Ambito tematico

--

Piano delle attività

--

Localizzazione, durata e periodo di svolgimento dell'attività (non oltre 31 marzo 2015)

--

Precedenti edizioni realizzate

--

Piano finanziario articolato per voci di spesa

in cash o kind, con individuazione delle quote a carico del soggetto proponente, di quelle coperte da eventuali cofinanziatori pubblici o privati e di quelle per cui si chiede il contributo regionale

	VOCE DI SPESA	IMPORTO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	TOTALE GENERALE	

Indicazione di eventuali finanziamenti richiesti per il medesimo progetto ad altri Servizi regionali o già erogati dagli stessi

--

Coordinate Bancarie per l'accreditamento del contributo (IBAN)

--

DATA	TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1441

Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013 "Grecia / Italia cbc" Approvazione e ammissione a finanziamento Progetto "JOY-WELCULT" - Presa d'atto VARIAZIONE DI BILANCIO.

L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce:

premessato che:

La riforma dei Fondi Strutturali Comunitari relativi al F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), al F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), e al Fondo di Coesione, e con l'istituzione di due nuovi strumenti finanziari: I.P.A (Strumento di Preadesione). - per il sostegno ai paesi di via di Adesione e/o preadesione all'Unione - ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) - per il sostegno al partenariato euro mediterraneo - ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell'unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Nelle distinte sezioni dell'Obiettivo Cooperazione: Transfrontaliera, Transnazionale, Interregionale, vi sono numerosi Programmi Operativi.

La Regione Puglia, nello specifico della Cooperazione Transnazionale, è territorio eleggibile al P.O. Programma "Mediterraneo Interno", finanziato dal FESR, al pari delle Regioni Italiane e delle zone costiere degli Stati Membri dell'Unione Europea: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Inghilterra.

Questa Giunta, con deliberazione n. 1017/2009, ha già provveduto a prendere atto della partecipazione della Regione Puglia agli Spazi di Cooperazione e ha dettato le indicazioni relative alla "Governance" complessiva dell'Obiettivo Cooperazione in Regione, affidando la responsabilità dell'implemen-

tazione delle attività di programmazione dei vari P.O. al Servizio Mediterraneo..

I programmi di Cooperazione, per gli Stati Membri, sono cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed hanno come priorità: Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e integrazione delle popolazioni transfrontaliere.

A seguito di tale decisione, lo Stato ha previsto che, contrariamente a quanto avveniva per l'Iniziativa INTERREG, tutti i programmi operativi dell'Obiettivo Cooperazione siano finanziati solo con Risorse Comunitarie (F.E.S.R. - I.P.A. - E.N.P.I.) e con Risorse Nazionali (F d R - L. 183/1987) eliminando la quota di cofinanziamento che veniva richiesta alle Regioni.

Tra i vari spazi di cooperazione istituiti con decisione della Commissione U.E., la Regione Puglia è interessata, tra gli altri, come unica Regione eleggibile al Programma Operativo Grecia/Italia per il quale il Servizio Mediterraneo è Autorità Nazionale per l'attuazione del programma in Italia.

Con precedente atto n. 1315 del 15/07/2008 en. 1871 del 13/10/2009 questa giunta ha già provveduto, rispettivamente, ad adottare il Programma Operativo che è stato definitivamente approvato dalla Commissione U.E. con decisione n. C (2008) 1132 del 28/03/2008 e ad approvare la Variazione di Bilancio necessaria per l'iscrizione dei capitoli sia in Entrata che in Spesa dedicati all'attività del Programma.

A seguito del Bando Pubblicato dall'Autorità di Gestione, il Comitato di Sorveglianza - nella sessione del 04 e 05 dicembre 2012 tenutasi in IOANNINA (Grecia) ha provveduto ad approvare la lista dei progetti ammissibili a finanziamento con le risorse di cui al P.O.;

L'Area Politiche per la Promozione del territorio, dei Saperi e dei Talenti della Regione Puglia, è partner del Progetto denominato "JOY-WELCULT il cui Lead Partner è la C.N.A./PUGLIA;

tale progetto è stato approvato e ammesso a finanziamento con contratto n. I3.11.03.

L'importo complessivo del Finanziamento concesso al progetto ammonta a € 1.005.100,00, di cui € 198.325,00 coprono le attività progettuali da porre in essere da parte dell'Assessorato al Medi-

terraneo - Area Politiche per la Promozione del territorio, dei Saperi e dei Talenti, come evincesi dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement sottoscritti tra Autorità di Gestione, Lead Partners e Projects Partners;

Per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale tale attività risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 75% dal F.E.S.R. e per il 25% dal F. d. R.;

Ai fini della trasparenza degli atti e della tracciabilità dei flussi finanziari dalla Commissione ai Beneficiari, è necessario disporre di appositi capitoli di Bilancio: In Entrata e in Spesa, nei quali allocare le risorse rimborsate dal Lead Partner (C.N.A. / PUGLIA) - per il Cofinanziamento a valere sul FESR (75%), e dalla Regione Puglia - Servizio Mediterraneo - a cui vengono trasferite le risorse del Cofinanziamento Nazionale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello stato - I.G.R.U.E., e le risorse atte a finanziare le attività progettuali.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "Grecia / Italia 2007/2013", del progetto "JOY-WELCULT" del quale la Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del territorio, dei Saperi e dei Talenti - è Partner Progettuale;
2. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "JOY-WELCULT" prevedono una spesa di € 198.325,00 finanziate interamente dai Fondi FESR (75%) e F d R (25%) assegnati al programma;
3. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto "JOY-WELCULT";
4. di autorizzare il Direttore dell' Area Politiche Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti - a procedere agli impegni di spesa, ed alle susseguenti liquidazioni, limitatamente ai capitoli istituiti con il presente atto e rubricati nella U.P.B. 04.02.01 assegnata - ai sensi della DGR 324/2012 al Servizio Mediterraneo e inerenti l'attuazione

del progetto JOY-WELCULT - approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al P.O. c.t.e. 2007/2013 Grecia / Italia cbc;

5. di prendere atto che per l'espletamento delle attività tecnico / scientifiche previste dal progetto, si può far ricorso, nel rispetto della normativa e dei vincoli di finanza pubblica, a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all'Amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili tra quelle interne all'Amministrazione regionale;

COPERTURA FINANZIARIA

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto, si provvederà con le risorse da iscrivere nel Bilancio Regionale 2014- Parte SPESA - ai capitoli di nuova iscrizione che trovano copertura con lo stanziamento da iscrivere nel Bilancio 2014 - Parte ENTRATA - al **c.n.i.**

VARIAZIONE DI BILANCIO

U.P.B. 02.01.30

Parte I^a ENTRATA - Bilancio Vincolato -

1. c.n.i n. 2130020 "Trasferimenti correnti da C.N.A./PUGLIA. - Lead Partner del progetto "JOY-WELCULT" - P.O. c.t.e. Grecia / Italia c.b.c 2007/2013 - per € 148.743,75 (75% del finanziamento Totale approvato) cod. SIOPE 2313
2. capitolo N.I. 2130021 "Trasferimenti correnti finanziati dal Fondo di Rotazione (Stato) relative all' attuazione del progetto "JOY-WELCULT" - P.O. "Grecia / Italia cbc 2007/2013", per € 49.581,25 (25% del finanziamento approvato ai partner italiani)

U.P.B. 04.02.01

Parte II^a SPESA - Bilancio Vincolato -

1. **capitolo N.I. 1083625** "spese dirette - **compensi staff** - finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (U.E.), relative all' attuazione del progetto "JOY-WELCULT" - P.O. "Grecia / Italia cbc 2007/2013", per € **14.625,00** - cod. D.lgs. 118/2011 missione 19 - programma 02 - U.1.01.01.01
2. **capitolo n.i. 1083626** "spese dirette - **compensi e oneri esperti esterni** - finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (U.E.), relative all' attuazione del progetto "JOY-WELCULT" - P.O.

“Grecia / Italia cbc 2007 / 2013 “, per € **79.650,00** - cod. cod. D.lgs. 118/2011 missione 19 - programma 02 - U.1.03.03.10

3. capitolo n.i. 1083627 “spese dirette - **viaggi e missioni** - finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (U.E.), relative all’ attuazione del progetto “JOY-WELCULT” - P.O. “Grecia / Italia cbc 2007/2013 “, per € **10.350,00** - cod. cod. D.lgs. 118/2011 missione 19 - programma 02 - U.1.03.03.02

4. capitolo n.i. 1083628 “spese dirette - **per acquisto beni di consumo** - finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (U.E.), relative all’ attuazione del progetto “JOY-WELCULT” - P.O. “Grecia / Italia cbc 2007 / 2013 “, per € **44.118,75** - cod. D.lgs. 118/2011 missione 19 - programma 02 - U.1.03.01.02

5. capitolo N.I. 1083629 “spese dirette - **compensi staff** - finanziate dal Fondo di rotazione (Stato), relative all’ attuazione del progetto “JOY-WELCULT” - P.O. “Grecia / Italia cbc 2007/2013 “, per € **4.875,00** - cod. D.lgs. 118/2011 missione 19 - programma 02 U.1.01.01.01

6. capitolo n.i. 1083630 “spese dirette - **compensi e oneri esperti esterni** - finanziate dal Fondo di rotazione (Stato), relative all’ attuazione del progetto “JOY-WELCULT” - P.O. “Grecia / Italia cbc 2007/2013 “, per € **26.550,00** - cod. D.lgs. 118/2011 missione 19 - programma 02. U.1.03.03.10

7. capitolo n.i. 1083631 “spese dirette - **viaggi e missioni** - finanziate dal Fondo di rotazione (Stato), relative all’ attuazione del progetto “JOY-WELCULT” - P.O. “Grecia / Italia cbc 2007 / 2013 “, per € **3.450,00** - cod. D.lgs. 118/2011 missione 19 - programma 02 U.1.03.03.02

8. capitolo n.i. 1083632 “spese dirette - **per acquisto beni di consumo** - finanziate dal Fondo di rotazione (Stato), relative all’ attuazione del progetto “JOY-WELCULT” - P.O. “Grecia / Italia cbc 2007 / 2013 “, per € **14.706,25** - cod. D.lgs. 118/2011 missione 19 - programma 02 U.1.03.01.02

L’Accertamento di entrata, i provvedimenti di Impegno, e le susseguenti liquidazioni saranno effettuati, come da dispositivo di cui alla delibera G.R. n. 837 del 02/05/2012, dal Dirigente dell’Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti

L’Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Mediterraneo e dal Direttore dell’Area per la Promozione del territorio, dei Saperi e dei talenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea “Grecia / Italia 2007/2013 “, del progetto “JOY-WELCULT “ del quale la Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del territorio, dei Saperi e dei Talenti - è Partner Progettuale;
3. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto “JOY-WELCULT “ prevedono una spesa di € 198.325,00 finanziate interamente dai Fondi FESR (75%) e F d R (25%) assegnati al programma;
4. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell’iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto “JOY-WELCULT”
5. di autorizzare il Direttore dell’ Area Politiche Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti a

procedere sia all'accertamento di entrata che agli impegni di spesa, ed alle susseguenti liquidazioni, limitatamente ai capitoli istituiti con il presente atto e rubricati nella U.P.B. 04.02.01 assegnata - ai sensi della DGR 324/2012 al Servizio Mediterraneo e inerenti l'attuazione del progetto JOY-WELCULT - approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al P.O. c.t.e. 2007/2013 Grecia / Italia cbc;

6. di prendere atto che per l'espletamento delle attività tecnico / scientifiche previste dal progetto, si può far ricorso, nel rispetto della normativa e dei vincoli di finanza pubblica, a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all'Amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili tra quelle interne all'Amministrazione regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1443

DGR n. 2447 del 17.12.2013. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative ad iniziative sociali, educative e culturali in favore degli immigrati. Integrazione risorse.

Assente l'Assessore alle Politiche giovanili e cittadinanza sociale, Sport per tutti, Protezione civile, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue l'ass. Godelli.

Premesso che:

con provvedimento n. 853 del 03/05/2013, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale per l'Immigrazione 2013/2015.

nel predetto Piano sono state delineate le "Linee d'intervento a favore dell'associazionismo", che prevedono, in linea con gli obiettivi di integrazione socio-economica, la realizzazione di interventi che riconoscano il protagonismo delle associazioni di immigrati nell'elaborazione diretta di progetti pilota e azioni volte alla promozione in Puglia della cultura dei paesi d'origine e al reciproco avvicinamento tra la popolazione di origine immigrata e quella pugliese.

con DGR n. 2447 del 17.12.2013 è stato approvato lo schema di avviso pubblico, allegato A al presente provvedimento, per la presentazione di proposte progettuali relative ad iniziative sociali, educative e culturali in favore degli immigrati.

Nella stessa DGR n. 2447 del 17.12.2013 si è precisato l'attuazione dell'avviso pubblico in oggetto, per un ammontare complessivo pari a € 500.000,00 trova copertura finanziaria nei fondi assegnati al Cap. 9401040 E. F. 2013 come stabilito con DGR 853/2013.

Con AD n. 234 del 19/12/2013, il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha adottato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative ad iniziative sociali, educative e culturali in favore degli immigrati nei seguenti ambiti di intervento:

a) interventi per l'inclusione culturale

- iniziative tese a diffondere la conoscenza dei diritti e dei doveri da parte dei cittadini immigrati presenti nel nostro territorio regionale con particolare attenzione alla diffusione delle informazioni legate alle regole della convivenza sociale, ai tempi ed alle abitudini della città, proprio per facilitarne l'inclusione nei contesti territoriali;
- iniziative tese alla promozione della conoscenza della cultura e delle espressioni artistico-culturali dei paesi d'origine e dei cittadini immigrati;
- iniziative che favoriscano scambi socio-culturali fra cittadini italiani e stranieri, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo di una società interculturale, fondata sul rispetto dell'alterità;
- iniziative volte a favorire la tutela della salute, i momenti di aggregazione, la socializzazione e il mutuo aiuto, con particolare attenzione alle donne ed ai minori;

b) Interventi sperimentali per l'accoglienza abitativa e l'inserimento socio lavorativo degli immigrati

- azioni tese sia alla conoscenza che al contrasto del fenomeno del caporalato, dello sfruttamento sessuale e/o lavorativo dei cittadini immigrati;
- azioni volte a promuovere ed a garantire accoglienza ed il diritto all'abitare, anche attraverso servizi di intermediazione abitativa ed azioni di autorecuperato;
- azioni volte a promuovere ed a garantire il diritto al lavoro ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela legale e sociale dei lavoratori immigrati;

Con il citato AD si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 500.000,00, con imputazione sul cap. 941040 U.P.B. 2.7.1 E.F. 2013, così ripartiti:

Azione a): Euro 300.000,00. Ogni singolo progetto potrà essere finanziato sino al 90% del totale dei costi ammissibili, e comunque per un fino ad un importo massimo di €. 25.000,00.

Azione b): Euro 200.000,00. Saranno finanziati interventi sperimentali per un importo massimo di Euro 100.000,00;

In risposta all'Avviso in argomento, sono pervenute n. 144 proposte progettuali: Le risorse attualmente disponibili consentono di finanziare n. 12 progetti per l'Azione a) e n. 2 progetti per l'Azione b);

Considerato che:

Con provvedimento n. N. 574 del 2/04/2014 la Giunta Regionale ha approvato il Documento "CAPO FREE - GHETTO OFF" Piano di azione sperimentale per un'accoglienza dignitosa e il lavoro regolare dei migranti in agricoltura" con cui ha inteso tracciare le linee guida di un percorso teso alla sperimentazione di un modello di intervento che agisca contestualmente sia sull'accoglienza abitativa che sulle politiche di inclusione socio-lavorativa, con il coinvolgimento della rete dell'associazionismo e delle imprese locali e facendo leva su principi di solidarietà e responsabilità sociale.

Si tratta di intervenire contestualmente per creare un modello organizzato e distribuito di accoglienza che preveda servizi, tutela sanitaria e legale, ma anche occasioni di lavoro, nonché di legalità e dignità che consenta ad ognuno la possibilità di scelte autonome.

Atteso che:

Con provvedimento n. 427 del 11/03/2014, la Giunta Regionale, nel ritenere urgente e indifferibile continuare ad assicurare per tutto il 2014 il servizio di approvvigionamento idrico, data la prolungata presenza dei lavoratori agricoli stagionali negli insediamenti di immigrati già individuati nelle precedenti annualità - nei comuni di Cerignola, San Severo, San Marco in Lamis e Lucera, ha approvato apposito schema di protocollo d'intesa, da sottoscrivere con Acquedotto Pugliese S.p.A., e lo stanziamento complessivo di € 900.000,00 a valere sulle risorse di cui al cap. 941040 - UPB 2.7.1. - E.F. 2014.

Con decisione assunta nell'Assemblea straordinaria e ordinaria del 28 maggio u.s., Acquedotto Pugliese S.p.A. ha deliberato il piano utilizzo fondi statuari imputando a tale fondo anche l'ammontare dei crediti che si prevede di maturare nel corso 2014, verso questa Regione, per il servizio di fornitura acqua agli immigrati impiegati nell'agricoltura nella provincia di Foggia, pari a complessivi € 900.000,00.

Si propone di:

implementare la dotazione finanziaria dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative ad iniziative sociali, educative e culturali in favore degli immigrati per un importo complessivo di € **300.000,00** - cap. 941040 - UPB 2.7.1. - E.F. 2014;

ripartire la somma complessiva di € 300.000,00 come segue:

- Azione a): Euro 200.000,00. Ogni singolo progetto potrà essere finanziato sino al 90% del totale dei costi ammissibili, e comunque per un fino ad un importo massimo di €. 25.000,00.
- Azione b): Euro 100.000,00. Saranno finanziati interventi sperimentali per un importo massimo di Euro 100.000,00;

utilizzare a tale scopo le risorse già impegnate con AD 27 del 18/03/2014 del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, in esecuzione alla DGR n. 427 del 11/03/2014, per continuare ad assicurare per tutto il 2014 il servizio di approvvigionamento idrico negli insediamenti dei lavoratori agricoli stagionali immigrati, impiegati nell'agricoltura nella provincia di Foggia;

dare mandato al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale di provvedere nel 2014 all'attuazione di quanto sopra descritto.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di euro **300.000,00 (trecentomila/00)**, trova copertura finanziaria nei fondi assegnati sul capitolo **941040 - UPB 2.7.1. - E.F. 2014**, già impegnate, con AD 27 del 18/03/2014 del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, in esecuzione alla DGR n. 427 del 11/03/2014, per continuare ad assicurare per tutto il 2014 il servizio di approvvigionamento idrico negli insediamenti dei lavoratori agricoli stagionali immigrati, impiegati nell'agricoltura nella provincia di Foggia;

Con successivi provvedimenti la dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale provvederà ai necessari adempimenti entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della l.r. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- implementare la dotazione finanziaria dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative ad iniziative sociali, educative e culturali in favore degli immigrati per un importo

complessivo di € **300.000,00** - cap. 941040 - UPB 2.7.1. - E.F. 2014;

- di ripartire la somma complessiva di € 300.000,00 come segue:
 - Azione a): Euro 200.000,00. Ogni singolo progetto potrà essere finanziato sino al 90% del totale dei costi ammissibili, e comunque per un fino ad un importo massimo di €. 25.000,00.
 - Azione b): Euro 100.000,00. Saranno finanziati interventi sperimentali per un importo massimo di Euro 100.000.;
- utilizzare a tale scopo le risorse già impegnate con AD 27 del 18/03/2014 del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, in esecuzione alla DGR n. 427 del 11/03/2014, per continuare ad assicurare per tutto il 2014 il servizio di approvvigionamento idrico negli insediamenti dei lavoratori agricoli stagionali immigrati, impiegati nell'agricoltura nella provincia di Foggia;
- dare mandato al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale di provvedere nel 2014 all'attuazione di quanto sopra descritto.
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1444

7° Programma Quadro della ricerca. Approvazione Progetto di cooperazione internazionale denominato C2-SENSE. Accreditamento fondi in favore della regione Puglia. Presa d'atto e Variazione di bilancio

Assente l'Assessore alle Politiche Giovanili, Trasparenza e Legalità, Cittadinanza Sociale, Sport per

Tutti ed alla Protezione Civile, Prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Protezione Civile Dr. Luca Limongelli, riferisce che l'Ass. Godelli:

Nell'ambito del 7° Programma Quadro della Ricerca, il Servizio Protezione Civile è partner di un progetto di cooperazione internazionale denominato C2- SENSE "Interoperability Profile for Command/Control Systems and Sensor Systems in Emergency Management" insieme ad altri 7 partners (enti e società), tra cui Sagem Défense Sécurité è il capofila;

In data 12/03/2014, il legale rappresentante dell'Agenzia esecutiva per la ricerca della Commissione Europea con sede a Bruxelles (Research Executive Agency - European Commission REA), firma con Sagem Défense Sécurité l'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione già sottoscritta dalla stessa società con tutti i partner tra cui il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia;

La durata del progetto è di 36 mesi e che inizia il primo giorno del mese successivo all'avvio dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione (grant agreement number 607729), pertanto tale progetto è entrato in vigore il 01/04/2014;

La quota complessiva del finanziamento europeo è di € 2.885.416,00 su un totale di € 4.363.641,00 e che il costo totale del progetto per la Regione Puglia ammonta a € 168.984,00 di cui € 99.798,00 rappresentano la quota di finanziamento europeo a nostro favore;

Tutto ciò premesso, si propone:

1. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento, per l'importo complessivo di € 99.798,00, a valere sul 7° Programma quadro dell'Unione Europea FP-SEC-2013-607729 Progetto C2- SENSE "Interoperability Profiles for Command/Control Systems and Sensor Systems in Emergency Management" del quale la Regione - Servizio Protezione Civile è Partner Progettuale;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria a procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'istituzione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto "C2-SENSE", come descritto nella sezione copertura finanziaria;
3. di confermare la delega al dirigente del Servizio Protezione Civile, di curare le attività tecnico

amministrative di coordinamento del progetto C2-SENSE e di sottoscrivere gli atti necessari all'attuazione e alla rendicontazione del progetto di che trattasi;

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 comma 7 della l.r. n. 28/2001.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto, si provvederà con le risorse da iscriverne nel Bilancio regionale 2014 - Parte Spesa - al capitolo di nuova istituzione che trova copertura con lo stanziamento da iscriverne nel Bilancio 2014 - Parte entrata - al capitolo di nuova istituzione, di cui alla presente variazione di bilancio.

VARIAZIONE DI BILANCIO

U.P.B. 2.1.3

Parte I^a ENTRATA - Bilancio Vincolato

C.N. I. 210300 - 7° Programma quadro dell'Unione Europea FP-SEC-2013-607729 Progetto C2- SENSE.
+ € 99.798,00

Codice SIOPE 2153 - Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE

U.P.B. 9.2.1

Parte II^a SPESA - Bilancio vincolato

C.N.I. 531074 - Attuazione del progetto C2-SENSE di cui al 7° Programma quadro dell'Unione Europea per pagamento al personale interessato di straordinario e missioni in Italia e all'estero, oltre che altri costi indiretti e spese forfettarie connesse all'esecuzione del progetto
+ € 99.798,00

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lett. a) - k)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Protezione Civile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto dell' avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento, per l'importo complessivo di € 99.798,00, a valere sul 7° *Programma quadro dell'Unione Europea FP-SEC-2013-607729 Progetto C2- SENSE "Interoperability Profiles for Command/Control Systems and Sensor Systems in Emergency Management"* del quale la Regione - Servizio Protezione Civile è Partner Progettuale;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria a procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'istituzione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto "C2-SENSE", come descritto nella sezione copertura finanziaria;
3. di confermare la delega al dirigente del Servizio Protezione Civile, di curare le attività tecnico amministrative di coordinamento del progetto C2-SENSE e di sottoscrivere gli atti necessari all'attuazione e alla rendicontazione del progetto di che trattasi;
4. Di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 comma 7 della l.r. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1445

PO FESR 2007-2013 - Linea 2.5 azione 2.5.4 - Messa in sicurezza permanente ex discarica r.s.u. in Corigliano d'Otranto - Fase II. Esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 250 D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii. Conferimento incarico.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott.

Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue:

Premesso che

Con Deliberazione del 12.02.2008 n. 146 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione comunitaria C/2007/5726 del 20.11.2007 concernente l'approvazione del Programma Operativo F.E.S.R. 2007/2013 della Regione Puglia (di seguito P.O.);

Con D.G.R. del 17.02.2009 n. 165 successivamente modificata ed integrata con D.G.R. del 09.03.2010 n. 651, si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni definiti in sede di Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O.;

Con D.G.R. del 26.05.2009 n. 850, successivamente modificata ed integrata da ultimo con D.G.R. del 21 maggio 2013 n. 990, è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione del P.O. (di seguito P.P.A.) - Asse II rubricato col titolo "Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo";

Il predetto Asse II si articola in cinque Linee d'Intervento tra cui la linea 2.5 rubricata "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", suddivisa in cinque azioni. La Linea prevede principalmente, il finanziamento di interventi finalizzati a migliorare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dagli Obiettivi di Servizio individuati nel Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 in relazione alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e, alla bonifica e/o risanamento di siti potenzialmente inquinati per un importo complessivo pari a € 202.105.000,00 di cui € 66.809.000,00 assegnati all'attuazione dell'azione 2.5.4 "Bonifica di siti di interesse nazionale e regionali inquinati";

In coerenza ai criteri di selezione del PPA dell'Asse II, sono state selezionati n. 61 interventi di caratterizzazione/messa in sicurezza permanente ovvero bonifica di siti inquinati per un importo complessivo impegnato sulla quota UE + STATO pari a € **46.351.056,28**;

Con Deliberazione n. 1244 del 4.7.2013 la Giunta regionale ha fissato i criteri di selezione per l'utilizzo delle restanti risorse comunitarie a valere sul-

l'azione 2.5.4 "Bonifica dei siti di interesse nazionale e regionale inquinati", pari a € **12.918.046,22**, individuando prioritariamente interventi che garantissero sia il rispetto della tempistica del programma sia l'ottimizzazione del finanziamento nei casi in cui lo stesso rappresenta un'integrazione del finanziamento finalizzato al completamento di opere in corso di realizzazione;

Con le determinazioni dirigenziali n. 143/13 e n. 222/13 le citate risorse sono state impegnate in favore degli interventi urgenti ovvero di completamento in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1244/13;

Considerato che

Nel Comune di Corigliano d'Otranto, nel corso dei lavori di realizzazione della nuova discarica a servizio dell'ATO LE/2 (di cui al decreto CD n. 189/2008) è stata rilevata in adiacenza della ex discarica r.s.u. di proprietà del Comune, presenza di percolato con conseguente potenziale contaminazione delle acque di falda e dei terreni, che ha determinato la necessità di realizzare una trincea di captazione del liquido percolante;

A seguito di ulteriori approfondimenti ed indagini disposti in sede di CdS dall'Ufficio regionale Bonifica a valle degli interventi urgenti di messa in sicurezza, è stato richiesto alla Società progetto Ambiente Lecce Due s.r.l. la predisposizione del progetto di Messa in sicurezza permanente (di seguito MISP) della ex discarica dismessa in agro di Corigliano d'Otranto;

Con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2011, n. 50 a seguito di CdS decisoria del 24 maggio 2011, l'Ufficio Bonifica ha approvato il progetto di MISP della ex discarica r.s.u. in agro di Corigliano d'Otranto proposto dalla struttura commissariale ai sensi dell'art. 242 co. 7 T.U.A.;

Con decreto CD del 11 luglio 2011, n. 68, al fine di non compromettere la realizzazione dell'opera assicurando nello stesso tempo sia la messa in sicurezza dell'area, sia la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel bacino ATO LE/2, sono stati approvati gli elaborati tecnici e il quadro economico della Perizia di variante proposta dal D.L. consistente nella "MISP della ex discarica comunale in agro di Corigliano d'Otranto" stabilendo altresì che la copertura finanziaria fosse assicurata per € 500.000,00 su risorse pubbliche a valere sulla D.G.R. 1490/2011 in favore

del Comune di Corigliano d'Otranto e per € 1.400.000,00 dall'anticipazione finanziaria da parte della Società Progetto Ambiente Lecce Due da recuperare attraverso la tariffa di conferimento all'impianto di trattamento;

Rilevato che

Il Comune di Corigliano d'Otranto ha rinunciato alle funzioni di *Ente Attuatore* dell'intervento di MISP della ex discarica r.s.u.;

La soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriali non ha reso possibile dare seguito al percorso amministrativo alternativo che individuava nel Consorzio ATO LE/2 il *soggetto attuatore* delle attività di MISP della ex discarica e ratificare da parte dell'ATO della copertura finanziaria dell'intervento di MISP per la quota di € 1.400.000,00;

I lavori di MISP sono interconnessi a quelli di realizzazione della nuova discarica, a seguito di incontri e Tavoli tecnici, è emersa la possibilità di procedere in più fasi dando priorità ad un **1° Intervento** di MISP per un importo complessivo pari a € 820.000,00 concernente in lavori propedeutici a quelli approvati dal decreto n. 189/CD del 1.7.2008;

Con D.G.R. del 3 luglio 2012, n. 1330 è stato revocato il provvedimento 1490/11 destinando al Commissario delegato la quota di € 500.000,00 per la stessa finalità;

Con decreto CD n. 31 del 20.6.2012, a integrazione del finanziamento regionale, è stato disposto l'impegno di € 320.000,00 a valere sulla contabilità speciale del commissario delegato per la realizzazione dei lavori funzionali alla sponda della nuova discarica in agro di Corigliano d'Otranto da parte della Società Progetto Ambiente Lecce Due s.r.l.;

Con decreto CD n. 48 del 25.7.2012 è stato disposto l'affidamento della MISP all'operatore economico Società Progetto Ambiente ATO Lecce Due s.r.l. già affidatario dei lavori di realizzazione della discarica di servizio/soccorso di cui al contratto d'appalto rep. 172297 del 3.8.2006;

Con decreto CD n. 66 del 18.12.2013 è stato approvato il Certificato di regolare Esecuzione emesso in data 9 maggio 2013 dell'intervento di "MISP della ex discarica rsu in agro di Corigliano d'Otranto - 1° Intervento" e la relativa contabilità finale;

Considerato che

L'intervento di MISP della ex discarica r.s.u. deve essere ultimato nel rispetto delle prescrizioni della CdS del 24 maggio 2011 ex art. 242 D.lgs 152/06 e contenute nel provvedimento regionale n. 50/11 di approvazione del progetto;

Il Comune di Corigliano d'Otranto ha più volte sollecitato il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica a realizzare il completamento dell'intervento di MISP;

Ai fini della copertura finanziaria necessaria al completamento del pacchetto di chiusura finale è stata valutata la coerenza con il PPA dell'Asse II "Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo" della linea 2.5 - azione 2.5.4 "Bonifica dei siti di interesse nazionale e regionali inquinati" di cui al PO FESR 2007-2013;

Gli atti tecnici del progetto esecutivo di completamento di MISP consistenti nel pacchetto di chiusura finale approvati con decreto CD n. 68/11 per un importo complessivo pari a **€ 1.280.000,00**, sono stati trasmessi al Comune di Corigliano d'Otranto in data 27.3.2014 affinché lo stesso ne desse attuazione;

Preso atto che il Comune di Corigliano d'Otranto interpellato attraverso numerosi carteggi e Tavoli Tecnici, tesi alla rapida realizzazione dell'intervento di completamento della MISP della ex discarica r.s.u., ha confermato la propria rinuncia all'attuazione dello stesso;

Con nota del 1.4.2014 prot. 2854 il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, stante l'urgenza del completamento della MISP, nel richiamare il Comune di Corigliano d'Otranto agli obblighi previsti dall'art. 250 del D.lgs 152/06 e ss.mm. e ii., **ha avviato** il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 per l'esercizio dei poteri sostitutivi, nel rispetto delle previsioni dell'art. 250 del D.lgs 152/06, diffidando lo stesso Comune a "*dare tempestivo avvio alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di completamento della MISP della ex discarica*" fissando il termine di 30 giorni per tale adempimento;

Atteso che il Comune con nota prot. 3534 del 30.4.2014 ha reiterato la volontà a non dare adempimento alle previsioni normative, **si propone, con il presente provvedimento:**

di affidare l'attuazione dei lavori di "*MISP della ex discarica rsu in agro di Corigliano d'Otranto - 2° intervento*" a completamento dell'intervento approvato con provvedimento dirigenziale n. 50/11 dell'Ufficio Bonifica, all'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce in qualità di esecutore del sopra richiamato intervento;

di finanziare l'intervento di "*MISP della ex discarica rsu in agro di Corigliano d'Otranto - 2° intervento*", in coerenza con le disposizioni del PPA dell'ASSE II "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientale ed energetiche per lo sviluppo" di cui al PO FESR 2007-2013 e, nel rispetto del termine di conclusione del programma comunitario fissato al 31 dicembre 2015 per l'ammissibilità della spesa, con le risorse della linea 2.5 - Azione 2.5.4 "Bonifica dei siti di interesse nazionale e regionale inquinati" **per l'importo complessivo pari a € 1.280.000,00;**

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm. e ii.

La copertura finanziaria, pari a **€ 1.280.000,00** per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, è assicurata sulle risorse di cui al PO FESR 2007-2013 Linea 2.5 azione 2.5.4 a discarico dell'impegno disposto con la determinazione dirigenziale n. 222 del 5.12.2013 sul capitolo 1152050 del bilancio 2014.

La presente Deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell'articolo 4, co. IV, lett. a) e d), della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **Di fare** propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'ambiente dott. Lorenzo Nicastro;
- **di approvare** il finanziamento dell'intervento proposto relativo al completamento della "MISP della ex discarica r.s.u. in agro di Corigliano d'Otranto - 2° intervento" sulle risorse di cui al PO FESR 2007-2013 - Linea 2.5 - Azione 2.5.4 "Bonifica dei siti di interesse nazionale e regionale inquinati";
- **di incaricare** l'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce all'attuazione di tutte le procedure relative all'appalto dei lavori di completamento della "MISP della ex discarica rsu in agro di Corigliano d'Otranto - 2° Intervento" costo complessivo € **1.280.000,00** a valere sulle risorse di cui PO FESR 2007-2013 Linea 2.5 Azione 2.5.4 "Bonifica di siti di interesse nazionale e regionale inquinati" in qualità di stazione appaltante del sopra richiamato intervento;
- **di stabilire** che il Dirigente del Servizio Rifiuti e Bonifica, Responsabile dell'attuazione della Linea 2.5 provvederà con successivo provvedimento alla definizione delle modalità di gestione finanziaria degli stati di avanzamento.
- Di notificare il presente provvedimento all'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce;
- trasmettere, il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PO FESER 2007-2013;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'at. 42 della l.r. 28/01;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1446

Procedure di autorizzazione unica alla realizzazione di gasdotti di distribuzione e di trasporto di competenza regionale non facenti parte delle reti energetiche nazionali. Articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ing. Francesco Corvace, A.P. Programmazione regionale in tema di qualità dell'aria ed energia e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

L'art. 1-sexies del Decreto Legge 239/2003, così come convertito dalla Legge n. 290 del 27/10/2003, prevede al comma 1 che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, e' rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, come modificato dal DLgs 330/2004, ha disciplinato al Capo II il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di infrastrutture lineari energetiche. Ai fini del predetto Decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi. Secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 52 quater del Decreto, il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio.

L'art.52 - *quinquies* del Decreto al comma 1 prevede che alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel Piano di Sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-*ter*, comma 2, del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies* del citato Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n.239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-*quater*, comma 6. L'art.52 - *quinquies* al comma 5 prevede che per le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle stesse sia rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con le Regioni interessate. Con DGR 23 novembre 2010 n. 2563 è stato individuato il Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica, già Servizio Energia Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, quale referente per i rapporti con il MISE e per l'istruttoria propedeutica al rilascio degli atti di intesa ai sensi del succitato art. 1 *sexies* della Legge 290/2003. Relativamente alle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, l'articolo 52 *sexies* individua nella Regione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il soggetto competente all'adozione del provvedimento di cui al citato art.52 - *quater*. La Legge regionale 3/2005 prevede all'art. 2 comma 4 che *"I procedimenti espropriativi e/o di asservimento, i relativi procedimenti propedeutici e le relative eventuali intese con la Regione Puglia, strumentali alla realizzazione, nel territorio regionale, di qualsivoglia opera attribuita alla competenza statale, nonché di quelle individuate dall'articolo 52-quinquies del*

D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, sono formati nel rispetto dei principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico, ivi compresi quelli desumibili dal medesimo D.P.R. n. 327/2001, nonché nel rispetto delle norme recate dalla presente legge, in quanto applicabili ai predetti procedimenti". Nell'ambito delle Conferenze di Direzione del 11 luglio 2011 e del 25 luglio 2011 è stato discusso l'argomento relativo alla titolarità dei procedimenti autorizzativi in materia di metanodotti e altri interventi sulle reti del gas naturale ed è stata attribuita la competenza in materia all'area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche. E' stata dunque riconosciuta la competenza prevalente in materia di procedimenti autorizzativi relativi a metanodotti e altri interventi sulle reti del gas naturale all'area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche.

Sono stati di conseguenza integrati i contenuti della DGR 2563/2010 attribuendo all'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche:

- la funzione di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 *quinquies* del DPR 327/2001 e smi
- la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 *sexies* del DPR 327/2001 e smi

A tale scopo, la Giunta regionale con deliberazione n. 2006/2011 ha deciso:

- di stabilire che l'intesa sarà concessa mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta del Servizio Ecologia;
- di attribuire al Servizio Ecologia la funzione di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 *quinquies* del DPR 327/2001 e smi;
- di precisare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, che le attività di coordinamento saranno volte all'acqui-

sizione dei pareri del Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica, del Servizio Urbanistica, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Assetto del Territorio e delle altre articolazioni della Regione nonché delle Province territorialmente interessate con riferimento alle competenze alle stesse delegate.

Per quanto qui più strettamente di interesse, con la stessa deliberazione n. 2006/2011, la Giunta Regionale ha deciso:

- di attribuire al Servizio Ecologia la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i;
- di stabilire che con separata deliberazione si provvederà a disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali

Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo dei gasdotti, il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, tra le quali sono compresi i gasdotti, prevede lo svolgimento di un procedimento amministrativo unico, ispirato ai principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, razionalizzazione, unificazione e semplificazione.

In particolare, si ricorda che l'art. 52 *quater* del D.P.R. 327/01, come modificato dal D. Lgs. 330/04, prevede lo svolgimento di un procedimento unico mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

Specificamente, *“Il provvedimento emanato a conclusione del procedimento [...] comprende valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale [...] e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, [...], ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti”*. Nell'ambito del procedimento unico si procede ad accertare la conformità urbanistica delle opere, ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio, a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, nonché ad approvare il progetto definitivo. Il prov-

vedimento finale determina l'avvio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II del D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Ritenuto altresì che, come previsto dal comma 2, art. 52-sexies del già richiamato D.P.R. 327/01 *“Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune”*. Si considerano di interesse esclusivamente locale le opere non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.

Considerato altresì utile evidenziare che nel caso di gasdotti interregionali non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, è da ritenersi che, in mancanza di un riferimento espresso ad una disciplina di intesa tra Regioni in materia di gasdotti, la competenza per l'autorizzazione unica sia da attribuire a ciascuna Regione interessata per il proprio tratto di competenza.

Ritenuto opportuno inoltre ricordare che le tipologie di gasdotti soggetti alla fase di verifica e/o alla fase di valutazione della procedura di V.I.A, di cui all'allegato B della legge regionale 11/2001 e s.m.i., sono:

- B.1.p *bis*) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 km, di competenza regionale;
- B.2.g/5) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva inferiore ai 20 km, di competenza provinciale.

In base a tale situazione, la realizzazione di qualsivoglia tipologia di gasdotto è soggetta alla fase di verifica e/o alla fase di V.I.A.

In particolare, sono sottoposti alla procedura di V.I.A. propriamente detta i gasdotti per i quali la fase di verifica precedentemente espletata ha disposto in tal senso, nonché i gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ed inferiore ai 20 km, ricadenti anche parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000.

Nel caso in cui il gasdotto, pur risultando di lunghezza inferiore a 20 km, interessa il territorio di più province o più regioni, la competenza della relativa

procedura di compatibilità ambientale è attribuita alla Regione, in base a quanto previsto dalla lettera b, comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 11/2001 e smi.

Considerate infine le recenti modifiche alla legge regionale 11/2001 apportate dalla legge regionale 4/2014 ed in particolare agli artt. 5 *bis*, 13, 14 e 15 con cui, tra l'altro, viene prevista l'indizione obbligatoria di Conferenza di Servizi nell'ambito delle procedure di compatibilità ambientale e la conseguente possibilità di coordinare le diverse procedure ai fini della maggiore semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa.

Dato atto dunque che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione n.2006/2011, ha individuato la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti di trasporto e distribuzione non riservati allo Stato in capo al Servizio Ecologia - incardinato nell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

Richiamati

- Il Decreto Legge 239/2003 come convertito da Legge 290/2003
- il DPR 327/2001 e smi:
- la LR 3/2005
- La DGR 2563/2010
- La DGR 2006/2011
- La LR 11/2001 e s.m.i.
- La Legge 241/1990 e smi

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rien-

trando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Viste le sottocrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di individuare l'iter procedurale diretto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A;
- nell'allegato A è disciplinato il procedimento di autorizzazione relativo a gasdotti di cui agli Allegati B1 e B2 della l.r. 11/2001 e smi soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità e/o alla fase di valutazione di impatto ambientale;
- **di notificare** il presente provvedimento:
 - al Servizio regionale Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica e al Servizio regionale Assetto del Territorio;
 - alle Province di Bari, BAT, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, a cura del Servizio proponente.
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A

CIRCOLARE ESPLICATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEI GASDOTTI DI INTERESSE REGIONALE (EX D.P.R. N.327/2001 E S.M.I.) E DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (EX D.LGS.152/2006 E S.M.I. E L.R. 11/2001 E S.M.I.)

Oggetto del procedimento di Autorizzazione Unica

Ai sensi della vigente legge regionale in materia di V.I.A., tutti i gasdotti sono soggetti alla stessa normativa e ciò a prescindere dalla lunghezza di tali "infrastrutture lineari energetiche".

La norma regionale, come novellata dalla l.r. 4/2014, prevede, altresì, la obbligatoria convocazione di Conferenza di Servizi per l'espressione del parere di V.I.A..

Allo stesso modo, ai fini dell'Autorizzazione Unica ex d.p.r. 327/2001 e s.m.i., è previsto all'art.52 *quater* lo svolgimento di un procedimento unico mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

Si è ritenuto necessario, dunque, definire una modalità di coordinamento tra i due procedimenti al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa e semplificare gli adempimenti posti in capo al soggetto proponente.

Alla luce di ciò, nel caso di coincidenza tra Autorità competente per la V.I.A. e per l'Autorizzazione Unica ex D.P.R. 327/2001, entrambe attribuite al Servizio Ecologia regionale, si procederà, come dettagliato nel seguito, a forme coordinate di presentazione dell'istanza e di pubblicazione da parte del proponente e allo svolgimento di un procedimento coordinato da parte dell'amministrazione.

Nel caso, invece, di autorità competenti non coincidenti, gli esiti della V.I.A. sono acquisiti all'interno della Autorizzazione Unica ex d.p.r. 327/2001 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla norma.

Di seguito è effettuata un'opportuna distinzione tra procedura di "screening" di V.I.A. e V.I.A. propriamente detta, nonché la corrispondente differenza tra progetto preliminare e definitivo richiesto dalle varie normative qui interessate.

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. (*screening*) di competenza regionale

Secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 11/2001, la fase di verifica della procedura di V.I.A., volta a determinare se un progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione, è attivata sulla base di un **progetto**

preliminare. Il relativo procedimento unico ex comma 1, art.52 *sexies* D.P.R. 327/2001 è descritto al punto 1) del presente allegato.

V.I.A.di competenza regionale

Sono sottoposti alla fase di valutazione della **procedura di V.I.A.** di competenza regionale. La procedura di V.I.A. è attivata sulla base di un **progetto definitivo**.

Il relativo procedimento unico ex comma 1, art.52 *sexies* D.P.R. 327/2001 è, in tal caso, descritto al punto 2) del presente allegato.

Presentazione della domanda

La domanda volta ad ottenere con procedimento unico l'accertamento della conformità urbanistica dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio nonché la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 52 *quater* e 52 *sexies* del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, per i gasdotti - non facenti parte della rete energetica nazionale o contenuti nel territorio di un solo comune - è proposta alla Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia - Via delle Magnolie, n. 6/8 – Z.I. 70056 Modugno (BA).

Il proponente presenta contestuale domanda di avvio della procedura di verifica (*screening*) di VIA o di VIA propriamente detta presso l'amministrazione competente (Regione/Provincia) nelle modalità previste dalla legge regionale 11/2001 e smi e dal d.lgs.152/2006 e smi e/o secondo le modalità di seguito indicate.

In fase di prima applicazione, nel caso di progetti che abbiano già presentato domanda di avvio delle procedure di compatibilità ambientale, nella domanda di Autorizzazione Unica si dovrà dare evidenza dell'avvio delle stesse.

La domanda relativa al procedimento unico è corredata dalla documentazione, in formato digitale e cartaceo, prevista dalla normativa vigente.

Conferenza di Servizi

Come detto in premessa, sia il procedimento per l'autorizzazione unica ex DPR 327/2001 che quello relativo alla compatibilità ambientale prevedono la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della L.241/90 e smi. Nel caso in cui l'Autorità competente per entrambe le procedure sia la Regione (Servizio Ecologia), lo svolgimento del procedimento per l'autorizzazione unica comprenderà quello previsto per la compatibilità ambientale. In ogni caso, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la VIA, secondo quanto previsto dal comma 4, art.14 ter della L.241/1990.

Durante lo svolgimento del procedimento unico sarà garantita, secondo le norme, la partecipazione e l'informazione del pubblico interessato.

Il provvedimento finale, emanato dalla Regione a conclusione del procedimento unico comprende la valutazione di impatto ambientale, compresa la valutazione di

incidenza ove prevista, e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Nell'ambito del procedimento unico si procede ad accertare la conformità urbanistica delle opere, ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio, a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, nonché ad approvare il progetto definitivo. Il provvedimento finale determina l'avvio del procedimento di esproprio, di cui al Capo IV del titolo II del D.P.R. 327/01 e s.m.i.

La conferenza di servizi, prima di iniziare l'esame istruttorio del progetto definitivo, determina i criteri generali di prevalenza delle posizioni in base ai quali l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge 241/1990.

La conferenza di servizi valuta tutti i pareri, le eventuali osservazioni e le opposizioni presentate da parte di terzi e le controdeduzioni del soggetto proponente, respingendole ovvero accogliendole in tutto o in parte.

Come detto, il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis dell'articolo 14 *ter* della legge 241/1990 sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti - ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla costruzione e all'esercizio del gasdotto e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

L'autorizzazione finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché dei dati catastali e con i nominativi dei proprietari iscritti nei registri catastali. L'autorizzazione all'esercizio del gasdotto è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, determina l'inizio del procedimento di esproprio e indica termini per l'inizio e la conclusione dei lavori nonché dei relativi procedimenti ablativi. Qualora il numero dei destinatari sia pari o inferiore a cinquanta, il dirigente/responsabile del procedimento dà notizia agli interessati della conclusione del procedimento stesso, della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione con raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, il dirigente responsabile del procedimento provvede a comunicare la conclusione del procedimento stesso, la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e la facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblicazione, a cura e a spese del proponente, sul sito internet della Regione Puglia alla voce "avvisi", su un quotidiano locale e uno nazionale.

1) **Progetto Preliminare - Esiti procedura di verifica (*screening*) VIA**

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art.52-quater del DPR 327/2001, il procedimento di autorizzazione unica può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare. L'unica procedura compatibile con tale definizione progettuale è quella di verifica di VIA (*screening*). Il proponente presenta contestuale domanda di avvio della procedura di verifica (*screening*) di VIA presso l'amministrazione competente (Regione/Provincia). Per le finalità di cui alla fase di verifica della procedura di V.I.A., il proponente allega alla domanda gli elaborati con i contenuti descritti agli artt. 16 e 17, della l.r. 11/2001 e quelli previsti dall'allegato V alla parte Seconda del d.lgs.152/2006 e smi. Nel caso l'autorità competente alla verifica di VIA sia la Regione, la data di pubblicazione della notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce riferimento anche per i termini del procedimento unico di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001. Analogamente si procederà per la affissione per 30 giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati ai fini dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito degli elaborati. Per le altre procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento si farà riferimento all'art.52-ter del dpr 327/2001 e smi.

Qualora la fase di verifica di VIA si concluda prevedendo la necessità di sottoporre il progetto alla fase di VIA propriamente detta, il provvedimento finale indica le problematiche particolari che devono essere comunque affrontate e risolte nello studio di impatto ambientale e con la predisposizione del progetto definitivo, nonché le eventuali modifiche progettuali che si ritengono necessarie.

A seguito della conclusione della fase di verifica di VIA con la sottoposizione del progetto alla fase di V.I.A., i termini del procedimento unico sono sospesi per consentire al proponente l'elaborazione del progetto definitivo, dello Studio di impatto ambientale e della Sintesi in linguaggio non tecnico e quant'altro necessario per il prosieguo dell'iter procedurale secondo quanto disposto al successivo punto 2).

Qualora, invece, la fase di verifica si concluda con l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale, la conferenza di servizi indica quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

In tale caso, i termini del procedimento unico sono sospesi per consentire al proponente l'elaborazione del progetto definitivo e degli ulteriori elaborati, con il livello di approfondimento progettuale richiesto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001.

2) **Progetto Definitivo - gasdotti sottoposti direttamente alla VIA o assoggettati in esito alla precedente fase di verifica**

Ai fini dell'espletamento della fase di valutazione della procedura di V.I.A., il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11/2001 e smi, artt8 -15, e quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e smi.

La domanda volta ad ottenere con procedimento unico l'accertamento della conformità urbanistica dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio nonché la contestuale dichiarazione di pubblica utilità per i gasdotti di competenza regionale ai sensi dell'art. 52 *quater* del D.P.R. 327/2001 e s.m.i è proposta alla Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia - via delle Magnolie, n. 6/8 – Z.I. 70056 Modugno (BA), sempre che non sia già stata presentata contestualmente alla domanda di avvio della fase di verifica precedentemente espletata.

Il proponente presenta contestuale domanda di avvio della procedura di VIA presso l'amministrazione competente (Regione/Provincia).

Per le finalità di cui alla procedura di V.I.A., il proponente allega alla domanda gli elaborati con i contenuti descritti agli artt. 8 e 9 della l.r. 11/2001 e s.m.i. e agli artt.21 e 22 del d.lgs.152/2006 secondo le modalità di cui all'art.23 dello stesso D.Lgs.

Nel caso in cui il progetto sia sottoposto direttamente alla fase di valutazione di impatto ambientale e l'autorità competente alla procedura di VIA sia la Regione, la data di pubblicazione della notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce riferimento anche per i termini del procedimento unico di cui all'art. 52 *quater* del D.P.R. 327/2001. Analogamente si procederà per la affissione per almeno 20 giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati ai fini dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito degli elaborati e per le pubblicazioni su un quotidiano nazionale e locale. Per le altre procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento si farà riferimento all'art.52-ter del dpr 327/2001 e smi.

Ai fini del coordinamento delle due procedure, funzionale all'espletamento del procedimento unico di cui all'art. 52 *quater* del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il proponente allega anche la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 52 *quater* del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. . La documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 52 *quater* del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., comprende il progetto definitivo dell'opera, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 164/2000, nonché tutti gli ulteriori elaborati previsti dalla norma.

Il provvedimento finale contiene l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'autorizzazione alla costruzione del gasdotto, e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio del metanodotto è subordinata alla verifica, da parte dei soggetti competenti, del rispetto della normativa in materia di sicurezza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1448

Programma Venatorio regionale annata 2014 / 2015.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio, dr. Salvatore Leuzzi e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, ing. Gennaro Russo, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni, la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.

L'art.9 della citata normativa regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a) Al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) Alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c) Alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d) Alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50% ed il 100% della tassa di conces-

sione regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportati nei rispettivi programmi annuali.

L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni singola Provincia, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in Bilancio.

Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.

In merito è da evidenziare che, sono stati approvati sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, giusta deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009, che il relativo Regolamento Regionale "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014", con DGR n. 1347 del 28.07.2009. Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti gli ATC della Regione Puglia in attuazione della L.R. n. 12/2004 e del Regolamento Reg.le n. 4/2004.

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Servizio Caccia e Pesca ha redatto una ipotesi di programma venatorio che è stata trasmessa alle Province per l'acquisizione del parere di competenza.

Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Province, a loro volta supportate dalle proposte dei rispettivi Comitati Tecnici faunistici venatori provinciali, l'ipotesi di Programma venatorio 2014/2015 è stata sottoposta al Comitato Tecnico regionale, che, nella seduta del 23.06.2013, ha espresso il proprio parere.

Per quanto concerne la spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per ogni Provincia, limitatamente al 90% dell'importo finanziato, pari alla somma di € 1.800.000,00:

PROVINCIA	Art.54 comma 1	Art.54 comma 1	Art.54 comma 1	TOTALE
	Let. a)	Let. b)	Let. c)	
BARI	67.930,70	195.708,60	89.306,20	352.945,50
BRINDISI	80.612,50	63.470,50	170.854,00	314.937,00
FOGGIA	72.808,30	293.038,00	117.846,00	483.692,30
LECCE	75.982,60	85.488,40	246.959,90	408.430,90
TARANTO	62.665,90	82.294,50	95.033,90	239.994,30
TOTALE	360.000,00	720.000,00	720.000,00	1.800.000,00

Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a € 200.000,00, resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale.

Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98, le somme accreditate dalla Regione alla Province dovranno essere, da queste ultime, annualmente rendicontate. Eventuali somme non spese dovranno essere restituite alla Regione Puglia in entrata sul relativo capitolo di Bilancio.

Pertanto, si propone l'approvazione del Programma Venatorio regionale 2014-2015, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dal Servizio Caccia e Pesca.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art.4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e S.M. e I.:

alla spesa complessiva di € 2.000.000,00 riveniente dal presente provvedimento, di cui € 1.800.000,00 da accreditare alle Province ed € 200.000,00 utilizzati direttamente dalla Regione ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si provvederà con impegno di spesa da assumersi, entro il corrente esercizio, con successive determinazioni dirigenziali sul cap. 841010/2014 previa specifica autorizzazione rilasciata dalla Conferenza di Direzione così come previsto dal punto 4 della d. G.R. n. 186/2014.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- Di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma Venatorio regionale annata 2014 2015 (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione;
- Di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento all'adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
- Di dare atto dell'avvenuta istituzione degli ATC riportati nel Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009 (DGR

n.1045 del 23.06.2009), in attuazione della L.R. n. 12/04 e del Regolamento Reg.le n. 4/04;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- Di dare mandato al Servizio Caccia e Pesca regionale di trasmettere il presente provvedimento alle Province per l'affissione ai propri Albi Pretori.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A)

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2014/2015

Linee Generali

L'art.9 comma 15 della L.R n. 27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c. alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art.9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

Altresì, il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il Programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:

- a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
- b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;
- c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;

d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;

e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art.9, comma 14, lett. d);

f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;

g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Per quanto concerne la lett. d) del comma 9 dell'art. 10 è da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art. 51 della più volte citata normativa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

L'art. 14 della L.R.27/98, così come modificato dalla L.R. n.12 del 29.07.2004 – Art. 3, dispone:

-La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

-Il Comitato di gestione, per eventuali posti residui disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il programma venatorio.

-Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

-Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

L'art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art.53 della stessa legge 27/98, prescrive:

- al comma 1: "La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

- a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;
- b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
- c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".

- al comma 2: "Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".

- al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili".

- al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

- a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat (art.9, comma 14, lett.b);
- b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;
- c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
- d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
- e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".

Infine, l'art.55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.

1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli

artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica”.

2. “Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1”.

PROGRAMMA ATTUATIVO

Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art.9 L.R.27/98, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014: € 2.000.000,00

* il 90% ai sensi del comma 1 dell'art. 54 - € 1.800.000,00

Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)

* il 20% di € 1.800.000,00= € 360.000,00

PROVINCIA	N° CACCIATORI (a.v. 2013- 2014)	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	4.268	67.925,70
BRINDISI	4.990	79.416,50
FOGGIA	4.577	72.843,50
LECCE	4.914	78.206,90
TARANTO	3.871	61.607,40
TOTALE	22.620	360.000,00

Tabella 2**(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)**

* il 40% di € 1.800.000,00 = € 720.000,00

PROVINCIA	Superficie A.S.P.		STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 374.159		195.708,60
BRINDISI	Ha 121.344		63.470,50
FOGGIA	Ha 560.235		293.038,00
LECCE	Ha 163.438		85.488,40
TARANTO	Ha 157.332		82.294,50
	TOTALE	Ha 1.376.508	TOTALE
			720.000,00

Tabella 3

**(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale
sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)**

* il 40% di € 1.800.000,00 = € 720.000,00

PROVINCIA	Superficie adibita ad ambiti protetti		STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 8.256		82.294,80
BRINDISI	Ha 17.331		172.753,40
FOGGIA	Ha 11.954		119.156,00
LECCE	Ha 25.051		249.705,40
TARANTO	Ha 9.640		96.090,40
	TOTALE	Ha 72.232	TOTALE
			720.000,00

Tabella 4

(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)

PROVINCIA	TABELLA 1	TABELLA 2	TABELLA 3	TOTALE
BARI	67.925,70	195.708,60	82.294,80	345.929,10
BRINDISI	79.416,50	63.470,50	172.753,40	315.640,40
FOGGIA	72.843,50	293.038,00	119.156,00	485.037,50
LECCE	78.206,90	85.488,40	249.705,40	413.400,70
TARANTO	61.607,40	82.294,50	96.090,40	239.992,30
TOTALE	360.000,00	720.000,00	720.000,00	1.800.000,00

Tabella 5

(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell' art.54 L.R.27/98)

- Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di € 1.800.000,00

PROVINCIA	Let. A (20%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (10%)	TOTALE
BARI	69.185,82	69.185,82	103.778,73	69.185,82	43.592,91	345.929,10
BRINDISI	63.128,08	63.128,08	94.692,12	63.128,08	31.564,04	315.640,40
FOGGIA	97.007,50	97.007,50	145.511,25	97.007,50	48.503,75	485.037,50
LECCE	82.680,14	82.680,14	124.020,21	82.680,14	41.340,07	413.400,70
TARANTO	47.998,46	47.998,46	71.997,69	47.998,46	23.999,23	239.992,30
TOTALE	360.000,00	360.000,00	540.000,00	360.000,00	180.000,00	1.800.000,00

ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art.9 della L.R. 27/98, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili.

A.T.C.	Superf. utile alla caccia Ha	Cacciatori ammissibili numero totale	Cacciatori Regionali numero	Cacciatori extraregionali numero
PROVINCIA DI BARI				
AMBITO BA/A	250.240,55	13.163	12.637	526
PROVINCIA DI BRINDISI				
AMBITO BR/A	96.319,19	5.066	4.864	202
PROVINCIA DI FOGGIA				
AMBITO FG/A	381.079,11	20.046	19.245	801
PROVINCIA DI LECCE				
AMBITO LE/A	117.273,70	6.169	5.924	246
PROVINCIA DI TARANTO				
AMBITO TA/A	109.052,63	5.736	5.507	229

N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, di coordinamento di quelli redatti dalle Province pugliesi, ed alla luce dell'istituzione di nuove aree protette e zone destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo del 15% previsto dalla L.R. n. 27/98, istituite successivamente alla approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014.

La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in € 42,00 (quarantadue/00) per i cacciatori residenti in Puglia e € 84,00 (ottantaquattro/00) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 5,16 (cinque/16) per ogni giornata di caccia alla fauna stanziale per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 20,00 (venti/00) per gli extraregionali alla fauna migratoria.

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione

(ex comma 3 art. 54)

* il 10% di € 2.000.000,00 = € 200.000,00

a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi compresa la stampa della L.R.27/98 e s.m.i.; del Piano Faunistico Venatorio regionale; dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati interessati) Totale € 40.000,00

b) 80% fondo di tutela Totale € 160.000,00

Utilizzazione del fondo di tutela

Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili. In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 R.R. n. 3/99).

Osservatorio Faunistico

La L.R n. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.

I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi sono consegnati, da parte dei Comuni, all'Osservatorio Faunistico Regionale che dovrà provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi, che saranno trasmessi anche alle Province, territorialmente competenti.

L'elaborazione dei tesserini regionali venatori 2013/2014 è in pieno svolgimento, in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 06 novembre 2012, e dalla lettura di quelli delle annate 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, in particolare di quest'ultima, si evince, innanzitutto, un lieve calo di capi abbattuti rispetto agli anni precedenti dovuto, certamente, alla diminuzione del numero di cacciatori regionali, che nell'ultimo decennio risulta pari a circa il 25%. Inoltre, dalla predetta analisi dei dati si evince una presenza continua sul territorio regionale, durante la stagione venatoria di fauna selvatica delle specie cacciabili, in particolare di "Turdidi", "Beccaccia" e "Colombaccio" ed anche di quelle stanziali "Volpe" e "Cinghiale".

Per quest'ultima specie (cinghiale), invece, pur non avendo una stima sulla densità di popolazione presente sul territorio regionale, esclusa per la Provincia di Foggia, dalle innumerevoli richieste di risarcimento danni avanzate dagli agricoltori, relativamente alla Provincia di Bari, Taranto e Foggia, si evince che la specie è presente in numero elevato ed in alcuni casi in esubero alle densità ottimali.

Allo stato attuale, l'Osservatorio Faunistico Regionale rimane in attesa di conoscere i dati relativi allo studio del monitoraggio sulla fauna migratoria e stanziale, intrapreso dalle Province, salvo alcuni casi, più volte richiesti e sollecitati dal Servizio Caccia e Pesca Regionale, riservandosi, all'uopo, la predisposizione di "Piani di Gestione" delle specie di fauna selvatica, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative e relative indicazioni in merito.

L'insieme dei dati rivenienti dall'elaborazione dei tesserini venatori e dagli studi di monitoraggio della fauna confluiranno in una banca dati che porrà la Struttura tecnica regionale nelle condizioni di studiare, in maniera puntuale, la fenologia delle migrazioni e la densità di popolazione delle specie selvatiche. La stessa si riserva di farlo quanto prima in base al materiale in possesso e di quello in via di acquisizione dalle Province e dagli Osservatori Faunistici provinciali.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Gennaro Russo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2014, n. 1449

Calendario Venatorio regionale annata 2014/2015.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio, dr. Salvatore Leuzzi e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, ing. Gennaro Russo, riferisce quanto segue.

Premesso che:

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 - bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio "..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli".
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato" per le singole specie.

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la

Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione di riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", trasmesso alle Regioni con propria nota prot.n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale", esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n.332 del 2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione dell'attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/92; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall'art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria.

Il documento *“Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU”* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai *“Key concepts (KC)”* nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici”* è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

In Puglia, così come quasi in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il *“disturbo”* arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti *“ambienti”*.

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopracitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella

Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione *“teorica”* o *“potenziale”* (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione *“reale”*.

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *“Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*, ha comunicato che *“rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”*, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*.

Il documento Ornis *“Key Concepts”* (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLifeInternational e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura

internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLifeInternational.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto *“Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio”* e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l’altro: *“Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell’11.11.2010, l’art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l’ISPRA come <<organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province>>, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”*.

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007).

All’uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell’ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N. 01305/2012 REG.RIC. Seconda Sezione del Tribu-

nale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato l’attuale indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal parere dell’ISPRA fornendo le valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL. - N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell’ISPRA statuendo che *“la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico”* ed ha specificato che *“il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l’hanno condotta a non osservarlo”*.

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: *“Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013”* che riferendosi alla Guida redatta dall’ISPRA riporta: *“...”tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”*

Pertanto, la Regione, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico- scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il calendario venatorio periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall’ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell’arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE.

Inoltre, lo Stato Italiano ha approvato la legge 6 febbraio 2006 n. 66 *“Adesione della Repubblica Italiana all’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa”*.

Altresì, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre 2007, n. 184 *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a*

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di protezione Speciale (ZPS), recepito dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio 2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008.

All'uopo, si evidenzia che con nota prot. n. 1613 del 16.05.2014 è stata richiesta alle Province pugliesi apposita proposta sull'ipotesi di Calendario venatorio 2014/2015 formulata dal Servizio Caccia e Pesca regionale.

Con ulteriore nota prot. n. 1602 del 16.05.2014 è stata trasmessa la predetta ipotesi di Calendario Venatorio all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 della L.R. n. 27/98.

Con varie e successive comunicazioni sono state regolarmente acquisite le diverse proposte delle Province pugliesi, sottoposte, unitamente al parere ISPRA e alla precitata ipotesi di Calendario Venatorio, all'attenzione del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo che, riunitosi in data 23 giugno c.a., ha espresso il proprio parere.

Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria di cui all'allegato A), in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Alzavola (*Anas crecca*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica disettebre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1°decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito dell'adirettiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a 10 capi.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica disettebre al 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Canapiglia (*Anas strepera*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Codone (*Anas acuta*)

- La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
 - ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";
 - un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "KeyConcepts";
 - la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento

"Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, come suggerito dal MIPAF, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale della specie, il carniere giornaliero a non più di 5 capi e 20 annuali.

Fischione (*Anas penelope*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "KeyConcepts";
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2),
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di

specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Folaga (*Fulica atra*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, per omogeneità, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti." senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato

che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carnere giornaliero a non più di 10 capi.

Mestolone (*Anas clypeata*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Moriglione (*Aythya ferina*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente

compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il Porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e 25 capi annuali per cacciatore.
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall'Ispra dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e Al. 2002).

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dal-

l'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di novembre e dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di gennaio è consentito, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali comunicati alla Provincia dai concessionari, unicamente nelle aziende Faunistico-Venatorie fino al 29 gennaio 2014;
- le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura dell'attività venatoria a tale specie.

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2014 al 31 dicembre 2014, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le

popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna".

Lepre europea (*Lepus europaeus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2014 al 31 dicembre 2014, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie; le Province, inoltre accertato lo status locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale.
- a maggior tutela della specie ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre- ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

Allodola (*Alauda arvensis*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre"*;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carnere giornaliero a 10 capi e il carnere annuale a non più di cinquanta capi; considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 1 ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (SCEBBA S., G.I.L. NAPOLI - PROGETTO ALAUDA 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007).

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 08 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafo 2.7.2);
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna selvatica dove Andreotti a pag 66 afferma: *"I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile"*;
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall'ISPRA;
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- nel "Piano di gestione europeo" dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata una efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);
- entro il 20 marzo 2015, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i cacciatori che hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l'ala destra degli esemplari alla Provincia o ATC di residenza per il rilievo di alcuni dati, in particolare quelli relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato con l'ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;
- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;

- temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie;
- variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Bird- life International 2006-2009):
<http://www.birdlife.org/datazone/speciesfact-sheet.php?id=2978#FurtherInfo>

Merlo (*Turdus merula*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2014, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Cesena (*Turdus pilaris*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Am-

biente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp, a pag. 222, nella tabella delle ricatture estere in Italia evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;

- nei dati contenuti nella pubblicazione Scabba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 -Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae -Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208", gli autori affermano a pag.108: "A fronte di un calomarcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile";
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.146): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-

scientifico sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i dati riportati nella pubblicazione scientifica

ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999). *The role of Italy within the Song Thrush *Turdus philomelos* migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data*. *Vogelwarte*, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla 1° decade di febbraio dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;

- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che "...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 -Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae -Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano a pag.111: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese*; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo

di ricattare il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione pre-nuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag. 20: *"In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore"*;

- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione pre-nuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione pre-nuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: *"Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre- inizio novembre picchi prima seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio"*.
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre"*.

- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238", evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione pre-nuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: *"Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti"* (pag 30);
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (Pag 31): *"Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio"*;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.158): *"Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile."*;
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti

A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)";
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 29 ottobre 2014, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla con-

servazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo:
Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi.

Tortora (*Streptopelia turtur*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 19 ottobre 2014, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more

dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi.

Colombaccio (*Columba palumbus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica disettebre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: *"specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione postriproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre."* (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Gazza (*Pica pica*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei tordi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013" con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carniere giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 capi giornalieri e 20 capi annuali, di cui massimo sei nel mese di gennaio, per cacciatore;
- pavoncella, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 25 annuali per cacciatore
- codone, quaglia e tortora, rispettivamente di 5 e 20 capi annuali per cacciatore;
- allodola, di 10 capi giornalieri e di 50 capi stagionali per cacciatore;

RITENUTO che per quanto riguarda la caccia in preapertura, anche su quanto suggerito dall'ISPRA, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carnieri, esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni 1 e 14 settembre 2014 e, precisamente:

- 1) per la specie "Tortora" nei giorni 1 e 14 settembre unicamente da appostamento e limitatamente nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi;
- 2) per la specie "Quaglia" nel giorno 14 settembre, nel rispetto di quanto predetto ossia nella facoltà della Regione di utilizzare una decade di sovrapposizione nella definizione dell'apertura o chiusura del prelievo venatorio in rispetto a quanto previsto nei documenti "Key concepts" e "Guida alla disciplina della Caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE";

CONSIDERATO il suggerimento dell'ISPRA di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati;

CONSIDERATO che l'ISPRA suggerisce a questa Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati e non dà, come infatti non potrebbe dare, una disposizione perentoria;

PRESO ATTO che, come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l'impossibilità dell'utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata;

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" contempla tra i mezzi di caccia consentiti il "fucile ad anima liscia";

CONSIDERATO che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati;

RITENUTO quindi opportuno, di non vietare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati.

RITENUTO, altresì, che in relazione a quelle specie per le quali il citato documento "Key concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 1 bis della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge n. 96/2010.

Ciò premesso, si rende urgente e necessario approvare il Calendario Venatorio regionale 2014/2015.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e S.M. e I.:

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art.4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, viste le proposte formulate ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 2 della L. R. 27/98 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;

- Di approvare il Calendario Venatorio regionale 2014- 2015, allegato alla presente con la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A)

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2014/2015

Vista la L.R. n°27 del 13.08.1998 e s.m.i.;
Vista la L.R. n°12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009);
Visto il Programma venatorio regionale 2014/2015;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;

La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art.33 della L.R. n°27/98.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART.1

Stagione venatoria

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 21 settembre 2014 e termina il 31 gennaio 2015, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 5 ottobre 2014 fino a domenica 04 gennaio 2015.

ART.2***Periodi, giorni e modi di caccia consentiti***

Domenica 21 settembre 2014 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

In deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria, limitatamente alla specie *tortora*, nel giorno 1 settembre e alle specie *tortora* e *quaglia* nel giorno 14 settembre. I Sindaci dei Comuni di Rocchetta S. Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escludere dall'attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del 2007.

Nel periodo 01 ottobre 2014 – 31 gennaio 2015 è vietato cacciare in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 3***Attività venatoria nelle ZPS – SIC***

L'attività venatoria nelle ZPS – SIC, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale(R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008".

Ai sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2014, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2015 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

ART. 4***Specie di selvaggina cacciabile***

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabile nei giorni 1 e 14 settembre: tortora, limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo. La caccia alla tortora è consentita anche negli uliveti da fermo;
- b) Specie cacciabile nel giorno 14 settembre: quaglia, limitatamente alle stoppie e incolti, preferibilmente con l'ausilio di cani da ferma o cerca;
- c) Specie cacciabile dal 21 settembre al 19 ottobre: tortora;
- d) Specie cacciabile dal 21 settembre al 29 ottobre: quaglia, preferibilmente con l'ausilio di cani da ferma o cerca;
- e) Specie cacciabili dal 21 settembre al 31 dicembre: merlo, coniglio selvatico, lepre comune;
- f) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre: allodola, con la previsione che nel periodo 09 novembre - 31 dicembre il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- g) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 18 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino;
- h) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 30 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
- i) Specie cacciabile dal 01 novembre al 31 gennaio: cinghiale;
- j) Specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio e volpe;
- k) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- l) Specie cacciabile dal 08 ottobre al 18 gennaio: beccaccia, preferibilmente con l'ausilio di cani da ferma o cerca;
- m) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 30 novembre: starna;
- n) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 31 dicembre: fagiano.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da ferma e da cerca, fino al 31 gennaio 2015 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Provincia territorialmente competente, ad inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola, moretta e pernice rossa.

ART. 5

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.33 – comma 7 - L.R. 27/98). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino al tramonto. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

ART. 6

Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art.32 della L.R. 27/98.

ART. 7

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- Selvaggina stanziale:
n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalle Province. Per il fagiano e la starna il carniere totale annuale per specie non deve superare i dieci capi a cacciatore;
- Selvaggina migratoria:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni), rallidi e trampolieri (di cui massimo cinque pavoncelle), dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest'ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore), unitamente alla specie "Codone", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie allodola i cinquanta capi annuali. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore: Infine, per

quanto attiene la specie "Pavoncella" il carniere totale annuale non potrà superare i 25 capi annuali per cacciatore.

ART. 8

Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art.8 della L.R. 27/98.

ART. 9

Ambiti Territoriali di Caccia

Ai sensi della L.R. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.

L'attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

ART.10

Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2014 al 31 gennaio 2015. Mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 14 settembre 2014 al 31 gennaio 2015. Per quest'ultimi, nella giornata 01/09/2013 è consentito l'utilizzo unicamente per attività di riporto.

Nel periodo compreso tra il 01.01.2015 ed il 31.01.2015 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 01 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 è disciplinata dal relativo regolamento della Provincia. L'allenamento

dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è

autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 18 agosto al 11 settembre 2014, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 27/98, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia*, *fagiano* e *starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 Febbraio al 09 Marzo 2015, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento.

ART. 11

Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia;

- b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
- c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2015. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell' ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2015.

Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 27 marzo 2015 il numero dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a "Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale", causale: "Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102".

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 05 ottobre 2014 e fino al 04 gennaio 2015.

Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 05 ottobre 2014 e fino al 04 gennaio 2015.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.

ART. 12

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art.33, punto 9), della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1 febbraio - 30 agosto).

ART. 13

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 46 della stessa legge.

ART.14***Sanzioni***

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R. 27/98 e del regolamento regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.

ART. 15***Disposizioni finali***

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1450

PO FESR 2007-2013 Asse V Reti e collegamenti per la mobilità - Rettifica D.G.R. 499 del 18.03.2014 e Riprogrammazione risorse finanziarie.

Assente l'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e LL.PP. Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse V, riferisce quanto segue l'ass. Barbanente:

Nell'ambito del PO FESR Puglia 2007-2013, l'Asse V "Reti e collegamenti per la mobilità" prevede interventi nel settore dei trasporti, con particolare riferimento ai nodi portuali, al trasporto urbano, alle ferrovie ed agli interporti, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità territoriale e di mobilità di merci e persone, riducendo i divari rispetto al resto del Paese.

Al fine di consentire una efficace attuazione dell'Asse, coerentemente con quanto previsto dalle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (approvate con DGR n. 165 del 17 febbraio 2009), in data 4 agosto 2009 è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse V (DGR n. 1519) che definisce le modalità di attuazione e le risorse finanziarie a disposizione per ciascuna delle linee di intervento e delle singole azioni previste con una dotazione finanziaria di €1.050.000,00;

Con DGR n. 967 del 21.05.2013, a seguito dell'adesione della Regione Puglia al Piano di Azione e Coesione, la dotazione finanziaria dell'Asse V è stata ridotta di 60.000.000,00 di euro, ed è stato approvato il PPA dell'Asse V per un importo di € 990.000.000,00.

Nel programma operativo FESR 20072013 della Regione Puglia approvato con Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007 nell'elenco dei Grandi Progetti è inserito l'intervento "Adeguamento ferroviario dell'Area Metropolitana Nord Barese" che verrà realizzato in qualità di soggetto beneficiario dalla Ferrottramviaria S.p.A.

Nella decisione della CE del 20.03.2013 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del fondo europeo di Sviluppo Regio-

nale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di Coesione (2007-2013), si precisa che in conformità all'art. 56 paragrafo 1 del Reg. Ce 1083/2006, il termine finale per l'ammissibilità delle spese è il 31.12.2015;

le norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili ai grandi progetti prevedono che "un grande progetto va considerato ammissibile e funzionante purché soddisfi le due condizioni seguenti:

- Il progetto è stato completato: le attività previste sono state effettivamente realizzate come previsto nella Decisione della Commissione in merito al grande progetto;
- il progetto è in uso";

Coerentemente con la nota del COCOF 12/0047/02, al fine di limitare il rischio di grandi progetti incompleti, e quindi non ammissibili, la Commissione raccomanda che sia stabilito e concordato tra la Commissione e gli Stati membri interessati un elenco di grandi progetti suddivisi in fasi. Tale elenco, da presentare entro il 30 giugno 2015, va incluso nel rapporto finale del programma in questione;

La Commissione può accogliere le richieste di suddivisione di grandi progetti su due periodi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili per quanti riguarda i suoi obiettivi materiali e finanziari;
- La prima fase del grande progetto è pronta a essere utilizzata entro il termine di presentazione dei documenti di chiusura;
- la seconda fase del progetto è ammissibile al finanziamento dei fondi strutturali o del fondo di coesione nel periodo 2014-2020;

Al momento della chiusura gli stati membri devono inoltre assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase nel periodo 2014-2020;
- lo stato membro deve fornire un elenco di tutti i grandi progetti suddivisi in fasi d includere nei corrispondenti programmi interessati nel periodo 2014-2020;

Preso atto che

Con DGR 499 del 18.03.2014 è stata approvata la suddivisione del suddetto Grande Progetto "Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord - barese" su due periodi di programmazione e precisamente n. 8 lotti per un importo di € 74.070.309,08 sulla programmazione 2007-2013 e i restanti lotti per un importo di € 105.929.690,92 sulla programmazione 2014-2020, come riportati nelle seguenti tabelle;

Tabella A

LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO
Bari	Potenziamento e adeguamento della tratta Bari-Fesca
Bitonto	Ammodernamento impianto ferroviario di stazione
Bari	Nodo di interscambio Bari Lamasinata
Corato	Parcheggio di scambio e riorganizzazione viaria della stazione
Corato	Sottopasso e riorganizzazione viaria per la soppressione del PL al Km 45+071 e al Km 45+435
Corato/Andria	Raddoppio di linea
Andria	Nuova fermata Andria Sud
Barletta	Raddoppio dal Km 66 al 68 e segnalamento Andria nord e Barletta scalo esclusa
Totale	€ 74.070.309,08

Tabella B

LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO
Bari	Riorganizzazione della Stazione di Bari-Palese e parcheggio
Bari	Riorganizzazione viaria per il collegamento alla fermata Palese-Macchie e parcheggio
Bari	Parcheggio di scambio alla fermata Enzitetto
Bitonto	Parcheggio di scambio fermata Via La Pira
Bitonto	Parcheggio della stazione e adeguamento
Terlizzi	Parcheggio di scambio e riorganizzazione viaria della stazione
Ruvo	Sottopasso e riorganizzazione viaria per la soppressione del PL al Km 34+916
Ruvo	Creazione rotonda su rampa innesto S. P. 231(Riorganizzazione viaria per la soppressione del PL al Km 35+635)
Ruvo	Sottopasso e riorganizzazione viaria per la soppressione del PL km 36+779
Ruvo	Parcheggio di scambio e adeguamento stazione
Andria	Interramento della linea e della stazione nel centro urbano con la nuova fermata Andria Nord (interrata)
Barletta	Adeguamento stazione FNB e viabilità Via Veneto
Totale	€ 105.929.690,92

Negli interventi da realizzare nella programmazione 2007-2013 era ricompreso il lotto "Raddoppio

di linea Corato-Andria", ma da una serie di incontri tenuti con il beneficiario è risultato che l'acquisizione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, ivi compresi gli adempimenti a cura delle amministrazioni locali interessate dal suddetto intervento, ha determinato un allungamento imprevisto della fase istruttoria propedeutica all'avvio delle attività di realizzazione dell'intervento, comportando una suddivisione del progetto in due lotti:

- Raddoppio linea tra km 44+540 e km 45+139, eliminazione dei PL alla progressiva km 47+073, km 47+667, km 52+005, km 52+606, km 53+186 e km 54+718 con realizzazione sovrappassi e relative strade complanari, propedeutiche al raddoppio di linea del costo di € 14.148.782,73;
- Raddoppio della linea a meno della tratta compresa tra km 44+540 e km 45+139 del costo di € 21.650.000,00;

Per tali lotti si prevede che il primo si possa concludere nell'attuale programmazione, mentre il secondo viene rinviato alla programmazione 2014-2020.

Inoltre, per mero errore materiale, nella DGR 499 del 18.03.2014 tra gli interventi ricadenti nella programmazione 2014-2020 era stato inserito l'intervento "Adeguamento stazione FNB e viabilità Via Veneto" e l'intervento "Adeguamento della stazione di Barletta Scalo con interconnessione con RFI" nell'attuale programmazione. Risulta, pertanto, necessario invertire i due interventi sulle rispettive programmazioni.

Riassumendo gli interventi per i quali si è stimata la conclusione in tempi coerenti con la programmazione 2007-2013 risultano n.8 lotti per un importo di € 52.642.851,40 come riportati nella seguente tabella A:

Tabella A

LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO
Bari	Potenziamento e adeguamento della tratta Bari-Fesca
Bitonto	Ammodernamento impianto ferroviario di stazione
Bari	Nodo di interscambio Bari Lamasinata
Corato	Parcheggio di scambio e riorganizzazione viaria della stazione
Corato	Sottopasso e riorganizzazione viaria per la soppressione del PL al Km 45+071 e al Km 45+435

Raddoppio Corato-Andria	Raddoppio linea tra km 44+540 e km 45+139, eliminazione dei PL alla progressiva km 47+073, km 47+667, km 52+005, km 52+606, km 53+186 e km 54+718 con realizzazione sovrappassi e relative strade complanari, propedeutiche al raddoppio di linea
Andria	Nuova fermata Andria Sud
Barletta	Adeguamento stazione FNB e viabilità Via Veneto
Totale	52.642.851,40

Gli interventi che avranno tempi di realizzazione ricadenti nella programmazione 2014-2020 sono n. 13 per un importo di €127.357.148,60 come riportati nella seguente tabella B.

Tabella B

LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO
Bari	Riorganizzazione della Stazione di Bari-Palese e parcheggio
Bari	Riorganizzazione viaria per il collegamento alla fermata Palese-Macchie e parcheggio
Bari	Parcheggio di scambio alla fermata Enzitetto
Bitonto	Parcheggio di scambio fermata Via La Pira
Bitonto	Parcheggio della stazione e adeguamento
Terlizzi	Parcheggio di scambio e riorganizzazione viaria della stazione
Ruvo	Sottopasso e riorganizzazione viaria per la soppressione del PL al Km 34+916
Ruvo	Creazione rotonda su rampa innesto S. P. 231(Riorganizzazione viaria per la soppressione del PL al Km 35+635)
Ruvo	Sottopasso e riorganizzazione viaria per la soppressione del PL km 36+779
Ruvo	Parcheggio di scambio e adeguamento stazione
Andria	Interramento della linea e della stazione nel centro urbano con la nuova fermata Andria Nord (interrata)
Corato/Andria	Raddoppio di linea
Barletta	Raddoppio dal Km 66 al 68 e segnalamento Andria nord e Barletta scalo
Totale	127.357.148,60

Con DGR n. 547 del 2.04.2014 si è proceduto a stabilire gli indirizzi per la riprogrammazione delle risorse finanziarie sull'Asse V "Reti e collegamenti per la mobilità" del PO FESR 2007-2013 per un importo pari ad € 101.000.000,00 sulla disponibilità di €105.929.690,92.

Alla luce di quanto su esposto è necessario riprogrammare l'importo di € 26.357.148,6, quale differenza tra 127.357.148,60 e 101.000.000,00 individuando interventi che siano coerenti con gli obiettivi specifici e operativi dell'Asse V e che siano cantierabili in modo tale da concludersi entro il 31.12.2015.

La società Ferrotramviaria S.r.l. con nota prot. 6155 del 04.06.2014, ha presentato istanza di finanziamento relativa a due elettrotreni, da impiegare nella tratta di competenza della stessa società, oggetto di interventi realizzati e in corso di realizzazione a valere sull'attuale ciclo di programmazione comunitaria, per un importo di €10.300.000,00.

La stessa società con nota prot. 922 del 10.06.2014, ha presentato istanza di finanziamento per un importo di € 6.600.000,00, per la realizzazione di impianti di segnalamento e sicurezza nella stazione di Bitonto, unitamente alla realizzazione di impianti di sicurezza SCMT (di bordo e di terra), già previste dalla DGR 547/2014. Tale impianto consentirà di completare il programma di implementazione del di segnalamento e sicurezza già in parte in esercizio e in parte in corso di realizzazione sulla linea.

Ritenuto di rettificare, alla luce di quanto sopra esposto la D.G.R. 499 del 18.03.2014 e di riprogrammare le risorse finanziarie per un importo di € 16.900.000,00.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub 1), in quanto prevede procedure disciplinate dalla L.R. n. 28/01.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti Responsabili;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- a) di fare propria la relazione dell'Assessore relatore, che qui si intende integralmente riportata;
- b) di rettificare la D.G.R n. 499 del 18.03.2014 nella suddivisione del grande progetto in due diverse fasi:
- la prima fase, comprendente i lotti indicati nella tabella A che si concluderà nel periodo di programmazione 2007-2013 per un importo pari ad € 52.642.851,40;
 - la seconda fase, comprendente i lotti indicati nella tabella B, che avrà tempi di realizzazione ricadenti nel periodo di programmazione 2014-2020 per un importo pari ad €127.357.148,60;
- c) di riprogrammare le risorse finanziarie per un importo di € 16.900.000,00 individuando i seguenti interventi:
1. fornitura di due elettrotreni per un importo di €10.300.000,00;
 2. realizzazione impianti di segnalamento e sicurezza nella stazione di Bitonto per un importo di € 6.600.000,00;
- d) di dare mandato ai servizi competenti di procedere con successivi atti all'ammissione a finanziamento dei suddetti interventi e la regolarizzazione contabile dei piani finanziari del PPA dell'Asse V;
- e) di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10
luglio 2014, n. 1451

Comune di Alezio (Le) - Piano di Lottizzazione comparto E del PRG. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa

Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

VISTI:

- la Convenzione Europeo del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possano essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico;
- il "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale" (PPTR), adottato con DGR n. 1435 del 02/08/2013 e DGR n. 2022 del 29.10.2013 e in particolare l'art. 105 delle NTA.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 1706 del 06.02.2013 acquisita al protocollo dello scrivente Servizio n. 1438 del 20.02.2013, con la quale, il Comune di Alezio ha trasmesso, per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, gli elaborati tecnici relativi alla proposta progettuale in oggetto costituiti dalla seguente documentazione (in duplice copia):

- DCC n. 18 del 31.05.2012
- All. A Relazione illustrativa e finanziaria; Elenco ditte;
- All. B Norme Tecniche di Attuazione
- All. C Schema di convenzione
- All. D PUTT - Piano Urbanistico Tematico Territoriale
- All. E Documentazione fotografica

- All. F Studio Geo-idro-morfologico e sismico
- Tav. 1 Stralci: aerofotogrammetrico, PRG, catastale, rilievo celerimetrico
- Tav. 2 Stato dei luoghi
- Tav. 3 Planimetria generale con zonizzazione; standard edilizi- aree da cedere
- Tav. 4 Sagoma di massimo ingombro e distacco dai confini
- Tav. 5 Individuazione dei lotti e unità minime di intervento
- Tav. 6 Planovolumetria, studi compositivi e tipologici
- Tav. 7 Sovrapposizione catastale
- Tav. 8.1 Viabilità e parcheggi - profili e sezione tipo
- Tav. 8.2 Planimetria generale e particolari rete idrica
- Tav. 8.3 Planimetria generale e particolari rete fognatura nera
- Tav. 8.4 Planimetria generale e particolari rete fognatura bianca
- Tav. 8.5 Planimetria generale e particolari rete gas
- Tav. 8.6 Planimetria generale e particolari rete elettrica e pubblica illuminazione
- Tav. 8.7 Relazione tecnica impianti
- Tav. 8.8 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- Tav. 8.9 Calcolo sommario di spesa delle opere di urbanizzazione primaria
- Tav. 8.10 Opere di urbanizzazione secondaria
- Tav. 8.11 Calcolo sommario di spesa opere di urbanizzazione secondaria

Con nota protocollo n. 1969 del 14.03.2013 lo scrivente Servizio chiedeva integrazioni come di seguito testualmente riportato:

“(…) al fine di consentire allo scrivente Servizio un esame esaustivo della proposta progettuale di cui all’oggetto, è necessario che la stessa sia integrata con un’approfondita valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento con le disposizioni di tutela del PUTT/P, secondo quanto di seguito evidenziato.

Da un primo esame della documentazione pervenuta, si rileva, infatti, che le aree interessate dalla proposta progettuale in oggetto risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse in parte ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso clas-

sificato “C - valore distinguibile” e in un Ambito Territoriale Esteso classificato “D - valore relativo” (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
- Per il sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale”, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storico sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
- Per il sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, va perseguita la tutela dei

beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitato ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "D" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ATD di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative e i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli

interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.";

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta che nella Relazione Paesaggistica trasmessa, per gli aspetti geomorfologici, viene riportato quanto a suo tempo approvato dall'Amministrazione Comunale con DCC n. 23 del 27.04.2004 "Primi adempimenti al PUTT/P", con specifico riferimento ad un "ciglio di scarpata" presente nel lotto d'intervento rendendo non attuabile la porzione sud del comparto in quanto in contrasto con l'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P.

Da accertamenti d'ufficio, inoltre, si rileva che nell'area d'intervento, salvo diverse dimostrazioni, insiste una segnalazione della Carta dei beni culturali della Puglia rinvenibile sul sito www.sit.puglia.it, identificata come "Casino Motto".

Occorre pertanto che siano effettuati opportuni approfondimenti in merito a quanto sopra rilevato.

Inoltre, considerato che l'intervento proposto ricade in un contesto rurale posto a margine dell'abitato, lo stesso intervento debba perseguire la conservazione dei valori identitari e la compatibilità con il naturale dinamismo del paesaggio, oltre che con la valorizzazione e la qualificazione dell'intero contesto di appartenenza.

La proposta progettuale trasmessa nel definire l'impianto insediativo ed operare le scelte di assetto fisico-spaziale (giaciture delle volumetrie, struttura dello spazio pubblico, localizzazione degli spazi aperti, assetto della trama viaria, parcellizzazione dei lotti, ecc.) non sembra aver tenuto in debita considerazione le tracce e i segni dell'organizzazione del suolo, quali le formazioni botanico-vegetazionali (filari di alberature, alberature sparse, formazioni vegetazionali spontanee, ecc), le trame fondiarie, i bordi, i margini, i confini, i valori percettivi, la viabilità rurale, che si ritiene rappresentino elementi strutturanti del paesaggio risultato di un lungo processo dell'azione naturale e antropica di modellamento del paesaggio, naturale, agrario e urbano.

Conseguentemente appare significativo che la definizione degli interventi approfondisca il rapporto fisico e relazionale tra il contesto paesaggistico di appartenenza, i contesti adiacenti e le trame dei segni e delle permanenze, prevedendo, o titolo di esempio, il rilevamento delle murature di divisione dei campi (pareti e muri a secco, filari di alberature, siepi, ecc.) e ponendo particolare attenzione agli aspetti strutturali e formali, allo sviluppo planimetrico e altimetrico, alle formazioni vegetali ad essi connessi, e quant'altro caratterizza i manufatti in relazione al loro rapporto di connessione con il contesto ambientale e paesaggistico del sito; il rilevamento complessivo della viabilità esistente (strade bianche, strade interpoderali, mulattiere, sentieri, ecc.), ponendo attenzione ai sistemi d'accesso, distributivi e di connessione con i contesti limitrofi; il rilevamento della eventuale presenza di manufatti ed elementi di valore architettonico ma anche di opere minori (ad esempio pagghiare, trulli, casedde, fontane, pozzi, cisterne, cappelle, edicole votive, ecc.); l'individuazione anche di elementi minori di vegetazione che dal punto di vista ambientale contribuiscono a mantenere la stabilità agroecosistemica come alberi isolati, piccoli gruppi di alberi, alberature e filari, siepi, ecc.; la valutazione sulla transizione tra il paesaggio urbano e quello rurale, trattandosi presumibilmente in questo caso di margine rurale che è quello spazio agricolo abbandonato o coltivato (ad es. uliveti, agrumeti, orti, seminativi, ecc.) che fronteggia l'abitato, tra guardandola, ponendo attenzione alla continuità tra la campagna e le aree insediate, prevedendone la

permeabilità funzionale e spaziale, e il rapporto fisico e relazionale tra il nuovo l'insediamento la campagna e gli insediamenti limitrofi; la previsione di tipologie edilizie coerenti con i caratteri insediativi riconoscibili nel contesto, che privilegino l'uso di materiali forme e tecnologie locali che consentono anche di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali.

Premesso quanto sopra, al fine di verificare la compatibilità paesaggistica delle trasformazioni proposte di competenza dello scrivente Servizio, e consentire allo stesso di procedere con una valutazione esaustiva della proposta progettuale in oggetto, si ritiene che la stessa debba approfondire e argomentare motivatamente quanto sopra rappresentato oltre che produrre un elaborato che contestualizzi l'intervento mediante la sovrapposizione dello stesso su ortofoto digitale aggiornata.

Conseguentemente, si ritiene che, allo stato, in base a quanto sopra rilevato e salvo ulteriori valutazioni, rilievi e approfondimenti, le trasformazioni per come proposte risultano non compatibili le prescrizioni di base e con gli Indirizzi e le Direttive di Tutela delle NTA del P UTT/P.""

Con nota protocollo n. 4653 del 07.05.2014 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio regionale n. 7622 del 23.05.2014, il Comune di Alezio ha trasmesso in duplice copia la seguente documentazione:

- Allegato 6bis - Rilievo e ricollocazione delle alberature
- Relazione di verifica di compatibilità al PPTR
- Tav. PPTR/2 - PPTR tavole grafiche
- Copia del versamento per oneri istruttori

(Descrizione intervento proposto)

Come rappresentato nella documentazione in atti, ed in particolare nella Relazione illustrativa, il progetto prevede l'attuazione del comparto E del vigente PRG localizzato ad est dell'abitato di Alezio. E' prevista l'attuazione di 90 lotti per abitazioni duplex o abitazioni che si sviluppano al solo piano terra e ai solo primo piano. Le unità residenziali sono dotate di garage-cantina al piano seminterato. Sono previsti parcheggi e zone a servizi di interesse generale e di quartiere oltre alla viabilità interna sia di nuova realizzazione sia utilizzando alcuni tracciati viari esistenti.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), dalla documentazione trasmessa, le aree interessate dagli interventi risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti prevalentemente in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D - valore relativo".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante "D" prevedono la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti (ATD) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: a seguito dei chiarimenti e integrazioni trasmessi con la sopra citata nota comunale, l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale. Tuttavia, come già evidenziato nella precedente nota regionale, il lotto è interessato dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva sparsa e di piantumazioni di ulivo di interesse paesaggistico in alcune parti del comparto, sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con

beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale nel suo complesso interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da ulteriori specifici ordinamenti vincolistici.

(Conformità con le norme di salvaguardia del Piano Paesistico Territoriale adottato) - PPTR Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02 Agosto 2013 e la DGR n. 2022 del 29.10.2013 è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR "Misure di Salvaguardia", "a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9, del Codice".

Dalla consultazione degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) si rileva che:

- l'area d'intervento non è interessata da immobili e aree di cui all'art. 134 del Codice ovvero "immobili e aree di notevole interesse pubblico" di cui all'art. 136 del Codice (art. 38, comma 2.1 delle NTA del PPTR);
- l'area d'intervento non è interessata da immobili e aree di cui all'art. 134 del Codice ovvero: "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 del Codice (art. 38 comma 2.2 delle NTA del PPTR).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, questo Servizio, a seguito dell'esame della proposta di intervento, ritiene di accogliere la richiesta di rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, secondo quanto di seguito motivato e rappresentato.

L'intervento in oggetto interviene in un'area localizzata in adiacenza dell'abitato di Alezio in un contesto in parte già trasformato (in prossimità di costruzioni esistenti) e in parte (nella zona ad est) con caratteri prettamente rurali e con evidenti tracce di organizzazione, orientamento e modellamento del paesaggio agrario di significato paesag-

gistico, oltre che rilevare la presenza di piantumazioni di ulivo, che pur apparentemente non monumentali, rappresentano presenze testimoniali della cultura agraria locale peraltro parte di aree ampiamente destinate a tali attività agricole. Inoltre, nell'ambito del comparto sono presenti ulteriori piantumazioni sparse interessate dall'attuazione del progetto. Per l'attuazione del comparto i proponenti prevedono l'espianto di una certa quantità di tali alberature (comprese quelle di ulivo), e il loro ripianto nelle aree a verde pubbliche e private dello stesso comparto.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, di fatto comportino modificazioni dell'attuale contesto paesaggistico dei luoghi interessati, e, per come predisposte e planimetricamente configurate, appaiono talvolta impattanti rispetto al contesto in cui si collocano, prospettando in parte un ridisegno dell'organizzazione rurale del suolo come sopra illustrato, modificandone gli assetti e la percezione visiva. Soprattutto laddove i volumi previsti si collocano sui margini est del comparto, in prossimità di aree con caratteristiche tuttora rurali, come sopra rappresentato.

Infine il progetto proposto non contrasta con le disposizioni di cui all'art. 105 delle NTA del PPTR adottato, in quanto l'area non è interessata dalla presenza di immobili e aree di cui all'art. 134 del Codice né da "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 del Codice.

(Indirizzi e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole, con le sottoindicate prescrizioni e i seguenti indirizzi, la cui ottemperanza deve essere verificata in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, in quanto le opere in progetto risultano potenzialmente compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela individuate per l'ATE interessato.

Prescrizioni:

- al fine di ridurre l'impatto delle opere e tutelare i segni del paesaggio agrario con particolare riferimento alla trama poderale esistente e alle principali alberature presenti, l'organizzazione planimetrica del comparto sia riconfigurata in modo che:

- nessuna trasformazione interessi le particelle nn. 635 e 636 le quali in ragione del loro assetto rurale di valenza paesaggistica conservandone l'impianto arboreo e la configurazione dei bordi;
- sia salvaguardato il filare di alberi posto a nord identificato nell'Allegato 6bis con i numeri 32, 33, 34 e 35 nonché quello posto lungo i confini nord e ovest della particella 489;
- sia escluso l'espianto delle alberature esistenti nelle parti restanti del comparto; laddove strettamente necessario per l'attuazione delle volumetrie previste, qualora per le stesse non fosse possibile individuare una comprovata localizzazione alternativa, le alberature siano ricollocate nelle aree verdi pubbliche e/o private previste;
- al fine di ridurre il consumo di suolo, per la viabilità interna di accesso ai lotti d'intervento, siano privilegiati i tracciati viari già esistenti limitando la realizzazione e l'estensione di nuova viabilità esclusivamente per consentire l'ingresso ai medesimi lotti;
- lungo il bordo est dei lotti edificabili, sia prevista la piantumazione di vegetazione arborea/arbustiva di essenze locali similari a quelle esistenti, tali da limitare al minimo la percezione visiva dei nuovi volumi dalla limitrofa area agricola;
- le nuove recinzioni siano preferibilmente costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a incrementare i complessi vegetazionali;
- non siano previste aree asfaltate o pavimentate, articolando i materiali costruttivi di progetto, al fine di favorire la massima permeabilità dei suoli e l'approvvigionamento della falda superficiale anche con misure di trattamento e accumulo delle acque piovane;
- siano operate scelte cromatiche dei fabbricati e di tutti gli elementi che concorrono all'immagine complessiva dell'area, al fine di armonizzare le opere con le dominanti cromatiche che caratterizzano il paesaggio circostante;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

Indirizzi:

Nei successivi livelli di progettazione:

- per la progettazione esecutiva delle opere e per il loro adeguato inserimento nel contesto di riferimento siano fatte proprie le indicazioni contenute nell'Elaborato del PPTR "4.4.3 Linee guida per il patto città e campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane";

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

- la fascia di lavoro, in prossimità delle aree caratterizzate dalla presenza di componenti paesaggistiche significative, dovrà essere contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile. In particolare non dovranno essere localizzate opere complementari (quali piste di servizio, depositi di materiale, aree di stoccaggio, accessi e/o altre opere provvisorie) al fine di non realizzare alcun impatto diretto e/o indiretto con i predetti elementi paesaggistici caratterizzanti.
- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica con ripristino totale dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito.
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento, prevedendo anche la predisposizione di opportuni sistemi di schermature;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio il rilascio del Parere Paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in merito alla realizzazione del progetto in esame.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Alezio (Le) per il Piano di Lottizzazione comparto E del PRG, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Indirizzi e Prescrizioni" del presente provvedimento

parte integrante e per le motivazioni e nei termini precisati nel paragrafo Valutazione della compatibilità paesaggistica stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento, completo degli elaborati progettuali: - al Sig. Sindaco del Comune di Alezio (Le)

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1452

ARCA JONICA (già IACP di TARANTO) - Lavori di Manutenzione Straordinaria di urgenza e somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR n.207/10 - nel Comune di TARANTO e PROVINCIA per un importo totale pari a € 411.000,00. Fondi rivenienti da Leggi Statali.

La Vice Presidente, Assessore alla Qualità del Ter-

ritorio " Area Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito espletata, confermata dal Dirigente d'Ufficio "Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP " e dal Dirigente del Servizio "Politiche Abitative ", riferisce:

Con nota n. 2413/2014 e successiva integrativa trasmessa con mail del 01.07.2014 l'ARCA JONICA (già IACP di TARANTO) ha trasmesso al Servizio Politiche Abitative, richiesta di un importo totale pari a € 411.000,00 necessario alla cantierizzazione dei lavori di Manutenzione Straordinaria di Urgenza e Somma Urgenza sul patrimonio dell'ARCA, ai sensi degli artt.175 e 176 del DPR 207/10;

Dagli atti trasmessi si rileva quanto segue:

l'ARCA JONICA (già IACP di TARANTO) a seguito di varie ordinanze comunali e/o segnalazioni da parte VV.FF. per la rimozione di pericoli per la pubblica e privata incolumità sui patrimonio di proprietà dell'ARCA e al fine di non incorrere in sanzioni e/o denunce penali, ha redatto un nuovo Programma d'Intervento che prevede opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA adottando le procedure per Lavori di Urgenza e Somma Urgenza previste dagli artt.175 e 176 del DPR 207/10, da realizzare a servizio degli immobili ubicati nei seguenti Comuni:

n.	Città	Indirizzo
1	CRISPIANO	Via Gramsci n.4 Sc.B
2	GINOSA	Via Martiri di Ungheria civici 79, 81, 83, 85
3	GINOSA	Via Matteotti
4	GROTTAGLIE	Via Falcone Borsellino n.2
5	GROTTAGLIE	Via Falcone Borsellino n.4
6	MANDURIA	Piazza della Liberazione 6/C
7	MARTINA FRANCA	Via Casina Gemma zona F 2/D
8	MASSAFRA	Via Crispiano palazzina n. 4
9	PALAGIANO	Via Rocco Scotellaro n. 23
10	SAN GIORGIO	Via per Roccaforzata 243
11	SAN MARZANO di S.G.	Via Manduria, 75 Edificio A
12	STATTE	Via Arena di Verona pal. E nn.13, 14, 15 e 16
13	STATTE	Via Teatro Alhambra 11
14	TARANTO/Città Vecchia	Via Cava n. 43
15	TARANTO/Città Vecchia	Via Garibaldi 256/1 - 1°Edificio
16	TARANTO/Città Vecchia	Via Garibaldi n.240 Edifici A e C
17	TARANTO/Città Vecchia	Via Garibaldi nn.240 e 250
18	TARANTO/Q.re Paolo VI	Canale A1
19	TARANTO/Q.re Paolo VI	Viale del Lavoro Edificio B scala A.
20	TARANTO/Q.re Paolo VI	Viale del Lavoro Edificio B scala D
21	TARANTO/Q.re Paolo VI	Viale della Liberazione n.12
22	TARANTO/Q.re Paolo VI	Viale della Repubblica Canale A/1 int.9-10
23	TARANTO/Salinella	Case Parcheggio in Via Ancona n.281
24	TARANTO/Salinella	Case Parcheggio in Via Ancona n.281, Edificio D
25	TARANTO/Salinella	Case Parcheggio in Via Ancona n.281, Edificio E
26	TARANTO/Salinella	Via Ancona 294/0.
27	TARANTO/Salinella	Via Ancona 294/2
28	TARANTO/Salinella	Via Ancona civico n.296 e 296/1
29	TARANTO/Salinella	Via Lago di Albano edif. F
30	TARANTO/Salinella	Via Lago di Bracciano edif. A e B
31	TARANTO/Salinella	Via Lago di Bracciano Edificio B Scale A/B/C/D
32	TARANTO/Salinella	Via Lago di Monticchio Ed.O
33	TARANTO/Salinella	Via Lago di Monticchio edif. G6 scale A, B, C
34	TARANTO/Talsano	Via Pio XII, pal.2A-2B
35	TARANTO/Tamburi	Via A. Volta n.80 A/B
36	TARANTO/Tamburi	Via Archimede n.7 edif.16
37	TARANTO/Tamburi	Via Buonarroti n.87
38	TARANTO/Tamburi	Via Fogazzaro n. 3
39	TARANTO/Tamburi	Via G. Leopardi n.96
40	TARANTO/Tamburi	Via Leopardi n.81
41	TARANTO/Tamburi	Via Michelangelo Buonarroti n.99
42	TARANTO/Tamburi	Via Ugo Foscolo n.127
43	TARANTO/Tamburi	Via Volta n.84
44	TARANTO	Via Ancona n.279

il nuovo Programma Esecutivo comporta un costo totale di € 411.000,00 di cui l'ARCA, vista l'urgenza delle opere da realizzare, chiede la disponibilità.

Visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario con la delibera n. 35/2014 con conseguente assunzione di ogni responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 58 della legge 865/71 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 1036/72;

visto i pareri favorevoli espressi dalla C.T. nelle riunioni n. 556/2014 e n. 557/2014;

considerato che per la redazione del QTE sono stati adottati i massimali di cui alla D.G.R. n. 766/2010;

considerato che gli oneri complementari rientrano nei limiti massimi stabiliti;

considerato che la richiesta riveste carattere di estrema urgenza, di cui agli artt. 175 e 176 del DPR n. 207/2010, allo scopo di pervenire a rapida utilizzazione dell'importo necessario di € 411.000,00;

Si ritiene:

di poter assentire alla concessione del finanziamento per un importo pari a € 411.000,00 a valere sugli accantonamenti di cui alla Legge n. 179/92 - 1° e 2° Biennio.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.v. e m.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la LR. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett. a, l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta della Vice Presidente, Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;
- di assegnare all'ARCA IONICA (già IACP di TARANTO) il Finanziamento € 411.000,00, indispensabile ai lavori di urgenza e/o somma urgenza ai sensi degli artt.175 e 176 del DPR n.207/2010 a servizio degli immobili di proprietà dell'ARCA, ubicati nei seguenti Comuni di seguito elencati:

n.	Città	Indirizzo
1	CRISPIANO	Via Gramsci n.4 Sc.B
2	GINOSA	Via Martiri di Ungheria civici 79, 81, 83, 85
3	GINOSA	Via Matteotti
4	GROT TAGLIE	Via Falcone Borsellino n.2
5	GROT TAGLIE	Via Falcone Borsellino n.4
6	MANDURIA	Piazza della Liberazione 6/C
7	MARTINA FRANCA	Via Casina Gemma zona F 2/D
8	MASSAFRA	Via Crispiano palazzina n. 4
9	PALAGIANO	Via Rocco Scotellaro n. 23
10	SAN GIORGIO	Via per Roccaforzata 243
11	SAN MARZANO di S.G.	Via Manduria, 75 Edificio A
12	STATTE	Via Arena di Verona pal. E nn.13, 14, 15 e 16
13	STATTE	Via Teatro Alhambra 11
14	TARANTO/Città Vecchia	Via Cava n. 43
15	TARANTO/Città Vecchia	Via Garibaldi 256/1 - 1°Edificio
16	TARANTO/Città Vecchia	Via Garibaldi n.240 Edifici A e C
17	TARANTO/Città Vecchia	Via Garibaldi nn.240 e 250
18	TARANTO/Q.re Paolo VI	Canale A1
19	TARANTO/Q.re Paolo VI	Viale del Lavoro Edificio B scala A.
20	TARANTO/Q.re Paolo VI	Viale del Lavoro Edificio B scala D
21	TARANTO/Q.re Paolo VI	Viale della Liberazione n.12
22	TARANTO/Q.re Paolo VI	Viale della Repubblica Canale A/1 int.9-10
23	TARANTO/Salinella	Case Parcheggio in Via Ancona n.281
24	TARANTO/Salinella	Case Parcheggio in Via Ancona n.281, Edificio D
25	TARANTO/Salinella	Case Parcheggio in Via Ancona n.281, Edificio E
26	TARANTO/Salinella	Via Ancona 294/0.
27	TARANTO/Salinella	Via Ancona 294/2
28	TARANTO/Salinella	Via Ancona civico n.296 e 296/1
29	TARANTO/Salinella	Via Lago di Albano edif. F
30	TARANTO/Salinella	Via Lago di Bracciano edif. A e B
31	TARANTO/Salinella	Via Lago di Bracciano Edificio B Scale A/B/C/D
32	TARANTO/Salinella	Via Lago di Monticchio Ed.O
33	TARANTO/Salinella	Via Lago di Monticchio edif. G6 scale A, B, C
34	TARANTO/Talsano	Via Pio XII, pal.2A-2B
35	TARANTO/Tamburi	Via A. Volta n.80 A/B
36	TARANTO/Tamburi	Via Archimede n.7 edif.16
37	TARANTO/Tamburi	Via Buonarroti n.87
38	TARANTO/Tamburi	Via Fogazzaro n. 3
39	TARANTO/Tamburi	Via G. Leopardi n.96
40	TARANTO/Tamburi	Via Leopardi n.81
41	TARANTO/Tamburi	Via Michelangelo Buonarroti n.99
42	TARANTO/Tamburi	Via Ugo Foscolo n.127
43	TARANTO/Tamburi	Via Volta n.84
44	TARANTO	Via Ancona n.279

- di imputare il suddetto importo di € 411.000,00 sugli accantonamenti disposti dalla Legge n.179/92 dal 1° al 2° Biennio, sui quali, come risulta dagli atti d'ufficio vi è ancora disponibilità.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1453

Comune di Rodi Garganico (FG). Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Variante al P.R.G. vigente, art. 17 L.R. n. 5/2010.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, dott.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Con nota n. 5088 del 09.05.2014, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica il 16.05.2014 al prot. n. 3839, il Comune di Rodi Garganico, dotato di P.R.G. vigente, ha trasmesso la documentazione relativa al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali” di cui all'art. 58 della L. n. 133/2008 e s.m.i., per il controllo di compatibilità da parte della Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010.

Con la D.C.C. n. 9/2014 risulta approvato il P.A.V. per il triennio 2013/2015 già adottato, giusta D.C.C. n. 45/2013 a modifica ed integrazione della D.C.C. n. 22/2010.

La documentazione pervenuta con la predetta nota di trasmissione consiste in:

1. Copia della Delibera di C.C. n. 45 del 15.11.2013 ad oggetto: “modifiche ed integrazioni all'atto deliberativo consiliare n. 22 del 12.05.2010, esecutivo ai sensi di legge - Approvazione Piano Triennale 2013-2015 delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 e del-

l'art. 17 della L.R. n. 5 del 25.02.2010”, comprensiva dell'allegato A “Ricognizione dei beni immobili comunali (esclusi beni infrastrutturali)” e dell'allegato B “Elenco dei beni suscettibili di dismissione e valorizzazione”;

2. Copia dell'Avviso Pubblico relativo alla pubblicazione dell'elenco dei beni inclusi nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari triennio 2013-2015;
3. Copia della Delibera di C.C. n. 9 del 13.03.2014 ad oggetto: “delibera di C.C. n. 45/2013 - Approvazione Piano Triennale 2013-2015 delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 e dell'art. 17 della L.R. n. 5 del 25.02.2010 - Determinazioni”;
4. Relazione Paesaggistica e attestazione di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata a firma del responsabile del Settore Tecnico comunale.

Ciò premesso, si rappresenta che il controllo di compatibilità, come previsto nel modulo procedimentale delineato dall'art. 17 della L.R. n. 5/10, è effettuato rispetto ai seguenti atti di pianificazione sovraordinata:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio; - Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia;
- Piano di Tutela delle Acque;
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013; - Parco Nazionale del Gargano.

Al procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art. 58 della L. n. 133/2008 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'art. 17 comma 2 della L.R. n.5/2010 e pertanto per il controllo di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, previa istruttoria del Servizio competente, la Giunta regionale si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, ovvero entro il 14.07.2014.

In riferimento alla pianificazione sovraordinata, come sopra elencata, non risultano acquisiti i pareri da parte degli Enti preposti, bensì risulta la sola attestazione a firma del responsabile del Settore Tecnico comunale, inclusa nella Relazione Paesaggistica sopra elencata, di conformità del P.A.V. alla pianificazione sovraordinata.

La documentazione, comportando il "P.A.V." variante al vigente P.R.G., risulta altresì carente del parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001; detto parere è stato richiesto dal Comune con nota prot. n. 5130 del 12.05.2014 ma agli atti non ancora acquisito.

Per quanto attiene al procedimento di valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 44/2012, si rileva che la variante urbanistica in questione è relativa a "piccole aree a

livello locale" e come tale esclusa dal campo di applicazione in materia di V.A.S. ai sensi dell'art. 33-bis, comma 7, del D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, nonché dell'art. 3, comma 10 della L.R. n. 44/2012.

Le varianti urbanistiche connesse al P.A.V. (2013-2015) interessano n. 9 aree/immobili, come puntualmente individuate nella tabella in appresso riportata:

Scheda N.	Descrizione	Catasto		Consistenza	P.R.G. vigente	Variante
		Fg	P.IIa			
1	Mercato comunale coperto ed aree di pertinenza	19	976 (accatastam. in corso)	Sup. cop. 800 mq. ca. per 2 piani sup. pert. 500 mq.	B1- Totalmente edificata	(1)
2	Locali ex Mattatoio Località Santa Barbara	5	423 (accatastam. in corso)	1.500 mq. Sup. cop. 700 mq. ca.	Zona F Mattatoio	(1)
3	Palestra ed aree annesse in località Lido del Sole	1	1699-1693-1691-1688	Sup. cop. 1.300 mq. ca. pert. 2868 mq. aree annesse 10.964 mq. ca.	F1- Attrezzature pubbliche	(1)
4	Palestra ed aree annesse in località Matera	5	485-266-476-486-474-487-475-478 ciascuna in parte (accatast. In corso)	Sup. cop. 830 mq. ca. area est. 2.000 mq. ca. (da definire)	F1- Attrezzature sportive	(1)
5	Locali ex diurno comunale (seminterrato sotto la villa comunale di Piazza Padre Pio)	19	Non accatastato	Sup. cop. 300 mq. ca.	B2- completamento	(2)
6	Terreno nel centro abitato di Lido del Sole ceduto al Comune per opere di U.P. e U.S. all'interno della Lottizzaz. regolamentata dalla Convenz. Urbanistica rep. 269/81	1	1773	447 mq. ca.	F1- Attrezzature pubbliche	(3)
7	Locali al Corso Madonna della Libera/Via A. Moro	7	49 (sub 1 e 2)	100 mq. ca. per 2 piani	B2- completamento	(1)
8	Terreno ceduto al Comune per aree a standard	7	685-686	414 mq. ca.	B2- completamento	(3)
9	Locali dell'ex casa circondariale	7	627	330 mq.	B2- completamento	(1)

Le varianti indicate con i numeri riportati in parentesi (1), (2), e (3) si riferiscono rispettivamente alle seguenti varieguate destinazioni:

- (1) a) attività produttive con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva con annessi servizi ed attività complementari;
 b) attività produttive speciali finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area;

- c) attività indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione ed alla comunicazione turistica ed attrezzate con impianti idonei a svolgere ed a qualificare tali attività;
 d) attività organizzate per fini esclusivamente o prevalentemente turistici nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tra-

dizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, delle specialità artistiche ed artigianali del territorio;

- e) attività consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, del patrimonio culturale e naturalistico, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica (turismo equestre, pesca turismo, ittiturismo, turismo escursionistico, turismo eno-gastronomico,

diving, turismo giovanile, il turismo sociale, ecc...);

- (2) commerciale, deposito;
(3) parcheggio e verde privato.

Nel merito della proposta di variante con riferimento alla pianificazione sovraordinata tenuto conto degli stralci planimetrici allegati alla suddetta Relazione Paesaggistica a firma del tecnico comunale, si rappresenta quanto in appresso:

Inquadramento degli interventi rispetto alla pianificazione sovraordinata	Immobili interessati Scheda n.
PUTT: Ambiti Territoriali Estesi "C"	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
PUTT: Ambiti Territoriali Estesi "D"	4, 6
PUTT: Ambiti Territoriali Distinti "Idrologia Superficiale"	2
PUTT: Componenti idrologiche: Territori costieri	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
PUTT: Componenti idrologiche: Vincolo idrogeologico	7, 8
PUTT: Componenti geomorfologiche: cordoni dunali	3
PUTT: Componenti culturali insediative: Area di rispetto delle compenti culturali insediative	7, 9
PUTT: Componenti botaniche vegetazionali: Area di rispetto dei boschi	8
PUTT: Strada a valenza paesaggistica	2, 3, 6,
PUTT: Strada panoramica	5, 7
PRG: Città consolidata	1, 5
PAI: Area a rischio molto elevato (R4)	1, 8
PAI: Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)	1, 8
Aree protette: Parco Nazionale del Gargano	1, 5, 7, 8, 9

Circa il merito delle varianti, in via generale, si evidenziano le seguenti criticità:

- a) non risultano acquisiti i pareri rilasciati dagli enti preposti alle diverse tutele operanti sul territorio interessato;
- b) i grafici facenti parte delle schede allegate alla Del. C.C. n. 45/2013 risultano:
- privi dell'inquadramento planimetrico in opportuna scala rapportata con il contesto urbanistico di riferimento;
 - carenti degli stralci catastali;
- c) le diverse tipologie di varianti proposte non fanno riferimento ad alcuna specifica normativa tecnica di attuazione;
- d) le varianti indicate con la tipologia (1), prospettano una non condivisibile pluralità di destinazioni;
- e) per le varianti di cui alle schede n. 4 e 6 non appare ammissibile lo stesso ricorso al PAV,

atteso che gli immobili, alla attualità, non risultano nella piena disponibilità al patrimonio comunale;

- f) non risultano acquisite per talune varianti le verifiche di cui al DIM n. 1444/68;
- g) non risulta acquisita la tenuta del dimensionamento degli standard urbanistici previsti dal vigente P.R.G.;
- h) non risultano condivisibili le proposte relative alle schede n. 1 e 8, atteso che gli ambiti territoriali sottesi rientrano in territori soggetti a rischio idrogeomorfologico essendo classificati quali "R4" e "PG3";

Osservazioni

Circa il provvedimento comunale adottato con Deliberazione di C.C. n. 45/2013, risulta effettuata la pubblicazione ex art. 16 della L.R. n. 56/80 nei modi e nei termini di legge, come attestato dalla

certificazione in atti del Segretario Generale del Comune datata 6 marzo 2014 e risulta proposta una sola osservazione esaminata e non accolta, giusta Deliberazione di C.C. n. 9 del 13.03.2014.

Determinazioni regionali

Circa la unica osservazione presentata, atteso che la stessa fa esplicito riferimento ad un immobile oggetto di precedente PAV (D.C.C. n. 22/2010), e che lo stesso immobile non risulta riproposto nella sua interezza nel nuovo PAV (D.C.C. n. 45/2013), si ritiene si condividere quanto operato dal Comune di Rodi G.co.

Tutto ciò premesso ed in relazione alle carenze di verifiche con la pianificazione sovraordinata, alle carenze documentali, nonché alle criticità sopra evidenziate, si ritiene di non condividere la proposta di variante in parola.”“

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE la compatibilità del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” triennio 2013-2015 del Comune di Rodi Garganico adottato con Delibera di C.C. n. 45 del 15.11.2013.

Resta nelle facoltà dell’Amministrazione comunale di indire Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 11, comma 9 e seguenti, della L.R. n. 20/2001, ai fini dell’eventuale superamento delle criticità rilevate e del contestuale conseguimento del controllo positivo.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 comma 4° lettera “d)” della LR n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI NON ATTESTARE conseguentemente, per le motivazioni nelle premesse riportate, qui intese in toto condivise, la compatibilità del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” del Comune di Rodi Garganico alla pianificazione sovraordinata nelle premesse richiamata, e ciò ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. 5/2010;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Rodi Garganico (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1454

Art. 34 D.lvo n. 267/2000. Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Foggia per la realizzazione di un programma di riqualificazione di un comparto edilizio compreso tra piazza A. Moro, via Fuiani, vico del Fico e vico Troiano, in variante al P.R.G. vigente. Delibera di C.C. n. 59 del 28.06.2011. Soggetto proponente: Società “IDEAL CASA s.r.l.”

Il Vice Presidente, Assessore alla Qualità del Ter-

ritorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue.

“Il Sindaco del Comune di Foggia con nota prot. n. 96632 in data 26.09.2011, indirizzata al Presidente della Regione Puglia ha convocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000, per il giorno 17/10/2011 una Conferenza di Servizi propedeutica alla stipula dell'Accordo di Programma con i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento, richiesto dalla ditta IDEAL CASA s.r.l. per la realizzazione in Foggia di un “programma di riqualificazione di un comparto edilizio compreso tra piazza A. Moro, via Fuiani, vico del Fico e vico Troiano.

La suddetta richiesta sindacale si basa su quanto di seguito riportato (testualmente): “” PREMESSO che:

- la ditta IDEAL CASA s.r.l., con sede in Lucera alla via Beato Casotti n° 7- PIVA n° 03136650714 legalmente amministrata dai Sigg. dott. Fabrizio FANTINI, nato a Foggia il 05/06/1966 e la Sig.ra Vittoria Maria SCHIAVONE, nata a Lucera il 05/09/1941, ha presentato istanza, con allegati elaborati tecnici, per la realizzazione in Foggia, di un “Programma di Riqualificazione Urbana” del comparto edilizio compreso tra piazza A. Moro, via P. Fuiani, vico del Fico e vico Troiano, acquisita agli atti di Ufficio con prot. gen.le n° 30594 del 12/03/2010;
 - il progetto, proposto ai fini dell'attivazione del procedimento di cui all'art.34 del D.Lgs. n.267/2000, si sostanzia in un programma urbanistico complesso e riguarda: “la realizzazione, previa demolizione dei ruderi esistenti, di due edifici multipiano (di cui uno con 6 scale e l'altro con 4 scale, di sei piani fuori terra, oltre tre piani interrati per autorimessa, che impegnano una volumetria abitativa di mc 51.731,77(140 alloggi) e una volumetria commerciale-direzionale di mc 11.149,44 (che occupa l'intero piano terra)”.
- ... omissis...

CONSIDERATO che la disciplina della fattispecie può tradursi in una procedura così delineata:

- autorizzazione del Sindaco alla promozione dell'Accordo da parte del Consiglio Comunale, ai fini

della valutazione, da parte di quest'ultimo, della congruità delle scelte urbanistiche proposte rispetto agli obbiettivi fondamentali di assetto del territorio, anche in virtù del processo di pianificazione generale attualmente in itinere;

- convocazione, all'esito, da parte del Sindaco, di una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, ai fini dell'esame e della verifica della proposta sotto tutti i profili amministrativi, urbanistici e tecnici rilevanti;
- nel caso di esito positivo dei lavori della conferenza, e cioè di consenso unanime di tutte le Amministrazioni interessate, sottoscrizione dell'Accordo, ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale ed approvazione con Decreto del Presidente della Regione Puglia.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28 giugno 2011, che si allega in copia.”

In particolare, con atto n. 59 in data 28.06.2011 il Consiglio Comunale di Foggia ha deliberato testualmente quanto segue:

- 1) di accogliere la richiesta di attivazione della procedura per Accordo di Programma presentata dalla ditta IDEAL CASA s.r.l., con sede in Lucera alla via Beato Casotti n° 7 PIVA n° 03136650714 legalmente amministrata dai Sigg. dott. Fabrizio FANTINI e Sig.ra Vittoria Maria SCHIAVONE, per la realizzazione di un “Programma di Riqualificazione Urbana» del comparto edilizio compreso tra piazza A. Moro, via P. Fuiani, vico del Fico e vico Troiano, ai fini della procedura prevista all'art. 34 del D.L. n° 267/2000 in materia di Accordo di Programma;
- 2) di demandare al Sindaco, ai sensi della normativa richiamata, la convocazione della Conferenza di Servizi con la Regione Puglia e, se del caso, con altri soggetti eventualmente interessati, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, dei tempi, delle modalità e di ogni altro aspetto da definire, ivi compresa la implementazione di elementi migliorativi delle proposte da concordarsi in seno alla stessa conferenza di servizi, nonché autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di programma ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n.267 del 2000, per tutti i motivi illustrati in premessa;

- 3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Urbanistico e di demandare allo stesso le procedure connesse alla predisposizione dell'Accordo di Programma e di tutti i conseguenti adempimenti tecnici-procedurali, rivenienti dal presente provvedimento;
- 4) di prendere atto e far propri i suggerimenti che la commissione ha proposto con propria relazione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 5) di dare atto che la documentazione allegata alla scheda tecnica istruttoria redatta dal servizio urbanistica- ufficio programmi complessi, è depositata c/o gli Uffici del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia.”“

Quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Foggia si basa sulle motivazioni di seguito riportate:

““CONSIDERATO che

- l'art. 34 del d.lgs. n.267 del 18/08/2000 recita, tra l'altro, quanto segue: “Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento “;
- il richiamato modulo procedurale è idoneo a concretare una ipotesi di programmazione urbanistica negoziata (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 29/07/2008, n. 3757; Consiglio Stato, sez. IV 06/05/2008 n. 2062), trovando adeguato rilievo anche nell'ambito della legislazione regionale vigente (L.r. 27 luglio 2001 n. 20; l.r. 16 novembre 2001 n. 28);
- la valutazione dei programmi urbanistici complessi e della possibilità di un eventuale accordo,

ai sensi dell'art. 34 del d.lg. n. 267 del 2000, è rimessa alla verifica di una conferenza di servizi, previo esame preliminare attinente alla conformità o meno dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali e alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità ai fini dell'attivazione del procedimento amministrativo;

- il programma proposto, in variante allo strumento urbanistico generale, presenta i presupposti di ammissibilità ai fini dell'attivazione dell'iter procedimentale di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 34/2000, richiedendo l'azione integrata di più soggetti pubblici (in primis, la Regione, co-titolare del potere di pianificazione del territorio) ed evidenziando elementi di rilievo pubblicistico tesi alla valorizzazione del tessuto urbanistico comunale;

RILEVATE le come seguenti risultanze della scheda tecnica redatta dal servizio urbanistica-ufficio programmi complessi, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, i punti di forza e le criticità che potranno trovare condivisione e soluzione, in seno alla invocata conferenza di servizi con l'Ente Regione, di cui alla procedura prevista all'art. 34 del D.L. n°267/2000 in materia di Accordo di Programma:

- riconoscimento di € 862.940,00 quale valore di permuta delle aree di viabilità esistente da classificare, determinato sull'indice di fabbricabilità fondiaria di previsione;
- cessione a titolo gratuito al Comune di Foggia del 1° piano interrato dei lotti A e 8 destinato ad autorimessa per una superficie complessiva di mq 5.628,04 (n° 73 posti auto) con annessi uffici biglietteria posto al piano terra. Di detta superficie mq2.408,00 dovuti per standard e mq 3.220,04 quale riconoscimento al Comune di Foggia di un valore pari a € 3.220.040,00. A quest'ultimo vengono detratti 389.070,00 quale valore di mercato di mq 4.323,00 di verde pubblico residuale da garantire come standard di cui al D.I.M. 1444/68;
- nel Documento Programmatico Preliminare, approvato con D.C.C. n. 23 del 09/03/06, tale area, essendo tipologicamente e filologicamente riconducibile alle zone settecentesche, risulta come “Detrattore di qualità urbana”, ovvero area urbana da assoggettare a recupero. A tale fatti-

specie viene anche dedicata una specifica scheda progettuale tanto è che l'area interessata si rileva tra i siti portatori di progetti strategici;

- le aree a verde che vengono cedute al comune pari a mq 1445,00 vengono recuperate in limitate superfici intercluse dai fabbricati previsti in realizzazione e sovrastanti i tre livelli interrati, nonché limitate fasce lungo le strade, espressamente escluse dalla normativa vigente in questione;
- fermo restante la fattibilità economica, si sollecita una riflessione sulla possibilità dell'eventuale armonizzazione dell'allineamento dei due fabbricati a farsi con la strada ed il fabbricato esistente;
- il Programma riporta, motivandolo con argomentazioni tecniche e finanziarie, un indice di fabbricabilità fondiaria di 7,80 mc/mq. a fronte dei 6,00 mc/mq, come previsto dall'art. 7 del D.l. M. 1444/68;
- la disponibilità del solo 51% degli immobili previsti in demolizione;
- venga prevista una tipologia architettonica degli edifici che si adegui al contesto urbano esistente;
- l'Università degli Studi di Foggia, con nota n° 16285 - II/1 del 31/08/2010, acquisito al prot. gen. n° 96059 del 02/09/2010 ha richiesto la pedonalizzazione del primo tratto di via Arpi, al fine di creare una "oasi culturale", la proposta progettuale nella sua riqualificazione dell'area, in avanzato stato di degrado, potrebbe contribuire alla realizzazione di uno spazio attrezzato di socializzazione per gli studenti."

In relazione a quanto innanzi e secondo il modulo procedimentale previsto dall'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, si è tenuta apposita Conferenza di Servizi, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio, in data 17.10.2011, ove come da verbale in atti, si è rilevato - tra l'altro - testualmente quanto segue:

'''

omissis

Alla Conferenza, che inizia i suoi lavori alle ore 15:30, sono presenti:

- Prof.ssa Angela BARBANENTE, Assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia;
- Ing. Luigi FIORE, Assessore all'Urbanistica e alle Politiche abitative del Comune di Foggia;

- Ing. Nicola GIORDANO, Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia;
- Ing. Francesco Paolo AFFATATO, Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia;
- Geom. Nicola LOSCHIAVO, Funzionario del Servizio Urbanistica della Regione Puglia;
- Ing. Mario LOCO, in rappresentanza della ditta;
- Avv. Michele FARES, in rappresentanza della ditta;
- Arch. Augusto MARASCO, tecnico del progetto di cui alla proposta della ditta;
- Ing. Davide LOCO, tecnico del progetto di cui alla proposta della ditta.

FIORE svolge una breve illustrazione del percorso politico-amministrativo che ha condotto alla D.C.C. n. 59 del 28.06.2011, evidenziando, in particolare, gli elementi di raccordo con il processo di pianificazione urbanistica generale ivi compreso il Documento Programmatico della Rigenerazione Urbana approvato con D.C.C. n. 44 del 15.06.2011. Aggiunge che la proposta della ditta è stata acquisita al protocollo del Comune di Foggia in data 12.03.2010, anteriormente, quindi, alla Conferenza di copianificazione del Piano Urbanistico Generale di Foggia svoltasi il 18 gennaio 2011. AFFATATO informa che, con lettera Prot. n. 100191 del 05.10.2011, gli atti progettuali sono stati trasmessi al Servizio Attività economiche - Consumatori e al Servizio Urbanistica della Regione Puglia, oltre che al Servizio Promozione e Sviluppo del Territorio della Provincia di Foggia.

Deposita agli atti della Conferenza la lettera trasmessa via fax, in data 14.10.2011, alle ore 14:13, dalla Provincia di Foggia, Settore Attività produttive - Fonti energetiche, Prot. n. 2011 /0065028. Su richiesta di BARBANENTE, MARASCO illustra la proposta progettuale, soffermandosi, dapprima, sull'ubicazione del piano di riqualificazione proposto che si inserisce in un'area posta a ridosso del nucleo più antico della città, tipizzata dal vigente strumento urbanistico come "Zona A2 - Sobborghi Antichi".

Sul punto BARBANENTE rileva che, a suo avviso, la tipizzazione assegnata all'area non risulta essere adeguata al contesto delle Z.O.T. limitrofe B1 e B2.1.

MARASCO sottolinea che la proposta di piano ha in sé i contenuti di un Piano Urbanistico Esecutivo, di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2001, in quanto persegue l'obiettivo della riqualificazione di una por-

zione di tessuto urbano fortemente degradato sia dal punto di vista fisico, la qual cosa risulta essere ampiamente documentata dalla copiosa documentazione fotografica che si esibisce, che dal punto di vista del disagio abitativo e socio-economico e che, allo stato, risultano esserci notevoli rischi per la pubblica e privata incolumità, tant'è che l'Amministrazione Comunale, con una serie di ordinanze sindacali, reiterate nel tempo, ha disposto lo sgombero e/o la diffida per la messa in sicurezza degli edifici. Aggiunge che lo stesso Documento Programmatico Preliminare al PUG, adottato con D.C.C. n.23 del 09.03.2006, individua gli edifici oggetto di intervento quali "Detrattori di qualità urbana" identificandoli tra i siti portatori di progetti strategici. Quanto innanzi evidenzia che il piano di riqualificazione di cui trattasi risulta essere perfettamente compatibile per il raggiungimento degli obiettivi relativi al recupero ambientale, alla rigenerazione urbana nell'ottica complessiva della riqualificazione della città consolidata e del miglioramento degli standard della qualità della vita assicurando al tempo stesso l'integrabilità di una serie di funzioni quali: le attività terziarie, i pubblici servizi, la residenza, gli spazi di uso pubblico.

BARBANENTE chiede le motivazioni per le quali la proposta progettuale non sia stata presentata, proprio per quanto affermato, ai sensi della L.R. n. 21/2008 sulla rigenerazione urbana.

AFFATATO rappresenta che l'incremento volumetrico previsto dal piano risulta essere superiore a quello massimo consentito da detta legge regionale per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali.

MARASCO prosegue l'illustrazione progettuale soffermandosi sulla riconfigurazione dei comparti edilizi al fine di assicurare, con un allargamento della sede stradale di Vico Troiano, un naturale prolungamento di Via Arpi, per il primo tratto del quale è allo studio una richiesta di pedonalizzazione formulata dall'Università degli Studi di Foggia. Inoltre, rappresenta che si renderà necessario procedere alla declassificazione e successiva classificazione di strade rappresentate da alcuni vicoli interni e perimetrali all'area di intervento, al fine di ottenere due comparti edilizi omogenei di intervento. Infine evi-

denza, in ragione dell'incremento volumetrico richiesto in variante al P.R.G., l'interesse pubblico all'accoglimento della stessa che si sostanzia:

- nel riconoscimento in favore del Comune di Foggia dell'importo di circa € 800.000,00, quale giusto valore di permuta, per maggiore area di strade declassificate e strade da riclassificare determinato in funzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria proposto pari a 7,80 mc/mq; - nella cessione di aree a "verde pubblico" dell'estensione di circa mq. 1400,00 costituite dalle ampie corti interne agli edifici di progetto;
- nella cessione, a titolo gratuito, al Comune di Foggia del 1° Piano interrato dei Lotti "A" e "B" destinato ad autorimessa della superficie complessiva di mq 5.600,00, dei quali circa mq 2.400,00 dovuti per standards a parcheggio in ragione dell'intervento proposto.

AFFATATO aggiunge che la cessione delle autorimesse interrate sembra trovare giustificazione nella carenza di parcheggi non solo nel nucleo più antico della città ma anche nelle zone immediatamente a ridosso. L'area di intervento è posta immediatamente a ridosso del Centro Storico - Zona a Traffico Limitato - che al suo interno non riesce neanche a soddisfare le esigenze di parcheggi pertinenziali-residenziali, ed inoltre nella zona è presente un "Polo di Attrazione" e cioè il "Polo Umanistico" dell'Università degli Studi di Foggia dove sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione dell'ex plesso della Maternità, posto proprio di fronte all'area di intervento e compreso tra le Vie Pasquale Fuiani, Alessandro Manzoni e Arpi, per l'ampliamento della Facoltà di Lettere che determinerà, sicuramente, un aumento di presenze della popolazione studentesca in zona e quindi la necessità di avere a disposizione parcheggi di relazione. Rileva, inoltre, la compatibilità della proposta con le previsioni sia del Piano Generale del Traffico che del Piano Urbano di Mobilità di Area Vasta.

MARASCO, a tale proposito, aggiunge che uno dei principali obiettivi del PGTU e del PUMAV è quello, nella logica di protezione delle aree centrali della città e del suo nucleo più antico in particolare, di accompagnare le zone a traffico limitato a parcheggi di relazione e pertinenziali-residenziali da realizzare con interventi di «iniziativa pubblica, privata e in

forme miste» al fine di garantire una politica di intervento e di governo della mobilità coordinata con il sistema di pubblico trasporto (treno-tram). Evidenzia, quindi, che quanto proposto risulta essere in linea con la necessità di massimizzare l'uso dei parcheggi a corona del Centro Storico, favorendo, in tal modo, il trasferimento pedonale lungo le principali destinazioni della città compatta.

BARBANENTE, pur condividendo la validità di quanto proposto, sul punto nutre perplessità in ordine alla coesistenza di dette autorimesse pubbliche in condominio con proprietà private.

MARASCO evidenzia che dette autorimesse pubbliche dal punto di vista degli accessi saranno completamente indipendenti da quelle di proprietà privata.

Sollecitato da GIORDANO, AFFATATO, evidenzia che per l'intervento analizzato, il carico urbanistico passerebbe, nonostante l'incremento volumetrico proposto, in termini di abitazioni da 136 a 140 e in termini di abitanti insediati da 544 a 517 e, inoltre, che il piano di riqualificazione proposto deve ascrivere nell'ambito del cosiddetto "fabbisogno sostitutivo" così come identificato nel Documento Programmatico Preliminare, stimato al 2021 in 9.434 abitazioni.

BARBANENTE chiude la conferenza di servizi, chiedendo al Comune di Foggia, per l'intervento di cui trattasi, la "Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica" ai sensi del D.Lgs. n.4/2008 ed una ricognizione del carico urbanistico degli interventi complessi in variante sin qui autorizzati.

Tali richieste sono propedeutiche ai fini della prosecuzione dei lavori della Conferenza di Servizi convocata.

La Conferenza di Servizi si chiude alle ore 16:10, con le determinazioni di cui innanzi."

Con successiva nota n. 74489 del 10.08.2012, a firma del Dirigente Ufficio Piani Complessi del Comune di Foggia, è stata convocata per il giorno 13/09/2012 la seconda seduta di conferenza di Servizi per l'esame della proposta di cui trattasi.

Dal verbale della seduta di Conferenza tenutasi in data 13.09.2012 - in sintesi - si evince testualmente quanto segue:

“... omissis...

Il dirigente del servizio urbanistica della Amministrazione Comunale, facendo breve sintesi dell'iter cronologico della pratica, da' altresì lettura del precedente verbale del 17/10/2011, ripercorrendo la procedura amministrativa che ha interessato l'area oggetto dell'intervento.

In particolare ricorda ai partecipanti alla conferenza, cosa già fatta in sede di prima conferenza, che l'immobile nel tempo è stato oggetto di specifica ordinanza di demolizione, ordinanza che all'epoca venne anche inviata alla Soprintendenza con richiesta di parere entro i 15 gg. Successivi; parere mai pervenuto alla Amministrazione Comunale.

Evidenzia che l'iter relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS si è concluso con la determinazione condizionata di non assoggettabilità n° 116 del 28/05/2012; precisa, inoltre, che la stessa determinazione evidenzia la criticità emersa dal parere della Soprintendenza per I Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di BA - BAT e FG n° 6144 del 07/05/2012 riferita alla esistenza di "significativi tessuti edilizi storici della città".

Deposita, per l'acquisizione agli atti della conferenza, sia il progetto rimodulato dal soggetto proponente secondo le condizioni emerse dalla su richiamata determinazione del Servizio Ecologia, sia la relazione del servizio urbanistica della Amministrazione Comunale di approfondimento e chiarimento circa "significativi tessuti edilizi storici della città" sollevati dalla Soprintendenza per I Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di BA - BAT, dalla quale, attraverso un excursus storico (con relativi allegati grafici dell'epoca) dei piani a far data dal 1748 risulta la non sussistenza di tale criticità (documento identificato con prot. del Comune di Foggia n° 82037 del 12/09/2012); precisa che la stessa relazione è stata inviata anche alla Soprintendenza per I Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di BA - BAT e FG.

Precisa, inoltre, con riferimento alla richiesta formulata dall'Assessore Barbanente nella precedente seduta del 17.10.2011, che i dati richiesti riguardanti la ricognizione del carico urbanistico degli interventi complessi in variante al PRG sin qui autorizzati sono già in possesso degli uffici della Regione Puglia e contenuti sia nella documentazione trasmessa formalmente nell'ambito delle procedure

proprie dell'accordo di programma riferito al "Programma di iniziativa pubblica Housing Sociale" del Comune di Foggia (5 novembre 2010), sia negli atti della documentazione propria della nota aggiuntiva al DPP oggetto della seconda riunione della prima conferenza di copianificazione per la formazione del PUG (nr. prot. 55933 del 12 giugno 2012).

Da tali dati si rileva come nella stima del fabbisogno aggiuntivo al 2021 secondo il DPP approvato in Consiglio Comunale, fissata in 15.874 abitazioni, sono compresi tutti i programmi complessi (zone F, accordi di programma interventi puntuali, PIRP A, PIRP B, PRUSST e Social Housing) in itinere o già approvati, per un totale di 6.904 abitazioni.

Corre l'obbligo di evidenziare che nel caso di specie non trattasi di edilizia aggiuntiva ma di edilizia sostitutiva del tessuto esistente.

La conferenza acquisisce gli atti depositati dal Dirigente del Comune di Foggia e prosegue nei lavori. Il dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, prendendo atto della relazione depositata dall'Ente Comunale, a seguito del parere della Soprintendenza, propone l'aggiornamento della conferenza ritenendo sostanziale la necessità di riscontro da parte della predetta Soprintendenza in merito alla relazione inviata dallo stesso Comune, atteso che trattasi di sostituzione edilizia del corpo di fabbrica esistente.

Il progettista, ing. LOCO, interviene ribadendo che l'area d'intervento è stata, nel tempo, fatta oggetto di radicali sostituzioni urbanistiche, è completamente ricostruita e quindi non ha alcun interesse storico se non per una facciata di un immobile da demolirsi che allo stato è pericolante, come si evince dalle foto allegate al progetto; lo stesso corpo di fabbrica risulta puntellato, tant'è che furono emesse ordinanze sindacali di sgombero "ad horas" in data 08/04/1999 e in data 17/11/1999 le cui copie sono state depositate in occasione della precedente conferenza di servizi.

Su quanto asserito dal progettista del soggetto proponente, l'Ass. Barbanente precisa come il consolidarsi, nel tempo, di costruzioni contemporanee intorno al centro storico porta inevitabilmente alla cancellazione della memoria storica della città; memoria storica che deve essere intesa non solo in termini di manufatti edilizi, ma anche di trama urbanistica. In questo senso la conservazione della trama viaria, lì dove risultasse di particolare valore, risul-

terebbe un ulteriore elemento importante da considerare.

L'ing. LOCO fa notare come nelle tavole depositate si sia tenuto conto di ciò, avendo trattato il tema già in occasione della prima conferenza, e sul punto evidenzia che la maglia urbanistica esistente lungo tutto il perimetro delle aree di intervento, ad eccezione dei vicoli ciechi, è stata riconfermata. Inoltre, con l'ampliamento di Vico Troiano ed il suo prolungamento e collegamento, oggi negate, alla maglia urbanistica contermine si è inteso rafforzare e valorizzare proprio la Via Arpi, asse portante di sviluppo urbanistico del Centro Storico. Infine, i collegamenti secondari ortogonali alla viabilità principale, anche questi oggi inesistenti, sono assicurati a mezzo di percorsi pedonali che attraversano le ampie corti interne di uso pubblico, aperte su tre lati, per migliorare la fruibilità e al tempo stesso non occludere la fruizione visiva di tutti quegli elementi che attualmente fungono da riferimento visuale riconosciuto.

La conferenza chiude i propri lavori, aggiornandosi a data da destinarsi, successivamente all'acquisizione delle valutazioni di merito, da parte della predetta Soprintendenza, in merito alla relazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale ed acquisita agli atti della conferenza.""

In particolare, con determina dirigenziale n° 116 del 28/05/2012, il Servizio Ecologia della Regione Puglia, ha escluso dalla procedura di Valutazione ambientale strategica il programma in questione, indicando alcune prescrizioni da ottemperarsi sia da parte del soggetto proponente che da parte degli enti preposti.

Nello specifico le prescrizioni contenute nella suddetta determina dirigenziale n. 116/2012 risultano quelle di seguito riportate.

"In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il Programma di Riqualficazione Urbana tra piazza Aldo Moro, Via Fuiani, vico del Fico, vico Troiano - Accordo di Programma in Variante al PRG nel Comune di Foggia non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggi-

stici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando gli elaborati scritto-grafici relativi al piano anteriormente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma o almeno all'approvazione in via definitiva:

- Elaborare un apposito approfondimento, da sottoporre all'attenzione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, sulle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici esistenti nell'area e interessati dall'intervento nonché sugli isolati contermini, al fine di superare le riserve espresse dalla stessa nell'ambito delle consultazioni. In ogni caso, nell'atto di approvazione si dovrà dare conto delle motivazioni che hanno portato alla decisione, anche in difformità da quanto espresso dalla suddetta Sovrintendenza.
- Si persegua una maggiore dotazione di aree a verde pubblico e la riduzione dell'impatto visivo a scala locale, valutando anche la rimodulazione dei parametri urbanistici. Qualora tali parametri vengano confermati nell'ambito dell'Accordo di Programma, introdurre fasce alberate ad alto fusto sul perimetro dei due lotti, utilizzando specie autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), e migliorare la fruibilità dalla viabilità pubblica delle due corti interne per esempio "aprendo" varchi di maggiori dimensioni al piano terra.
- Si rispettino tutte le indicazioni contenute nel parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.
- Si acquisisca il parere previsto dall'art. 89 del DPR n. 380/2001 in materia di costruzioni in zona sismica, nonché il parere igienico-sanitario della competente ASL.
- Si integrino tutte le misure di mitigazione proposte nel Rapporto Ambientale Preliminare - All. IV negli elaborati progettuali, in particolare nelle Norme Tecniche di Attuazione del Programma.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'amministrazione

comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato I alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi e si favorisca, consultando l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Puglia e l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Foggia, l'attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento dello stesso previsti nel PTA e nel Piano d'Ambito dell'ATO Puglia;
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti verso il centro urbano e verso i principali punti di interesse (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette).
- si promuova la riduzione della produzione di rifiuti e l'implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, in particolare quello "porta a porta"."

Come già in precedenza riportato ed evidenziato, la Conferenza di Servizi tenutasi in data 13.09.2012, veniva aggiornata a data da destinarsi, successivamente all'acquisizione delle valutazioni di merito, da parte della predetta Soprintendenza, che nel contempo con nota del 22.10.2012, prot. n. 0015017, comunicava l'avvio di procedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del D.L.vo 22.1.2004 n. 42 dell'immobile sito in Foggia, alla Via Fuiani, 59, interessato dal progetto in questione e specificatamente mediante un intervento di demolizione.

La suddetta nota n. 15017/2012 precisava espressamente che il procedimento per l'eventuale dichiarazione dell'interesse culturale del bene avrebbe dovuto concludersi entro e non oltre il termine di giorni 120, ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 42/04 e ss. mm. ed ii., come fissato dal D.P.C.M. 18.11.2010 n. 231, pena la perdita di ogni efficacia della misura cautelare di sospensione.

Trascorsi i 120 giorni, fissati nell'avvio di procedimento, la Soprintendenza non procedeva ad emanare il decreto di vincolo degli immobili e/o aree oggetto del Programma di riqualificazione.

In data 29.04.2013, la Società proponente notificava - tra gli altri - al Presidente della Regione Puglia l'atto di invito e diffida con il quale si intimava:

- il Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore; - il Dirigente pro tempore del Settore Urbanistico del Comune di Foggia;
 - la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale;
 - il Dirigente pro tempore del Settore Urbanistico Regionale della Regione Puglia;
 - l'Assessore regionale pro tempore all'Assetto del Territorio della Regione Puglia;
- a fissare la data della conferenza di servizi e, quindi, a concludere il procedimento relativo al "programma di riqualificazione urbana del comparto edilizio compreso tra Piazza A. Moro, Via Fuiani, Vico del Fico e Vico Troiano - accordo di programma - del Comune di Foggia".

Il Sindaco del Comune di Foggia con nota n. 50362 del 31.05.2013, alla luce del suddetto atto di invito e diffida, al fine di concludere il procedimento relativo al Programma di Riqualificazione in questione, convocava per il giorno 28.06.2013 presso la sala giunta di Palazzo di Città specifica Conferenza di Servizi.

La predetta convocazione si basa sulla presa d'atto e sulle considerazioni di seguito testualmente riportate:

""PRESO ATTO, AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE CHE NEL FRATTEMPO:

In data 29/04/2013 con nota acquisita al prot. gen. n° 38205, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici faceva richiesta di poter effettuare sopralluogo all'immobile interessato dal programma de quo;

in data 30/04/2013 con fax acquisito al prot. gen. n° 38205, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, comunicava di un loro intervento in data 24/04/2013 ore 18:30, per pericolo di distacchi di parti murarie presso gli immobili in questione, ritenendo assolutamente urgente ed indispensabile, a scopo cautelativo, ed in attesa di interventi di messa in sicurezza dello stabile, il transennamento di tipo fisso lungo l'intero perimetro dell'agglomerato pericolante al fine di impedire l'avvicinamento delle persone allo stesso; in data 09/05/2013 con nota acquisita al prot. gen. n° 4229 la Regione Puglia - Servizio Urbanistica chiedeva notizie, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le

Province BA, BAT e FG e alla Direzione Generale per i Beni Culturali della Puglia, circa lo stato del procedimento in ordine l'apposizione di vincolo e comunicava per conoscenza, al Comune di Foggia che avrebbero potuto aderire alla Conferenza di servizi solo successivamente all'acquisizione delle determinazioni della su citata Soprintendenza;

in data 28/05/2013 con nota acquisita al prat. gen. n. 49290 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia chiedeva alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, urgente riscontro in ordine alla nota della Regione Puglia - Servizio Urbanistica.

NELLA CONSIDERAZIONE CHE:

A mente dell'art. 14, commi 1 e 3 della legge 241/90, alla conferenza "istruttoria" si ricorre di regola qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati costituendo modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti (Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2007 n. 2107). In tale ultimo caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente;

Che alla conferenza debbono essere convocate tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento necessario per l'adozione del provvedimento finale, e possono partecipare anche pubbliche amministrazioni non strettamente necessarie ma semplicemente "opportune" secondo il metro valutativo discrezionale della P.A. o delle pubbliche amministrazioni procedenti;

che in sede di conferenza di servizi è ben ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo della conferenza è la massima semplificazione procedimentale e l'assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all'obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza se lo

scopo è comunque raggiunto, e, dall'altro, che la conferenza di servizi non è - per l'appunto - un organo collegiale, a presenza necessaria, ma - come dianzi evidenziato - un modello di semplificazione amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2002 n. 34 e 11 luglio 2002 n. 3917);

si evidenzia la necessità di un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimo oggetto;

che dall'articolo 14-ter, della legge 241/1990, si desume che la fissazione di un termine per la conclusione della conferenza di servizi è elemento necessario e che non è ammissibile mantenere una conferenza di servizi aperta sine die, ovvero esposta alla volontà di uno dei partecipanti; altrimenti, un modulo organizzatorio rivolto ad accelerare il procedimento ed a favorire una ponderazione completa ed integrata di tutti gli interessi coinvolti, si risolverebbe paradossalmente in un formidabile strumento dilatorio (TAR Umbria sentenza n. 306 del 18.05.2006 -TAR Molise - Campobasso Sentenza n. 721 del 24.09.2008)

che la ditta ricorrente ha inoltrato diffida all'Amministrazione.""

Dalla copia del verbale della seduta di Conferenza di Servizi trasmesso, unitamente alla documentazione ad esso allegata, dal Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia con nota n. 68228 in data 25.07.2013 si rileva testualmente quanto segue:

"... omissis

Introduce i lavori il dirigente del servizio urbanistica della Amministrazione Comunale, comunicando ai presenti l'assenza della Regione Puglia, a causa di un impedimento motivato mezzo fax che ne da lettura e la deposita agli atti della Conferenza (allegato A), prosegue facendo breve sintesi dell'iter cronologico della pratica e da lettura della nota del 12/03/2013 pervenuta dal soggetto proponente richiedendo la conclusione del procedimento, che viene depositata agli atti (allegato B).

Precisa ancora, che attraverso la procedura di assoggettabilità a VAS è stata coinvolta la Soprintendenza, rilevando quest'ultima l'importanza del comparto oggetto dell'intervento, procedendo alla preservazione dello stesso. Pertanto, il Comune di Foggia essendo il soggetto precedente del pro-

gramma attivata, fa richiesta di acquisire pareri, indicazioni, ecc. In merito per concludere il procedimento.

SINDACO: interviene ringraziando i presenti per la loro partecipazione alla Conferenza Aggiungendo che l'Amministrazione è stata anche diffidata ad adempiere alla procedura in corso evidenziando l'interesse pubblico di tale intervento, nonché i benefici che il Comune di Foggia ne goderebbe, chiedendo ai presenti di poter raggiungere determinazioni conclusive.

SOPRINTENDENTE: Comunica quali sono gli obiettivi e i programmi della Soprintendenza, precisando che la stessa vuole portare particolare attenzione al patrimonio culturale della città e non inibire il processo edificatorio. Infatti, non è stato riavviato il procedimento di dichiarazione di interesse per poter interloquire con le parti per dare eventuali suggerimenti alla progettazione al fine di evitare i risultati di "squallide sostituzione edilizie". Nel caso non venga data questa possibilità di intervenire, si riserva di esprimere alla fine della seduta le proprie considerazioni.

LA DITTA: il legale precisa che il proprio cliente non si lamenta soltanto sui tempi, ormai ampiamente decorsi, ma anche sulla procedura di approvazione che dovrebbe essere solo di tipo urbanistica in quanto la Soprintendenza è stata chiamata ad esprimersi ad una procedura di assoggettabilità a VAS già conclusasi favorevolmente all'iniziativa progettuale. Inoltre evidenzia i problemi e le condizioni gravi in cui versano le costruzioni interessate dal programma sollecitando l'Amministrazione Comunale a chiudere il procedimento e a tutelare l'interesse pubblico che il programma comporta. Precisa ancora che una procedura di "Conferenza di Servizi" dovrebbe accelerare le procedure.

DIRIGENTE Serv. Urbanistica: Precisa che in questo tavolo non si vuole far prevalere la "logica del diritto" ma considerate che il programma interviene in una zona particolare della città è opportuno avere collaborazione da parte di altre Amministrazioni Pubbliche al fine di ottenere suggerimenti ed indirizzi per migliorare il progetto di sostituzione e quindi raggiungere un punto di equilibrio tra gli interessi imprenditoriali e istituzionali.

SINDACO: precisa che l'Amministrazione Comunale si rende disponibile a rinunciare ad alcuni "vantaggi" che beneficerebbe con la realizzazione del programma, al fine di trovare un punto di accordo tra i presenti, anche se le proposte della Soprintendenza gravassero economicamente sul soggetto proponente, ravvisando che le eventuali migliorie progettuali possono comunque intendersi quale "interesse pubblico".

PROGETTISTA: l'ing. Davide Loco interviene dando lettura a propri appunti in merito agli aspetti e valutazioni progettuali depositando gli stessi agli atti della Conferenza di Servizi (allegato C).

SOPRINTENDENTE: Nel precisare che ad oggi il fabbricato non è, e tantomeno lo era, assoggettato a vincoli, per cui fa esplicita richiesta alle parti se vogliono ascoltare i propri suggerimenti, altrimenti come già detto in precedenza, si riserva di esprimere alla fine della seduta le proprie considerazione.

Nel prosieguo del dibattito il Sindaco interviene, moderando gli animi, e precisando che a questo tavolo ogni soggetto è invitato ad esprimere le proprie opinioni in merito, e fin ora non è stata data la possibilità alla Soprintendenza di esternare i propri suggerimenti fermo restando la volontà delle parti sull'accogliermi o meno.

SOPRINTENDENTE. Interviene, considerate che non gli è stato dato la possibilità di poter interloquire con le parti dal punto di vista progettuale rilascia il seguente parere: "Questa Soprintendenza precisa che non ha mai avuto la possibilità di apprezzare compiutamente il programma edificatorio, fatta salva la partecipazione al procedimento VAS dove ha manifestato perplessità in ordine alla totale cancellazione dei corpi di fabbrica esistenti. Considerato che dal tavolo odierno non è emersa alcuna disponibilità ad interloquire sulle scelte progettuali per verificare la possibilità di rendere compatibile il programma con le esigenze conservative almeno di quegli elementi ritenuti significativi, la Soprintendenza rinvia alla precedente corrispondenza e si riserva di valutare la necessità di adottare ogni provvedimento di competenza":

LA DITTA: insiste nella sua richiesta di conclu-

sione dei lavori della Conferenza di Servizi, dal momento che l'assenza di vincoli sull'immobile non rende necessario l'intervento di un parere da parte della Soprintendenza che, per altro, ha partecipato ed espresso il suo punto di vista nel corso della procedura di assoggettabilità a VAS concluso positivamente per la proposta.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: verificata la difficoltà alla determinazione di soluzioni di confronto in termini progettuali, nella qualità di soggetto precedente, rilevando altresì la conformazione giurisprudenziale che la procedura ha assunto e che dal punto di vista formale la propria posizione non può che essere di cui alla Deliberazione di C.C. n° 59 del 28/06/2011 si ritiene esauriti i lavori odierna sottolineando che gli stessi risultano elementi essenziali alla chiusura della Conferenza di Servizi avviata in data 26/09/2011 rimettendo alla Regione Puglia e per essa al Dirigente del Servizio Urbanistico la definizione degli aspetti amministrativi ad essa riferiti nell'ambito del procedimento.

Il procedimento della Conferenza di Servizi si ritiene chiusa con l'assunzione di predetta verbale e dell'invio dello stesso alla Regione Puglia.""

La società proponente in data 5 agosto 2013 notifica alla Regione una diffida, con invito all'adozione degli adempimenti e atti necessari per la definitiva approvazione del programma.

A detta diffida seguiva, da parte della stessa Società, un ricorso al TAR Puglia - sede di Bari (n. 1515 del 2013) per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio (ex art. 117 c.p.a.) con ordine alla Regione Puglia di concludere il procedimento e per la nomina, in caso di inadempienza, di un commissario ad acta.

La III Sezione del TAR Puglia - sede di Bari - con sentenza n. 513 in data 16.04.2014, notificata al Servizio Urbanistica della Regione in data 30.04.2014, ha accolto il predetto ricorso e per l'effetto, ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato alla Regione Puglia di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, decorsi inutilmente i quali si provvederà, ad istanza, alla nomina di un Commissario ad acta.

Ciò stante, entrando nel merito degli atti progettuali trasmessi, al fine anche di adempiere a quanto statuito dal TAR Puglia, sulla scorta della scheda di istruttoria tecnica all'uopo predisposta dal Servizio

Urbanistica del comune di Foggia, allegata alla delibera di C.C. n. 59/2012, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che l'intervento in questione proposto dalla Società "Ideal Casa s.r.l." oggetto di richiesta di Accordo di Programma è localizzato su un ambito urbano compreso tra Piazza A. Moro, via P Fuiani, vico del Fico e vico Troiano, individuato nel Catasto Urbano del Comune di Foggia al Fg. n. 96/D dalle partt. nn. 1196, 850, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1364, 1367, 3828, 4580, 4581 e 6102, con una superficie fondiaria di mq. 8.065,00.

Dalla documentazione progettuale trasmessa di rileva che l'attuale patrimonio edilizio esistente si compone di una serie di edifici, raggruppati in cinque corpi di fabbrica per una superficie totale pari a mq. 7.321,00 - articolati su due piani fuori terra - una cubatura di mc. 24.159,00 per un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 4.29 mc/mq.

Allo stato il numero di abitanti insediati, dichiarato in atti, risulta pari a n. 544 unità; in proposito si rileva che detto valore è stato determinato in base al numero degli alloggi prescindendo dalla dimensione superficaria e dello stato di conservazione degli stessi e non alla cubatura esistente.

Il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, adottato con delibera di C.C. n. 64 del 06/11/1992 ed approvato con delibera di G.R. n. 1005 del 20/07/2001, classifica l'area di intervento come zona "A2 - Sobborghi antichi" storicamente riferibili ai cosiddetti "quartieri settecenteschi" la cui edificabilità è disciplinata dall'art. 33 delle N.T.A. vigenti.

Ancora, la relazione illustrativa del Programma in parola evidenzia che:

"l'area di intervento è posta immediatamente a ridosso del Centro Storico Zona a Traffico Limitato" e che nelle vicinanze "è presente un "Polo di Attrazione" e cioè il "Polo Umanistico" dell'Università degli Studi di Foggia che di recente ha anche avviato i lavori di ristrutturazione dell'ex plesso della Maternità, posto proprio di fronte l'area di intervento e compreso tra le Vie P. Fuiani, Manzoni e Arpi, per l'ampliamento della Facoltà di Lettere che determinerà, sicuramente, un aumento di presenze della popolazione studentesca in zona e quindi la necessità di avere a disposizione parcheggi di relazione".

Allo stato attuale il Comune di Foggia ha avviato la formazione del nuovo Piano Urbanistico generale (PUG) che, al momento, vede approvato il Documento Programmatico Preliminare al PUG (DPP); nello specifico nel DPP, approvato con D.C.C. n. 23 del 09/03/06 tale area, essendo tipologicamente e filologicamente riconducibile alle zone settecentesche, risulta individuata come "Detrattore di qualità urbana", ovvero area urbana da assoggettare a recupero. A tale fattispecie viene anche dedicata una specifica scheda progettuale e l'area interessata è inclusa tra i siti portatori di progetti strategici.

Il Programma di Riquilificazione in esame sostanzialmente è ascrivibile ad un intervento di "sostituzione urbanistica" atteso che con lo stesso, attraverso la demolizione totale degli edifici esistenti, si modifica il disegno degli isolati e della viabilità esistenti, in modo da ottenere un disegno degli isolati totalmente diversi dal disegno originario.

In particolare, gli interventi previsti riguardano:

- a) demolizione totale delle costruzioni e manufatti edilizi che attualmente insistono sulle aree comprese nel programma;
- b) declassificazione di viabilità pubblica esistente (vico Gelso, vico Ignazio e vico Trionfo) con allargamento della sede stradale di vico Troiano; il tutto al fine di creare n. 2 lotti fondiari di superficie pari a mq. 3.266,00 (lotto A) e n. 2.853,00 (lotto B);
- c) realizzazione di due edifici con tipologia a corte, uno per lotto, articolati ciascuno in tre piani interrati destinati a parcheggio per un totale di n. 237 posti auto: il piano terra destinato ad attività commerciali e n. 5 piani destinati a residenze per un'altezza di m. 19,50 f.t..

Contestualmente il programma prevede l'assunzione da parte del soggetto proponente degli obblighi di seguito riportati:

- riconoscimento in favore del Comune di Foggia dell'importo di € 862.940,00 quale valore di permuta, stimata al 30%, per maggiore area di strade declassificate pari a mq. 571,60 (differenza tra strade da declassificare - mq 1.318,30 - e strade da riclassificare - mq 746,70 - vedi Tav. 3/3). Detto valore viene determinato in funzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria proposto pari a 7,80 mc/mq (vedi Tav. 4);
- cessione, a titolo gratuito, al Comune di Foggia del

1° Piano interrato dei Lotti "A" e "B" destinato ad autorimessa della superficie complessiva di mq 5.628,04 (al netto della superficie dei sottonegozi di uso privato pari a mq 492,00) per n. 73 posti auto con annessi uffici-biglietteria posti al piano terra, dei quali mq 2.408,00 per standards a parcheggio di cui al D.M. n. 1444/68.

- cessione di un'area destinata a "verde pubblico"

dell'estensione di circa mq. 1445,00.

- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Di seguito si riporta la tabella specifica dell'intervento proposto dalla Società "Ideai Casa s.r.l." oggetto del presente provvedimento.

DATI TECNICI DELL'ESISTENTE		
Superficie fabbricati esistenti		mq. 7.321,00
Volume (mq. 7321,00 x 3,30) =		mc. 24.159,30
Volume da NTA di PRG (mc. 24.159,30 x 1,30) =		mc. 31.407,09
Indice di fabbricabilità fondiaria		4,29 mc./mq.
Numero alloggi		
fabbricato 1 - n.47		
fabbricato 2 - n.31		
fabbricato 3 - n.19		
fabbricato 4 - n.13		
fabbricato 5 - n.26		
	Totale	n.136
Numero abitanti insediati n.136 x n.4 ab. (media) =		n.544
DATI TECNICI DI PROGETTO		
Superficie fondiaria		mq. 8.065,00
Superficie residenziale		mq. 16.687,67
Superficie commerciale		mq. 2.787,36
Superficie complessiva fuori terra		mq. 19.475,03
Volume edilizia residenziale		mc. 51.731,77
Volume edilizia commerciale		mc. 11.149,44
Volume complessivo fuori terra		mc. 62.881,21
Indice di fabbricabilità fondiaria		7,80 mc./mq.
DATI ECONOMICI DI PROGETTO		
Costo opere pubbliche (5.628,04x€ 500,00)+€ 862.940,00=		€ 3.676.960,00
Costo opere private		€ 25.841.070,00
Costo totale dell'intervento		€ 29.518.030,00
Oneri urbanizzazioni primarie		€ 1.677.645,00
Incidenza costo oo.pp. sul costo complessivo dell'intervento		12,46 %
Incidenza costo oo.pp. in rapporto alla volumetria edilizia totale		€ 58,47 x mc.
Investimento oo.pp. per abitante		€ 7.112,11xab.
Investimento oo.pp. per alloggio		€ 26.264,00xall.
Standards Residenziale		
1) abitanti mc.51.731/100 =		n. 517 circa
2) verde attrezzato pubblico: n. 517 * 9,00 mq./ab. =		mq. 4.653,00
3) spazi per parcheggi: n.517 * 2,5 mq/ab.		mq. 1.293,00
Standards Commerciale (mc. 11.149,44/4,00 h) =		mq. 2.787,36
1) per parcheggi e verde attrezzato pubblico:		
mc. 2.787,36 * 0,80 = da cedere al Comune di cui:		mq.2.230,00
mq. 2.230,00 * 0,50 = area a parcheggi		mq.1.115,00
mq. 2.230,00 * 0,50 = area a verde		mq.1.115,00
DATI URBANISTICI		dovuti di progetto
Totale standards a parcheggi (1.293,00+1.115,00) =	mq. 2.408,00	mq. 2.408,00
Totale standards a verde (4.653,00+1.115,00) =	mq. 5.768,00	mq. 1.445,10
Viabilità pubblica (strade da riclassificare - vedi Tav. 3/3)		mq. 747,00
Totale superficie da cedere al Comune		mq. 4.691,80
Parcheggi privati (legge n. 122/1989) edilizia residenziale	mq. 6.288,12	Mq. 8.253,53

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area di intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito riportati

- Tav. 0 Relazione tecnica illustrativa
- Tav. 1 Stralcio P.R.G. e D.P.P.
- Tav. 2 Stralcio Catastale
- Tav. 3/1 Aerofotogrammetria aree interessate dalla variante - rilievo fotografico - Tav. 3/2 Aerofotogrammetria stato di fatto.
- Tav. 3/3 Aerofotogrammetria strade da classificare e riclassificare
- Tav. 3/4 Verifica superfici catastali
- Tav. 3/5 Aerofotogrammetria urbanizzazioni primarie presenti
- Tav. 4 Dati tecnici ed economici urbanistici dell'esistente e di progetto
- Tav. 5 Planimetria di Progetto
- Tav. 6 Lotto A - 3° piano interrato
- Tav. 7 Lotto A - 2° piano interrato
- Tav. 8 Lotto A - 1° piano interrato
- Tav. 9 Lotto A - piano terra
- Tav. 10 Lotto A - piano 1° - 2° - 5°
- Tav. 11 Lotto A - piano 3°
- Tav. 12 Lotto A - piano 4°
- Tav. 13 Lotto A - piano copertura
- Tav. 14 Lotto A - sezioni
- Tav. 15 Lotto A - prospetti
- Tav. 16 Lotto B - 3° piano interrato
- Tav. 17 Lotto B - 2° piano interrato
- Tav. 18 Lotto B - 1° piano interrato
- Tav. 19 Lotto B - piano terra
- Tav. 20 Lotto B - piano 1° - 2° - 5°
- Tav. 21 Lotto B - piano 3°
- Tav. 22 Lotto B - piano 4°
- Tav. 23 Lotto B - piano copertura
- Tav. 24 Lotto B - sezioni
- Tav. 25 Lotto B - prospetti
- Tav. 26 Immagini da modello 3D

VALUTAZIONI REGIONALI

Come già in precedenza detto, la scheda di istruttoria tecnica predisposta dal Servizio Urbanistica comunale evidenzia che l'intervento riguarda aree tipizzate nel vigente P.R.G. di Foggia come "A2 -Sobborghi Antichi", tipologicamente e filologicamente riconducibile alle zone settecentesche, prospettante la c.d. "testa di cavallo" quest'ultima individuata come zona "A1 - città murata" dal predetto strumento urbanistico generale.

La metodologia d'intervento adottata, di fatto, non prevede, come dichiarato in atti una riqualificazione urbana dell'ambito interessato, bensì una vera e propria "sostituzione urbanistica" utilizzando indici di fabbricabilità ed altezze massime degli edifici da realizzarsi che risultano in contrasto con quanto in merito fissato dagli artt. 7 e 8 del D.M. n. 1444/68 nonché dall'art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. vigente regolante l'edificazione sulle predette aree (zona A2 - Sobborghi Antichi).

Nello specifico, a fronte di norme che in caso di zone di tipo "A" (quale è la fattispecie in parola) prevedono che per le nuove costruzioni in nessun caso la densità fondiaria possa superare il valore di 5,00 mc/mq. e che l'altezza di dette nuove costruzioni non superi quella degli edifici circostanti di carattere storico-artistico, il programma edilizio in questione prevede un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 7,80 mc/mq. (con un incrementato di circa il 50% rispetto a quello preesistente e/o comunque ammissibile a termini del predetto D.M. n. 1444/68) ed un'altezza massima degli edifici previsti (m. 19,50). Detta altezza, non si uniforma a quella presente nella "città murata" (prospettante l'area d'intervento) ma si adegua invece alle altezze massime riscontrabili negli edifici esistenti nella zona di completamento di tipo "B1" di P.R.G. e ubicati nella parte retrostante ed a contorno delle aree oggetto d'intervento (ove le norme del predetto P.R.G. nel caso sempre di nuove realizzazioni prevedono l'utilizzo di un i.f.f. pari a 6,00 mc/mq. comunque inferiore a quello stabilito con il Programma in esame). Di conseguenza le previsioni plano volumetriche prospettate introducono nell'ambito della zona omogenea "A2" corpi edilizi dissonanti con il contesto di riferimento.

Con riferimento, poi, all'effettiva disponibilità degli edifici e delle aree interessate dal Programma di cui trattasi, si fa osservare, come peraltro riportato nella suindicata scheda di istruttoria tecnica comunale, che la Società proponente allo stato dispone solo del 51% degli immobili esistenti da demolire; detta percentuale appare insufficiente al fine di garantire l'effettiva attuazione del programma proposto, né gli atti progettuali esaminati contengono precisazioni e/o esplicitazioni in ordine alle modalità di acquisizione dei restanti edifici (49%) interessati dalle previsioni urbanistiche ipotizzate.

Peraltro, giova ricordare che il programma di riqualificazione proposto non può assimilarsi ai piani attuativi di cui all'art. 16 della l.r. n. 20/2001 per i quali dette norme prevedono la redazione da parte dei privati che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51% degli immobili compresi entro il perimetro delle aree interessate dal PUE.

Per quanto attiene poi al dato relativo al numero degli abitanti insediati, nell'ambito interessato, indicato in atti pari a n. 544 unità, va evidenziato che lo stesso appare non congruo in rapporto sia alla volumetria complessiva esistente e sia in considerazione che una parte rilevante degli edifici esistenti risultano disabitati in quanto inagibili; in ogni caso si rileva che il predetto dato è carente di una specifica indagine/rilevazione in loco e comunque non appare basato su dati ufficiali demografici comunali.

Ancora, con riferimento alla dotazione di aree necessarie, per soddisfare i parametri minimi per standards pubblici ex D.M. n. 1444/68, si rileva che per le stesse sia pur quantificate correttamente in rapporto al nuovo carico insediativo di tipo residenziale e commerciale, è prevista conformemente alle N.T.A. del P.R.G. vigente la monetizzazione e ciò relativamente alle superfici che non è possibile localizzare nell'ambito della zona d'intervento.

Nel dettaglio, come già detto in precedenza, il programma in esame prevede:

- La realizzazione e cessione al Comune di un parcheggio pubblico di mq. 5.628,04 di cui mq. 2.408,00 da riferire, presumibilmente agli artt. 3 e 5 del D.M. n. 1444/68;
- la cessione al Comune di mq. 1.445,00 per verde pubblico e monetizzazione di mq. 4.325,80 indicato quale deficit necessario per soddisfare le quantità minime stabilite dal citato decreto ministeriale.

Nel merito si evidenzia che il valore di mq. 5.628,04 per parcheggi pubblici non trova un effettivo riscontro e/o comunque esplicitazioni di dettaglio nei dati tecnici di progetto riportati nella "Relazione illustrativa" del Programma (pag. 14) ove la superficie a parcheggio del 1° piano interrato dei lotti "A" e "B" assomma complessivamente a mq. 3.580,00, con una differenza rispetto al dato in precedenza riportato (mq. 5.628,04) pari a mq. 2.048,04.

Per quanto riguarda, invece, le aree per verde pubblico da cedere al Comune di Foggia in misura pari a circa 1/3 (mq. 1.445,00) rispetto alla quantità necessaria per il soddisfacimento dei minimi di legge, si rileva la loro inidoneità localizzativa e la scarsa fruibilità pubblica, atteso che dette aree risultano individuate in limitate superfici che definiscono in termini spaziali le corti dei fabbricati a realizzarsi - sovrastanti i piani interrati - nonché su aree di frangia tra detti edifici e la viabilità esistente, aventi quindi una funzione più propriamente di arredo urbano.

Il Programma in esame non prevede nè fornisce indicazioni progettuali in ordine alle superfici per standards pubblici necessari per il soddisfacimento dei parametri minimi previsti per legge relativi alle aree per istruzione ed attrezzature collettive pari a mq. 3.362,50 (n. 517 ab. X 6,5 mq/ab.) di cui si sarebbe dovuto procedere alla loro monetizzazione, al pari del verde pubblico, o in alternativa destinare ad attività e/o attrezzature pubbliche ulteriori parti degli edifici a realizzarsi.

Sempre, con riferimento a quanto innanzi detto, relativamente agli standards pubblici ex D.M. n. 1444/68, si puntualizza che ove si potessero condividere i dati progettuali e/o quelli riportati nella scheda di istruttoria tecnica - predisposta dagli organi tecnici comunali - allegata alla delibera di C.C. n. 59/2012, il rapporto tra abitanti da insediare ed aree necessarie per soddisfare i connessi fabbisogni di servizi pubblici risulta pari a 13,67 mq/ab., inferiore al parametro minimo fissato dal predetto decreto ministeriale in 18 mq/ab.

Ancora, si evidenzia che la proposta progettuale di riqualificazione dell'area in questione non tiene in debito conto della possibilità di realizzare uno spazio attrezzato di socializzazione per gli studenti giusta richiesta di pedonalizzazione del primo tratto di via Arpi, contenuta nella nota n. 16285 -II/1 del 31/08/2010 (acquisito al prot. gen. comunale n° 96059 del 02/09/2010) del l'Università degli Studi di Foggia, espressamente richiamata nel corpo della delibera n. 59/2012 con la quale il Consiglio Comunale ha accolto la proposta presentata dalla società "IDEAL CASA s.r.l." demandando al Sindaco l'attivazione delle procedure finalizzate alla sottoscrizione di un Accordo di Programma.

In egual misura, il Programma di riqualificazione di cui trattasi non tiene conto di quanto segnalato

dall'Ufficio Tecnico, in questa sede condiviso, in ordine all'attenzione da porre nelle soluzioni architettoniche da adottare, rispetto al contesto preesistente, individuando soluzioni tipologiche coerenti con i manufatti esistenti.

Infine, si evidenzia che il valore identitario dell'area oggetto d'intervento è riconoscibile nel rapporto insediativo e tipologico dei lotti edificati, con gli assi stradali urbani e con le strade minori (vichi), valore relazionale tra "vichi" e "lotti" tipico dei borghi, fuori le mura della storica città di Foggia. In particolare l'area d'interesse, posta nel quadrante sud occidentale del nucleo antico di Foggia, si articola intorno a Vico Troiano, prosecuzione dello storico asse di via Arpi, confrontandosi con facciate in parte elaborate in affaccio su via Fuiani e piazza Aldo Moro e facciate semplici e seriali in affaccio ai suddetti vichi. Nel secondo dopoguerra, come chiaramente riscontrabile dalla Carta dell'IGM del 1948, detto quadrante urbano non appariva, diversamente dagli altri, interessato da maglie di espansione. Tale condizione, che ha ad oggi preservato l'area d'intervento inglobandola nello sviluppo della città contemporanea, costituisce tanto nel carattere urbano quanto in quello tipologico un significativo valore testimoniale e culturale della struttura insediativa della città storica di Foggia, rappresentando un elemento identitario da tutelare. Detta area, urbanizzazione compatta realizzata fino alla prima metà del 900 rientra all'interno del perimetro della città consolidata come definita e perimetrata dall'adottato PPTR, il quale raccomanda che gli interventi in dette aree debbano tendere a "mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti".

In relazione a quanto innanzi rilevato, la variante sottesa all'attuazione dell'intervento non risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico e della tutela paesaggistica del territorio interessato e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione dell'art. 34 del Divo n. 267/2000, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Foggia, per la realizzazione di un programma di

riqualificazione di un comparto edilizio compreso tra piazza A. Moro, via Fuiani, vico del Fico e vico Troiano, in variante al P.R.G. vigente, proposto dalla Società "IDEAL CASA s.r.l.", necessitante lo stesso programma di una complessiva rielaborazione e/o rimodulazione al fine di renderlo compatibile con i rilievi, le precisazioni e le condizioni riportate nella narrativa che precede.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4°, lett. e - della l.r. n. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01"

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Vice presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI NON AUTORIZZARE, per le motivazioni di cui alla relazione sopra riportata, il Presidente della G.R. a sottoscrivere con il Comune di Foggia l' "Accordo di Programma", ai sensi dell'art.34 del D.Ivo n.267/2000, per la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana, in variante al P.R.G. vigente di un comparto edilizio compreso tra piazza A. Moro, via Fuiani, vico del Fico e vico Troiano, in variante al P.R.G. vigente, proposto dalla Società "IDEAL CASA s.r.l.";

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1455

Monteiasi (TA) - Variante al P.R.G. vigente per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano destinate a Standard Urbanistici. D.C.C. n. 21 del 03-06-2011 e D.C.C. n. 58 del 14/12/2012.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Monteiasi (TA), dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.1422 del 31-03-1994, con Delibera di C.C. n. 21 del 03-06-2011 ha adottato una variante per la ritipizzazione di alcune aree interne del centro urbano già destinate a Standard urbanistici.

Elenco degli atti trasmessi in duplice copia con nota prot. 14 in data 02-01-2012, acquisiti dal Servizio Urbanistica in data 24-01-2012 con prot. 587:

- Delibera di C.C. n. 21 del 03-06-2011 di adozione;
- Delibera di C.C. n. 52 del 25-11-2011 di presa d'atto di assenza di osservazioni;
- Tavola 1 - Relazione e Norme Tecniche;
- Tavola 2 - P.R.G. - Centro Urbano - Aree da Ritipizzare;
- Tavola 3 - Estratti del P.R.G., ortofoto ed Estratti Catastali;
- Tavola 4 - P.R.G. - Centro Urbano - Nuova tipizzazione in Variante;
- Copia Pubblicazione albo pretorio;
- Copia Pubblicazione n. 2 quotidiani a diffusione locale;
- Copia di Manifesti.

Successivamente il Comune di Monteiasi, in parziale riscontro a nota regionale prot. n. 5530 del 06-06-2012, con la quale si richiedevano integrazioni

e/o chiarimenti circa: 1) verifica degli standard urbanistici del P.R.G. vigente in rapporto agli abitanti di progetto previsti dallo stesso piano; 2) notizie relative ai “contenziosi già in atto” richiamati nella relazione tecnica; 3) parere della Struttura tecnica regionale (ex Genio civile) ex art. 89 del DPR 380/01; 4) esito della Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 5032 del 05-07-2012, ha provveduto a far pervenire la seguente ulteriore documentazione:

- Tavola 1- Relazione e Norme Tecniche aggiornamento Giugno 2012;
- Sentenza TAR - LECCE n. 6/84 sul ricorso n. 279/1982 proposto da Palatino M. Immacolata;
- Sentenza TAR - LECCE n. 311/10 sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2009, proposto da Angela Maria Marinelli e Maria Marinella e Maria Giardino;
- Sentenza definitiva TAR - LECCE n. 1094/10 sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2009, proposto da Angela Maria Marinelli e Maria Marinella e Maria Giardino.

Con la successiva Delibera di C.C. n. 52 del 25-11-2011 il Comune di Monteiasi ha preso atto dell'avvenuta pubblicazione e dell'assenza di “opposizioni ed osservazioni”.

La variante in questione è stata oggetto di apposita Relazione Istruttoria del SUR n. 20 del 23-07-2012, (riportata testualmente in seguito) nella quale si evidenziava la mancanza, tra gli elaborati pervenuti, della copia del parere della Struttura tecnica regionale (ex Genio civile) ex art. 89 del DPR 380/01 e dell'esito Documento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Successivamente gli atti sono stati rimessi al CUR, unitamente alla citata relazione del SUR n. 20/2012, per gli adempimenti di competenza. Nel frattempo il Comitato Urbanistico Regionale, con L.R. n. 22 del 24-07-2012, è stato soppresso e pertanto gli atti di cui sopra, con nota prot. n. 141 del 25-07-2012, sono stati rimessi al SUR al fine di completare il procedimento ex art. 16 della L.R. n. 56/1980, così come modificato dalla L.R. n. 22/2012.

Il Servizio Urbanistica, rilevata altresì la non coerenza relativa ai tempi di deposito della variante adottata secondo quanto previsto dall'art.16 della L.r. 56/1980, nonché nel ribadire la mancata acquisizione degli esiti della Verifica di Assoggettabilità a VAS, con nota prot. 12040 del 29/10/2012, ha provveduto a richiedere documentazione integrativa.

Il Comune, con nota prot. n. 8029/3729 del 09/05/2014, acquisita dal Servizio Urbanistica con prot. n. 3766 del 13-05-2014, ha inviato in duplice copia la seguente documentazione:

- Delibera di C.C. n.58 del 14-12-2012 di "Adozione Varianti al P.R.G. e verifica di assoggettabilità alla VAS";
- Pubblicazione della delibera n. 58 del 14-12-2012 sul Corriere del Giorno del 08-01-2013;
- Pubblicazione della delibera n. 58 del 14-12-2012 sul Corriere del Mezzogiorno del 08-01-2013;
- Attestazione del Responsabile dell'Ufficio Segreteria AA.GG. prot. 2114 del 13-03-2013 di assenza Osservazioni e/o Opposizioni alla delibera n. 58 del 14-12-2012;
- Tavola 1- Relazione e Norme Tecniche;
- Tavola 2 - Variante per la ritipizzazione di alcune aree interne al centro urbano"
- Tavola 3 - Estratti del P.R.G., ortofoto ed Estratti Catastali;
- Tavola 4 - Nuova tipizzazione;
- Verifica di Assoggettabilità a VAS "Art. 12 Rapporto Preliminare",
- Copia della Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS 9 aprile 2014, n. 104, pubblicata sul BURP n. 57 del 30-04-2014.

Contenuti della proposta di variante

La variante in questione riguarda:

- la riqualificazione di n. 4 aree, diversamente localizzate all'interno del centro urbano, da "Zone a standard urbanistici" di P.R.G. a "Zone TD - Terziario Direzionale", per una superficie complessiva pari a mq 18.977 di cui il 10% da destinare a parcheggio;
- introduzione di un nuovo articolo nelle Norme Tecniche di Attuazione: "Art. 1 TD -Terziario Direzionale".

In particolare la proposta riguarda:

ASPETTI URBANISTICI

AREA 1: Area destinata dal P.R.G. vigente a "parcheggi" per un'estensione di mq 2.970, prospiciente Via Crispi.

AREA 2: Area destinata dal P.R.G. vigente a "edilizia scolastica" per una estensione di mq 2.790, ubicata al Largo SS. Crocifisso.

AREA 3: Area destinata dal P.R.G. vigente a "verde pubblico" per una estensione di mq 9.617, adiacente al Parco delle Tagliate (mq 9.213).

AREA 4: Area destinata dal P.R.G. vigente a "edilizia scolastica" per una estensione di mq 3.620, prospiciente Via Silvio Pellico.

ASPETTI NORMATIVI - N.T.A.

"Art 1 TD - Terziario Direzionale

In questa zona possono essere realizzati edifici per attività terziarie (commercio, esposizioni, ricettive, ristorazione) o Direzionali (uffici, studi professionali, sedi di banche, assicurazioni, ecc). Per gli interventi in questa zona omogenea, vanno rispettati i seguenti indici:

*i.f.f. - indice di fabbricabilità fondiaria 2,5 mc/mq;
S.c. - superficie coperta 0,35
Lotto minimo: 1.000 mq;
H - altezza massima: 7,50 m;
P - parcheggi e verde di pertinenza Art 5 D.M. 1444/1968: 80% della Superficie calpestabile;
IP - Indice di Piantumazione: n. 1 albero di alto fusto ogni 50 mq di lotto fondiario;*

Dc - distanza dai confini:

Laterali: Hx0,5 con un minimo di ml 5, oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;

Posteriori: Hx0,5 con un minimo di ml 5;

Df - distanza dai fabbricati:

Laterali: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti x0,5, con un minimo di ml 10, 00 oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;

Posteriori: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti x0,5, con un minimo di ml 10,00;

Ds - distanza dal ciglio

stradale: secondo allineamento preesistente,

Il 10% delle superfici del lotto, sul fronte strada, deve essere lasciato come parcheggio pubblico in aggiunta ai parcheggi e verde di pertinenza; deve

essere realizzato e ceduto gratuitamente al Comune.

Per tutte queste aree deve essere presentato un progetto unitario esteso all'intera maglia."

Istruttoria Regionale

Come già evidenziato la variante in questione è stata oggetto della Relazione n. 20 del 23-07-2014, che qui si riporta:

"[...] In via preliminare è da evidenziare che il Comune di Monteiasi ha in corso di redazione il PUG ai sensi della L.R. n. 20/01 e che con Del di C.C. n. 191 del 28-12-2010 ha adottato il D.P.P. all'interno del quale è già riportata una prima verifica degli standard urbanistici ove è indicata una dotazione complessiva, all'anno 2010, pari a 27,68 mq/ab.

Altresì si evidenzia che la proposta comunale prende avvio dalla ottemperanza alle sentenze del TAR - LECCE:

- *n. 311/10 e n. 1094/2010, riferite entrambe all'area denominata "area 2".*
- *n. 6/84, riferita all'area denominata "area 4".*

Ciò premesso, entrando nel merito della proposta, preso atto che l'attuale dotazione di attrezzature scolastiche soddisfa il fabbisogno emergente, per quanto riguarda le aree n. 2 e n. 4 si rappresenta quanto in appresso:

AREA 2

Considerato che:

- *l'area in questione è ubicata in posizione marginale della "Zona B", in prossimità della "Zona PEEP", già realizzata, e delle "Zone omogenee di espansione C1/2 e C/3", ancora da realizzare,*
- *l'area è ubicata in angolo di via degli Albanesi (asse di accesso al centro urbano) e di viale De Gasperi;*
- *l'area è interessata dalle sentenze del TAR - LECCE n. 311/10 e n. 1094/2010;*
- *la nuova destinazione urbanistica appare consona con le caratteristiche localizzative delle aree terziario - direzionali; si ritiene di poter condividere la proposta avanzata*

AREA 4

Premesso che la variante in oggetto non può essere esaminata alla luce della sentenza del TAR - LECCE n. 6/84, in quanto riferita alla strumentazione urbanistica previgente al P.R.G.

Considerato che:

- *l'area in questione è situata in prossimità di edilizia scolastica già realizzata (asilo privato) e di una scuola elementare su via Marco Polo;*
- *l'area in questione è posizionata su via Silvio Pellico, prosecuzione di un asse di accesso al centro abitato;*
- *la nuova destinazione urbanistica appare consona con le caratteristiche localizzative delle aree terziario-direzionali; si ritiene di poter condividere la proposta avanzata.*

Per quanto riguarda le aree n. 1 e n. 3,

Premesso che, in riferimento al redigendo PUG, le aree in questione possono essere inserite all'interno di un più organico quadro pianificatorio anche mediante il ricorso a tecniche compensative e/o perequative e rappresentano una risorsa ed una opportunità della città consolidata da meglio definire nell'ambito della nuova pianificazione urbana, si rappresenta quanto in appresso:

AREA 1

Considerato che:

- *l'area in questione è ubicata in pieno centro urbano, in prossimità di due scuole e della sede comunale;*
- *in riferimento alle sue attuali caratteristiche di "vuoto urbano" ed alla sua localizzazione la nuova destinazione urbanistica comporta un aggravio delle condizioni d'uso di un'area prossima al centro storico; si ritiene di non condividere la proposta avanzata.*

AREA 3

Considerato che:

- *l'area in questione forma parte di una grande isola urbana destinata dal P.R.G. vigente ad "Aree per Parchi giochi e Sport", in gran parte già realizzata (9.213 mq);*
- *l'area oggetto di variante è situata in pieno centro urbano, in prossimità del centro storico;*
- *la nuova destinazione urbanistica implica la perdita di un "polmone verde" situato in posizione strategica, anche per la futura espansione prevista, dal redigendo PUG, a nord del centro abitato (così come evidenziato nella Relazione Tecnica allegata); si ritiene di non condividere la proposta avanzata.*

Per quanto riguarda la normativa di attuazione Art 1 TD - Terziario Direzionale, considerato che lo stesso articolo risulta coerente con la normativa regionale e nazionale che peraltro comporta una ulteriore dotazione di parcheggi pubblici, si ritiene di poter condividere la proposta avanzata””.

Posto quanto sopra nel confermare i contenuti della relazione istruttoria, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla variante proposta con le precisazioni e condizioni di seguito riportate:

ASPETTI URBANISTICI

AREA 2

si ritiene di poter condividere la proposta avanzata, con la precisazione che in sede di permesso di costruire convenzionato la quantità complessiva degli spazi pubblici dovrà essere pari minimo all'80% della superficie lorda di pavimento, secondo quanto prescritto all'art. 5 del D.M. 1444/68;

AREA 4

si ritiene di poter condividere la proposta avanzata, con la precisazione che in sede di permesso di costruire convenzionato la quantità complessiva degli spazi pubblici dovrà essere pari minimo all'80% della superficie lorda di pavimento, secondo quanto prescritto all'art. 5 del D.M. 1444/68;

AREA 1

si ritiene di non condividere la proposta avanzata per le motivazioni richiamate nella relazione istruttoria sopra riportata;

AREA 3

si ritiene di non condividere la proposta avanzata per le motivazioni meglio specificate nella relazione istruttoria sopra riportata.

ASPETTI NORMATIVI - N.T.A.

si ritiene di poter condividere la proposta avanzata a condizione che l'articolo oggetto di variante venga così riformulato, anche con riferimento alle modalità di intervento in considerazione della superficie delle aree in gioco:

“Art. 1 TD - Terziario Direzionale

In questa zona possono essere realizzati edifici per attività terziarie (commercio, esposizioni, ricet-

tive, ristorazione) o Direzionali (uffici, studi professionali, sedi di banche, assicurazioni, ecc). Per gli interventi in questa zona omogenea, vanno rispettati i seguenti indici:

i.f.f. - indice di fabbricabilità

fondiarìa 2,5 mc/mq;

S.c. - superficie coperta 0,35

H - altezza massima: 7,50 m;

P - parcheggi e verde di pertinenza Art 5 D.M. 1444/1968: 80% della Superficie calpestabile;

IP - Indice di Piantumazione: n. 1 albero di alto fusto ogni 50 mq di lotto fondiario;

Dc - distanza dai confini:

Laterali: Hx0,5 con un minimo di ml 5, oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;

Posteriori: Hx0,5 con un minimo di ml 5;

Df - distanza dai fabbricati:

Laterali: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti x0,5, con un minimo di ml 10, 00 oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;

Posteriori: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti x0,5, con un minimo di ml 10,00;

Ds - distanza dal ciglio

stradale: secondo allineamento preesistente,

In sede di permesso di costruire convenzionato per i nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765) da cedere gratuitamente al Comune.

Per tutte queste aree deve essere presentato un progetto unitario esteso all'intera area.”

ASPETTI AMBIENTALI

Circa gli adempimenti relativi al D.lvo 152/2006,

il Competente Servizio, giusta Determinazione del dirigente ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS del 9 aprile 2014, n. 104, ha escluso, a condizioni, la variante dalla procedura di valutazione ambientale strategica.

ASPETTI PAESAGGISTICI

In ordine ai rapporti con la pianificazione paesaggistica si evidenzia che le zone oggetto di variante non ricadono in ambiti soggetti a specifica tutela, nonché sono localizzate all'interno di "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B", per le quali, ai sensi dell'art. 1.03, comma 5, non trovano applicazione le disposizioni delle N.T.A. del PUTT/P.

Si rileva inoltre che le aree in oggetto non sono ricomprese all'interno di aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs 42/2004) e non sono interessate da beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs n. 42/2004 e pertanto per la variante in parola non ricorrono condizioni di contrasto con il PPTR di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1435/2013 e 2022/2013.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della L.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla L.r. n. 28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE CON CONDIZIONI E PRESCRIZIONI, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con D.C.C. n. 21 del 03-06-2011 e D.C.C. n. 58 del 14/12/2012 per le motivazioni riportate in narrativa e qui in toto condivise;

DI RICHIEDERE, in esito alle prescrizioni e modifiche introdotte nella variante al PRG in questione, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Monteiasi, ai sensi dell'art.16, comma 11, della L.R. n.56/80;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monteiasi (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1456

Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento in materia di progettazione e promozione del paesaggio culturale tra la Regione Puglia e l'Università degli studi del Molise.

L'assessore alla qualità del territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici, confermata dal direttore dell'area "politiche per la mobilità e qualità urbana", riferisce:

Premesso che:

i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" emanato con Decreto 25 marzo 1998 n. 142;
- art. 11 della legge 14 settembre 2011 n.148 "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".

In particolare, l'art. 18 al punto a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9, ha dettato i principi ed i criteri generali per l'adozione delle disposizioni attuative da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

L'art. 1 del decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", ha dettato le seguenti disposizioni attuative:

"(...) 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci

per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente".

Con riferimento alle modalità di attivazione dei tirocini il citato decreto ministeriale stabilisce che:

- i tirocini di formazione ed orientamento possono essere promossi, tra l'altro, dalle università e da istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento;

Con riferimento alle modalità esecutive, lo stesso decreto ministeriale prevede, tra l'altro, che:

- i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati, secondo il modello allegato al medesimo Decreto;
- l'esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;
- le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

La legge 14 settembre 2011 n.148 art. 11 ha introdotto la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento di tipo curriculare e non curriculare, riferendo questi ultimi ai neo-laureati che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre dodici mesi;

Con riferimento al periodo di svolgimento dei tirocini non curricolari, la predetta legge 148/2011 stabilisce:

"(...) non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio";

L'Università degli studi del Molise, con nota pervenuta via posta elettronica certificata, acquista al protocollo dell'area politiche per la mobilità e qualità urbana con prot. n. 487 del 08/07/2014, ha formalmente invitato la Regione Puglia, servizio assetto del territorio a stipulare apposita convenzione per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone:

- di stipulare apposita convenzione tra la Regione Puglia, area "politiche per la mobilità e qualità urbana" e l'università degli studi del Molise, secondo l'allegato schema di cui all'art. 4 comma 2 del d.M. n. 142/1998, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
- di incaricare il direttore dell'area "Politiche per la mobilità e qualità urbana", arch. Roberto Gianni, alla relativa sottoscrizione in nome e nell'interesse della Regione Puglia;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della legge regionale n. 7/1997 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'assessore alla qualità del territorio, prof.ssa Angela Barbanente,

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento, allegato alla presente Deliberazione (allegato A) di cui è parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il direttore dell'area "politiche per la mobilità e qualità urbana", arch. Roberto Gianni, alla sottoscrizione della convenzione in parola in nome e nell'interesse della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it, ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(art. 4, 5 comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25.03. 1998)

TRA

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, alla via de Sanctis, snc, C.F. 92008370709, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giovanni Maddalena, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di delega del Rettore, Prof. Gianmaria Palmieri, con Decreto Rettorale n. 578 del 12 giugno 2014;

E

La Regione Puglia, Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana, con sede in Bari, alla via Gentile, 52, 70026, C.F. 80017210727, di seguito denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore della predetta Area, arch. Roberto Gianni, nato ad Acquarica del Capo il 19.07.1949;

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- che l'Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana ha n. 82 dipendenti a tempo indeterminato e quindi può ospitare Tirocinanti in numero non superiore a 8 (10%).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 6 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi del Molise, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - > nominativo del tirocinante;
 - > nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - > obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - > strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - > estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- > svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- > rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- > mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003;

- > rispettare le norme previste nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di tirocinio e di stage ed, in particolare, quelle relative alla compilazione del libretto-diario ed alla consegna, al termine dell'attività di tirocinio, della Relazione finale sull'attività svolta.

Art.4

Nel caso in cui il tirocinante, durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante, pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti resteranno di esclusiva proprietà del Soggetto Ospitante, salvo comunque il diritto del Tirocinante di esserne riconosciuto come l'autore.

Art. 5

All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre, il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Art. 6

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs . n. 196/2003.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di mesi 6 (sei) e si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, se una delle due parti non ne comunichi la disdetta almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n. 131; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. E' altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollatura sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 10

La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare ad unico effetto.

Luogo e data

(firma per il soggetto promotore e relativo timbro ufficiale)
prof. Giovanni MADDALENA

(firma per il soggetto ospitante e relativo timbro ufficiale)
Direttore Area per la Mobilità e Qualità Urbana
Arch. Roberto Gianni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1457

L.R. n. 4/2013 - trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo "Foggia-Ofanto" in centro urbano di Foggia a favore della società ARPA s.r.l. - rettifica parziale della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1558 del 31.07.2012.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione e Alienazione" dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1558 del 31/07/2012 si procedeva alla sdemanializzazione dell'area di mq 164 appartenente al tratturo demaniale " Foggia-Ofanto ", sita nel centro urbano del Comune di Foggia, e se ne autorizzava la vendita a favore della Ditta " ARPA s.r.l.", avente diritto all'acquisto, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione in proprietà dello stesso suolo;

con la stessa deliberazione si incaricava il dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, rag. Michele Pesante, ad intervenire, per conto della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita;

che la Ditta ARPA s.r.l., in persona del legale rappresentante, arch. Angela Ciuffreda, con comunicazione acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi n. 108/10745 del 10 luglio 2014, ha accettato il

prezzo di acquisto del suolo nella misura di € 378.700,00 chiedendo, altresì, il pagamento rateale dello stesso in otto rate annuali posticipate, ai sensi dell'art. 10, co. 6, della legge regionale n. 4/2013 e s.m.i., secondo le seguenti modalità: 30% alla sottoscrizione dell'atto di compravendita ed il rimanente 70% in otto rate annuali posticipate, con iscrizione di ipoteca legale sul bene da trasferire;

con la L.R. n. 4/2013 si è provveduto, all'art. 26, commi 1 e 2, a ridenominare i capitoli di entrata delle somme derivanti da alienazioni e a ripartire tali introiti secondo le destinazioni nello stesso comma 1 specificate *sub* lett. a), b) e c);

ATTESO CHE

il rag. Michele Pesante è stato posto in quiescenza e l'incarico di direzione dell'Ufficio Parco Tratturi è stato affidato all'avvocato Costanza Moreo, giusta determinazione n. 19 del 15/5/2013 del Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

restando ferme ed impregiudicate le disposizioni contenute nella richiamata deliberazione n.1558 del 31/07/2012, occorre procedere:

- 1) alla sostituzione del dirigente Michele Pesante, nominando, quale rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto, altro dirigente;
- 2) ad autorizzare il pagamento rateale del prezzo di acquisto, con iscrizione di ipoteca legale, secondo le seguenti modalità: pagamento del 30% all'atto della stipula dell'atto di compravendita ed il rimanente 70 % in otto rate annuali posticipate, come riportato nella tabella che segue:

<i>Rata</i>	<i>Capitale</i>	<i>interesse</i>	<i>Totale</i>	<i>Scadenze</i>
1	€ 33136.25	€ 2650.90	€ 35797.15	<i>spirare del 1°anno dall'atto</i>
2	€ 33136.25	€ 2319.54	€ 35445.79	<i>spirare del 2°anno dall'atto</i>
3	€ 33136.25	€ 1988.17	€ 35124.42	<i>spirare del 3°anno dall'atto</i>
4	€ 33136.25	€ 1656.81	€ 34793.06	<i>spirare del 4°anno dall'atto</i>
5	€ 33136.25	€ 1325.45	€ 34461.70	<i>spirare del 5°anno dall'atto</i>
6	€ 33136.25	€ 994.08	€ 34130.33	<i>spirare del 6°anno dall'atto</i>
7	€ 33136.25	€ 662.72	€ 33798.97	<i>spirare del 7°anno dall'atto</i>
8	€ 33136.25	€ 331.36	€ 33467.51	<i>spirare del 8°anno dall'atto</i>

3) alla ridefinizione della parte relativa alla copertura finanziaria indicata nella deliberazione n. 1558/2012, oggetto della presente proposta di modifica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di compravendita;
- autorizzare il pagamento rateale del prezzo di acquisto, con iscrizione di ipoteca legale, secondo le seguenti modalità: pagamento del 30% all'atto della stipula dell'atto di compravendita ed il rimanente 70 % in otto rate annuali posticipate, come riportato nella tabella che segue:

<i>Rata</i>	<i>Capitale</i>	<i>interesse</i>	<i>Totale</i>	<i>Scadenze</i>
1	€ 33136.25	€ 2650.90	€ 35797.15	<i>spirare del 1°anno dall'atto</i>
2	€ 33136.25	€ 2319.54	€ 35445.79	<i>spirare del 2°anno dall'atto</i>
3	€ 33136.25	€ 1988.17	€ 35124.42	<i>spirare del 3°anno dall'atto</i>
4	€ 33136.25	€ 1656.81	€ 34793.06	<i>spirare del 4°anno dall'atto</i>
5	€ 33136.25	€ 1325.45	€ 34461.70	<i>spirare del 5°anno dall'atto</i>
6	€ 33136.25	€ 994.08	€ 34130.33	<i>spirare del 6°anno dall'atto</i>
7	€ 33136.25	€ 662.72	€ 33798.97	<i>spirare del 7°anno dall'atto</i>
8	€ 33136.25	€ 331.36	€ 33467.51	<i>spirare del 8°anno dall'atto</i>

- ridefinire la parte relativa alla copertura finanziaria, come specificato nella sottostante sezione contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a 378.700,00 (trecenototomilasettecento/00), verrà corrisposta dalla Ditta ARPA s.r.l. secondo le seguenti modalità: 30% all'atto della stipula dell'atto di compravendita; il rimanente 70% in otto rate annuali posticipate, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111).

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di

materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere *d*) ed *e*) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;

- di **conferire** alla dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di vendita dell'area demaniale di mq. 164 appartenente al tratturo demaniale "Foggia- Ofanto", che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente, Soc. ARPA s.r.l., e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del

negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;


- di **autorizzare** il pagamento rateale del prezzo di acquisto, con iscrizione di ipoteca legale, secondo le seguenti modalità: pagamento del 30% all'atto della stipula dell'atto di compravendita ed il rimanente 70 % in otto rate annuali posticipate, come riportato nella tabella che segue:

<i>Rata</i>	<i>Capitale</i>	<i>interesse</i>	<i>Totale</i>	<i>Scadenze</i>
1	€ 33136.25	€ 2650.90	€ 35797.15	<i>spirare del 1°anno dall'atto</i>
2	€ 33136.25	€ 2319.54	€ 35445.79	<i>spirare del 2°anno dall'atto</i>
3	€ 33136.25	€ 1988.17	€ 35124.42	<i>spirare del 3°anno dall'atto</i>
4	€ 33136.25	€ 1656.81	€ 34793.06	<i>spirare del 4°anno dall'atto</i>
5	€ 33136.25	€ 1325.45	€ 34461.70	<i>spirare del 5°anno dall'atto</i>
6	€ 33136.25	€ 994.08	€ 34130.33	<i>spirare del 6°anno dall'atto</i>
7	€ 33136.25	€ 662.72	€ 33798.97	<i>spirare del 7°anno dall'atto</i>
8	€ 33136.25	€ 331.36	€ 33467.51	<i>spirare del 8°anno dall'atto</i>

- di **ridefinire** la parte relativa alla copertura finanziaria indicata nella deliberazione n. 1558/2012;
- di **disporre la pubblicazione** sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza